



CSR 2023-2027 PER IL VENETO

Quadro coordinato delle disposizioni regionali relative alle sanzioni conseguenti a inosservanze dei beneficiari degli interventi di sviluppo rurale a investimento, a somma forfettaria e immateriali del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto.



Sommario

PREMESSA	6
1 Sanzioni In APPLICAZIONE DI NORME TRASVERSALI PER INTERVENTI A INVESTIMENTO, INTERVENTI A SOMMA FORFETTARIA e INTERVENTI IMMATERIALI	7
1.1 Eccessivo scostamento tra importo della domanda di pagamento e importo ammissibile (art. 15 del D. lgs. n. 42/2023)	7
1.2 Ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.	7
1.3 Informazione e comunicazione al pubblico a cura del beneficiario	8
1.4 False prove/omissioni intenzionali	8
2 Sanzioni per inosservanze rispetto a criteri di ammissibilità e impegni nell'ambito dello sviluppo rurale (Capo VI del D. lgs. n. 42/2023).	9
2.1 Valutazione delle inosservanze	9
SRA16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma	10
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	14
SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale	17
Azione A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici	17
Azione B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali	20
Azione C - Investimenti irrigui	22
Azione D - Investimenti per il benessere animale	25
SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	27
SRD04 – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	30
Azione 1 “Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale”	30
Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua	30
SRD 05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	36
Azione SRD05.1 - Imboschimenti naturaliformi	37
Azione SRD05.2 - Arboricoltura da legno	39
Azione SRD05.3 - Agroforestry	42
SRD 06 – Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo	44
Azione 1 -Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico	44
SRD 11 – Investimenti non produttivi forestali	46
Azione SRD 11.1 - Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio	46
Azione SRD 11.2 - Miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'uso multifunzionale del bosco	49
SRD 12 – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino dei danni foreste	51
Azione SRD 12.2 - Ripristino del potenziale forestale danneggiato	51



SRD 14 – Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali	53
SRD 15 – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino dei danni foreste	55
Azione SRD 15.2 - Ammodernamenti e miglioramenti	55
SRE 01 - Insediamento giovani agricoltori	57
SRE 03 – Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura	63
SRG 01 – Sostegno gruppi operativi PEI AGRI – Innovation Brokering (IB)	67
SRG 01 – Sostegno gruppi operativi PEI AGRI – Attuazione dei GO	71
SRG 03 - Partecipazione a regimi di qualità	77
SRG 07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages	79
Azione - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali – Comunità del cibo	79
Azione - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali – Filiere Forestali	85
Azione - Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica.....	90
Azione - Cooperazione per la sostenibilità ambientale – Biodiversità agraria	96
Azione - Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Cooperazione Forestale	101
Azione - Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Cooperazione agro-climatico-ambientale	107
SRG 09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare.....	112
SRG 10 - Promozione dei prodotti di qualità	117
SRH01 – Erogazione servizi di consulenza.....	122
Azione – Servizi di consulenza a catalogo	122
SRH03 - Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali	131
SRH04 – Azioni di informazione	141
SRH05 – Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e i territori rurali	151
ATTUAZIONE DI SRG06 AZIONE A – INTERVENTI SPECIFICI LEADER (ISL).....	159
ISL 01 - Azioni di accompagnamento GAL.....	159
ISL 02 - Avviamento di attività extra agricole	161
ISL 03 - Investimenti extra agricoli in aree rurali	164
ISL 04 - Investimenti non produttivi nelle aree rurali	166
ISL 05 - Informazione per la fruibilità dei territori rurali.....	168
ISL 06 - Investimenti agricoli non professionali in area montana.....	169
ISL 07 - Cooperazione GAL interterritoriale e transnazionale.....	171
2.2 Calcolo delle riduzioni.....	174
3 STABILITÀ DELLE OPERAZIONI (Art. 15 del D. lgs. n. 42/2023).....	175



GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI AI FINI DEL PRESENTE DOCUMENTO

Elementi di interesse generale		---
Intervento non-SIGC	Interventi non soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Capo II del Regolamento (UE) 2021/2116. Per quanto riguarda gli interventi del CSR, questi appartengono ai Tipi di intervento SRD, SRE, SRG e SRH, ai quali si aggiungono gli Interventi SRA16 e SRA31.	
Condizioni di ammissibilità	Condizioni necessarie per l'ammissibilità della domanda di aiuto, generalmente riportate nei bandi ai paragrafi 3.2 "Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti" e 4.2 "Condizioni di ammissibilità delle operazioni";	
Impegno	Azioni e/o limitazioni che il beneficiario deve attuare, rispettare e/o mantenere per conseguire gli obiettivi dell'operazione e dell'aiuto pubblico.	
Gruppo di impegni	L'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture (Art. 1, comma 4, lettera h) del D. Lgs. n. 42/2023).	
Operazione	Un progetto, un contratto o accordo o un'altra attività, selezionata secondo criteri stabiliti dal CSR 2023-2027, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a un intervento. È l'oggetto di ogni domanda di aiuto.	
Periodo di stabilità dell'operazione	Periodo in cui si garantisce il carattere durevole degli investimenti e si previene la produzione di vantaggi indebiti, la cui durata e le cui condizioni sono stabilite in via generale dal Capitolo 10 del CSR 2023-2027 e dagli Indirizzi Procedurali Generali, o con specifica indicazione nella scheda di intervento/azione di investimento.	
Controlli		---
Controllo amministrativo	Controllo sistematico eseguito su tutte le domande di aiuto e di pagamento, ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento UE 2021/2116, dell'art. 3 del Decreto MASAF del 4 agosto 2023 e del paragrafo 7.3.2 del PSN PAC Italia. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno un sopralluogo presso il beneficiario per verificare la realizzazione degli investimenti e la loro conformità con quanto ammesso.	
Controllo <i>in loco</i>	Controllo di cui agli art. 4 e 6 del Decreto MASAF del 4 agosto 2023, eseguito su un campione estratto secondo i criteri riportati all'art. 5 dello stesso Decreto ai sensi del paragrafo 7.3.2 del PSN PAC Italia.	
Controlli <i>ex post</i>	Controlli di cui all'art. 7 del Decreto MASAF del 4 agosto 2023, relativi alle operazioni di investimento, finalizzati ad assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di aiuto ed il rispetto degli altri impegni che successivi alla liquidazione del saldo finale	
Effetti delle inosservanze		---
Inosservanza	Mancato rispetto di impegni, o condizioni di ammissibilità, o altri vincoli o obblighi previsti per l'erogazione degli aiuti di sviluppo rurale di cui al Regolamento UE 2021/2115.	
Sanzione	Per "sanzioni" si intendono le riduzioni degli aiuti previsti dal regolamento UE 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato, o il recupero di importi già erogati, o l'inammissibilità di un beneficiario all'aiuto per un	



	determinato periodo di tempo, da applicare a seguito di inosservanze del beneficiario, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento UE 2021/2116.
Ambito di applicazione della riduzione	Importo spettante al beneficiario a cui si applica la riduzione o la decadenza dell'aiuto prevista per le eventuali inosservanze. A seconda dell'inosservanza può riguardare l'intera operazione o parte di essa, ai sensi dell'art. 15 del decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024.
Riduzione dell'aiuto	riduzione dell'importo spettante relativo alla domanda di pagamento, calcolata secondo le modalità del presente documento.
Decadenza dell'aiuto	Il caso particolare di decadenza della domanda di aiuto a seguito di inosservanze particolarmente importanti, che comporta anche il recupero degli importi già erogati per l'operazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento UE 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

Regolamento UE 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Piano strategico Nazionale per la PAC 2023/2027.

Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Decreto MASAF 4 agosto 2023 - Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

Decreto MASAF 26 febbraio 2024 - Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inosservanze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PSN PAC 2023-2027 PER IL VENETO (CSR 2023-2027)

Deliberazione della Giunta regionale n. 687 del 5 giugno 2023 - Indirizzi procedurali Generali del CSR 2023/2027, e s.m.i.

Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 22 del 22 febbraio 2024 - Approvazione delle "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità - Linee Guida operative per i beneficiari" del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027.



PREMESSA

Il documento contiene le disposizioni regionali attuative per il calcolo delle sanzioni, incluse le riduzioni degli aiuti, dovute a inosservanze dei beneficiari rispetto a condizioni, impegni e obblighi previsti dai bandi del CSR 2023-2027 per interventi a investimento, interventi a somma forfettaria e interventi immateriali, appartenenti ai Tipi di Intervento SRD, SRE, SRH e SRG, comprendenti gli Interventi Specifici LEADER (ISL), e agli interventi SRA16 e SRA31. Tali interventi assumono inoltre le connotazioni di “Interventi non connessi alla superficie o agli animali” e di “Interventi non-SIGC” nell’ambito del PSN PAC.

Per tali interventi il documento distingue un primo gruppo di riduzioni che rispondono a norme trasversali e comuni (Capitolo 1) e riduzioni specifiche per intervento e azione del CSR (Capitolo 2), calcolate secondo i criteri individuati del D. lgs. n. 42/2023 e le metodologie contenute nel Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024. Lo stesso decreto stabilisce l’ordine di applicazione di alcune tipologie di sanzioni applicabili agli interventi non-SIGC.

Ordine di applicazione delle sanzioni in coerenza con l’art. 15, comma 7, del D.M. MASAF 26/02/2024

Ordine di applicazione	Rif. art 15 D.M. MASAF 26/02/2024	Inosservanza
1.	Comma 6	Eccessivo scostamento tra importo domanda di pagamento e importo ammissibile
2.	Comma 5	Inosservanza di impegni o altri obblighi dell’intervento

Il Capitolo 2.1 prende in considerazione ciascun intervento e azione, riportando per ogni impegno presente nel bando, o per gruppi di impegni, la definizione e la valutazione delle inosservanze secondo criteri di entità, gravità e durata di cui al D. lgs. n. 42/2023.

Sulla base della valutazione delle inosservanze di cui al Capitolo 2.1, si individua la percentuale di riduzione per ciascun impegno o gruppo di impegni disatteso, attraverso una procedura di calcolo comune riportata al Capitolo 2.2, ai sensi dell’Allegato 5 del D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024.

Lo stesso capitolo riporta le modalità di calcolo delle riduzioni per gruppi di impegni, nonché i casi che determinano la decadenza dell’aiuto.

Ai sensi dell’Art. 1, comma 3 del D. lgs. n. 42/2023, non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

- Inosservanza dovuta ad un errore dell’Organismo Pagatore competente o di altra Autorità, ove l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- Riduzione non superiore a 100 euro per ciascuna operazione;
- Inosservanza delle condizioni di concessione dell’aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali, di cui all’art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116.



1 SANZIONI IN APPLICAZIONE DI NORME TRASVERSALI PER INTERVENTI A INVESTIMENTO, INTERVENTI A SOMMA FORFETTARIA E INTERVENTI IMMATERIALI

1.1 Eccessivo scostamento tra importo della domanda di pagamento e importo ammissibile (art. 15 del D. lgs. n. 42/2023).

Per gli interventi di cui al presente documento, si applicano le disposizioni attuative di cui all'art. 15, commi 6 e 7, del D.M MASAF n. 93348 del 26/02/2024. In particolare:

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai fini del riconoscimento della spesa, devono essere rispettate le norme settoriali (comunitarie, nazionali, regionali) applicabili agli specifici investimenti realizzati.

La riduzione si applica all'importo considerato ammissibile al pagamento dall'organismo pagatore.

1.2 Ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.

La conclusione dell'operazione e la presentazione della domanda di pagamento devono avvenire entro il termine indicato dal bando e comunicato da AVEPA. Per conclusione dell'operazione s'intende la realizzazione, il raggiungimento della funzionalità e il conseguimento degli obiettivi fondamentali dell'investimento o delle azioni previste.

Le inosservanze sono valutate rispetto al criterio di durata: si applica una riduzione pari all'1% dell'aiuto spettante ogni 10 giorni solari di ritardo rispetto al termine per la presentazione della domanda di pagamento finale (saldo). **Si applica la revoca totale dell'aiuto nei seguenti casi:**

- **Ritardo superiore a 100 giorni, per le operazioni con termine per la conclusione, fissato dal bando, inferiore a 1 anno;**
- **Ritardo superiore a 200 giorni, per le operazioni con termine per la conclusione, fissato dal bando, pari o superiore a 1 anno.**

Operazioni con termine per la conclusione inferiore a 1 anno

Ritardo	Riduzione	Ritardo	Riduzione	Ritardo	Riduzione
Da 1 a 10 gg	1%	da 41 a 50 gg	5%	da 81 a 90 gg	9%
da 11 a 20 gg	2%	da 51 a 60 gg	6%	da 91 a 100 gg	10%
da 21 a 30 gg	3%	da 61 a 70 gg	7%	oltre 100gg	100%
da 31 a 40 gg	4%	da 71 a 80 gg	8%		

Operazioni con termine per la conclusione pari o superiore a 1 anno

Ritardo	Riduzione	Ritardo	Riduzione	Ritardo	Riduzione
Da 1 a 10 gg	1%	da 71 a 80 gg	8%	da 141 a 150 gg	15%
da 11 a 20 gg	2%	da 81 a 90 gg	9%	da 151 a 160 gg	16%
da 21 a 30 gg	3%	da 91 a 100 gg	10%	da 161 a 170gg	17%
da 31 a 40 gg	4%	da 101 a 110 gg	11%	da 171 a 180gg	18%



da 41 a 50 gg	5%	da 111 a 120 gg	12%	da 181 a 190gg	19%
da 51 a 60 gg	6%	da 121 a 130 gg	13%	da 191 a 200gg	20%
da 61 a 70 gg	7%	da 131 a 140 gg	14%	oltre 200gg	100%

1.3 Informazione e comunicazione al pubblico a cura del beneficiario

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono essere realizzate in conformità alle pertinenti disposizioni delle linee guida regionali approvate con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione - DDR n. 22 del 22 febbraio 2024, pubblicato anche nel sito istituzionale della Regione Veneto, in applicazione degli articoli 5 e 6 e dell'Allegato III del Regolamento di esecuzione UE 2022/129.

In caso di inosservanza, l'organismo pagatore richiede al beneficiario un'azione correttiva ai sensi dell'art. 15, comma 9, del D.M. n. 93348/2024 entro 30gg dalla comunicazione e sospende l'applicazione della sanzione. Se non è posto rimedio all'inosservanza entro il termine comunicato, si applica all'aiuto spettante una riduzione pari al 1%. Fanno eccezione le inosservanze relative a materiali informativi e promozionali realizzati nell'ambito dell'intervento SRG10, per le quali è prevista una modalità di calcolo specifica della riduzione, in considerazione degli impegni previsti.

In caso di operazioni con beneficiari multipli (es. interventi di cooperazione) la riduzione si applica alla domanda di pagamento del singolo partner responsabile dell'inosservanza.

1.4 False prove/omissioni intenzionali

Ai sensi dell'art. 15 del D.M. n. 93348/2024, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato false prove o false dichiarazioni nell'ambito di una domanda di aiuto o di pagamento, la domanda decade. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.



2 SANZIONI PER INOSSERVANZE RISPETTO A CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E IMPEGNI NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO RURALE (Capo VI del D. lgs. n. 42/2023).

2.1 Valutazione delle inosservanze

Per ciascun intervento non-SIGC e per ciascuna Azione oggetto di bando, sono di seguito trattate:

- a) le possibili inosservanze rispetto alle *condizioni di ammissibilità*, precisando quali siano le condizioni di ammissibilità che sono riferite al solo momento della presentazione della domanda di aiuto, e quali siano le condizioni che debbano essere rispettate durante tutto il periodo di impegno dell'intervento/azione;
- b) l'individuazione e la valutazione delle inosservanze degli *impegni* rispetto ai criteri di **Entità, Gravità e Durata** ai sensi dell'art. 15 del D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024. Detta valutazione può avvenire:
 - per singolo impegno previsto dal bando;
 - per gruppi di impegni previsti dal bando che presentano finalità omogenee o funzioni collegate.

Per ogni impegno, la valutazione avviene assegnando per ciascuno dei tre criteri un valore tra i seguenti: 1 (basso), 3 (intermedio) o 5 (alto).

Nel caso di gruppi di impegni sono riportate le valutazioni per i diversi impegni che lo compongono.

Dette valutazioni sono utilizzate per la determinazione della riduzione secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 10, del D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024, in caso di inosservanze particolarmente importanti può essere prevista direttamente la decadenza della domanda.



SRA16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma*Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Possedere almeno un'unità operativa sul territorio regionale;	Il beneficiario/richiedente non possiede almeno un'unità operativa nel Veneto. La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Aderire all'intervento SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart, Azione biodiversità agraria;	
Possedere comprovata esperienza nella conservazione ex situ o nell'attività di raccolta e/o caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario del Veneto.	
Presentazione di un Progetto (PA.CO) elaborato secondo lo schema Allegato Tecnico 12.2, contenente le informazioni elencate nel bando.	
Le attività di conservazione ex situ delle razze animali (a.2) devono riguardare capi che non sono stati oggetto di pagamento agro-climatico-ambientale di cui all'intervento ACA14.	
Le attività di conservazione ex situ delle varietà vegetali (a.2) devono riguardare superfici che non sono state oggetto di pagamento agro-climatico-ambientale di cui all'intervento ACA15.	
Le attività indicate alla lettera a.2) del paragrafo 4.1 devono riguardare unicamente le razze animali e specie vegetali individuate nelle "Linee di conservazione" descritte nell'Allegato tecnico n. 12.1.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Realizzazione conforme al progetto: mantenimento dei nuclei di conservazione (5 anni)**
- **Mantenimento ex post (1 anno)**
- **Limitazioni e divieti**
- **Rispetto delle indicazioni per le linee di conservazione**
- **Incontri del gruppo di cooperazione**

Realizzazione conforme al progetto: mantenimento dei nuclei di conservazione (5 anni) Mantenere i nuclei di conservazione delle specie animali, delle banche del germoplasma e dei campi catalogo interessati dall'attività oggetto di contributo, per un periodo di cinque anni;
Tipologia di controllo: amministrativo e/o in loco. Inosservanza: Mancato mantenimento di: - n. di UBA (nel caso di bovini ed equini), - n. di capi (nel caso di avicoli e ovini), - superfici delle parcelle (nel caso di mais e cereali autunno-vernini),



- n. di piante (nel caso di fruttiferi e vite),
costituenti le unità minime di conservazione secondo l'allegato 12.1 del bando.
Non determina sanzione il mancato mantenimento fino al 5% del totale di UBA/capi/superfici/piante previsto dal progetto finanziato per specie/razza/varietà.

Ambito di applicazione della riduzione: Importo ammissibile all'aiuto secondo le tabelle standard di costi unitari, per specie/razza/varietà oggetto di inosservanza e per l'anno considerato.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato per ciascun impegno o gruppo di impegni.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Mancato mantenimento di oltre il 50% del totale di UBA/capi/piante/superfici previsto dal progetto finanziato per la specie/razza/varietà	Alta: 5
	Mancato mantenimento di oltre il 25% e fino al 50% del totale di UBA/capi/piante/superfici previsto dal progetto finanziato per la specie/razza /varietà	Media: 3
	Mancato mantenimento di oltre il 5% e fino al 25% del totale di UBA/capi/piante/superfici previsto dal progetto finanziato per la specie/razza/varietà	Bassa: 1
Gravità:	L'inosservanza si considera sempre di gravità alta	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	L'inosservanza si considera sempre di durata alta	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Mantenimento ex post (1 anno)

Mantenere i nuclei di conservazione delle specie animali, delle banche del germoplasma e dei campi catalogo interessati dall'attività oggetto di contributo, per un periodo di un anno successivo alla data del termine dell'esecuzione dell'operazione.

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: mantenimento per un periodo inferiore a 1 anno a partire dal pagamento del saldo.

Ambito di applicazione della riduzione: Importo liquidato relativamente all'ultimo anno di finanziamento e alle specie/razze/varietà non mantenute.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato per ciascun impegno o gruppo di impegni.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Inosservanza su tutti i nuclei/banche/campi catalogo del Progetto.	Alta: 5
	Inosservanza su parte dei nuclei/banche/campi catalogo del Progetto.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1



Gravità:	n.a.	Alta: 5
	L'inosservanza si considera sempre di gravità media.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	inosservanza superiore a 6 mesi	Alta: 5
	inosservanza inferiore o uguale a 6 mesi	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Limitazioni e divieti

non usare direttamente fanghi ex D. lgs. n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e limite all'uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Reg. EU 1009/2019

Tipologia di controllo: amministrativo e/o in loco.

Inosservanza: utilizzo agronomico dei fanghi, rifiuti e dei fertilizzanti non ammessi.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile al pagamento per l'anno considerato.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Rispetto delle indicazioni per le linee di conservazione

Rispettare le indicazioni riportate nell'Allegato tecnico 12.1 "Linee di conservazione"

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: con riferimento a una specifica linea di conservazione, non è allegata alla domanda di pagamento di acconto/saldo la documentazione relativa agli "output al fine del riconoscimento degli importi indicati nelle Tabelle standard di costi unitari" di cui all'Allegato 12.1 del bando.

Ambito di applicazione della riduzione: Importo ammissibile all'aiuto, relativo inerente le spese quantificate tramite le tabelle standard di costi unitari, per specie oggetto di inosservanza e per l'anno considerato.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

La mancanza, anche parziale, della documentazione richiesta dal paragrafo "output al fine del riconoscimento degli importi indicati nelle Tabelle standard di costi unitari" di cui all'Allegato 12.1 del bando, in allegato alla domanda di acconto/saldo determina l'impossibilità di riconoscere il pagamento per la specie e per l'anno oggetto di inosservanza.

Nei casi in cui sia possibile assicurare, negli anni successivi a quello dell'inosservanza, la conservazione secondo l'allegato tecnico del bando, il beneficiario può comunque proseguire l'attuazione dell'operazione e presentare domanda di pagamento per le annualità successive con la relativa documentazione allegata.



Incontri del gruppo di cooperazione

Partecipare agli incontri del gruppo di coordinamento del PRO.CO costituito nell'ambito dell'intervento SRG07.

Tipologia di controllo: amministrativo

Inosservanza: mancata partecipazione a uno o più incontri

Ambito di applicazione della riduzione: l'inosservanza è valutata e applicata nell'ambito dell'operazione afferente all'intervento SRG07 collegato.



SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole**Condizioni di ammissibilità**

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata dal possesso di uno dei pertinenti requisiti indicati dal bando. Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore. Disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie oggetto di investimento strutturale.	Le presenti condizioni devono essere mantenute fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Criteri di ammissibilità dell'impresa a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario; c) conduzione dell'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale; d) dimensione economica aziendale pari ad almeno € 15.000 di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno € 20.000 di Produzione Standard totale nelle altre zone.	Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere mantenute fino alla conclusione delle operazioni. La condizione di ammissibilità d) riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Sono ammessi investimenti che: a) migliorino le performance dell'azienda agricola sulla base del Piano Aziendale presentato in allegato alla domanda e redatto secondo le modalità indicate dal bando; b) rispettino le normative unionali, nazionali e regionali di settore; c) siano tecnicamente congruenti rispetto alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda e, quindi, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda; d) riguardino prodotti agricoli previsti dall'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.	
Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Veneto e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Veneto. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in Veneto della/e coltura/e interessata/e all'investimento.	



Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), volto a dimostrare che gli investimenti migliorino le performance dell'azienda, secondo i criteri stabiliti nel bando.	
Con riferimento all'adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione, questi non devono avere già efficacia vincolante per il richiedente o devono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 73, comma 5. del Reg. UE 2021/2115 per il quale può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare i nuovi requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.	
Nell'ambito delle sistemazioni idraulico-agrarie, gli interventi di drenaggio sono condizionati al rispetto delle prescrizioni specifiche contenute nel bando.	
Sono esclusi dal contributo di cui al presente intervento gli acquisti di fabbricati: a) fra società nelle quali almeno un socio di una società sia socio anche nell'altra società; b) da persone fisiche a società nella quale compagine sociale risulti presente il venditore; c) da società a persona fisica che risulti essere socia della medesima società; d) in ambito familiare e tra soggetti parenti e affini fino al 2° grado.	
Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare i parametri minimi di risparmio energetico previsti dal bando. Quanto indicato deve essere dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato. Condizione indispensabile per l'ammissibilità dell'investimento è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, come documentato dalla iscrizione in catasto o dal certificato di agibilità. Non sono oggetto di contributo, quindi, gli interventi effettuati su immobili in corso di costruzione. Gli edifici, inoltre, devono essere dotati, nella situazione ante investimento, di sistema di climatizzazione.	
Gli interventi di bonifica dell'amianto non devono derivare da prescrizione emessa da autorità pubblica.	
Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, almeno il 51% del prodotto trasformato e commercializzato deve essere di derivazione aziendale, e il 100% del prodotto trasformato e commercializzato deve essere compreso nell'Allegato I al TFUE.	
Rispetto delle soglie minime di spesa ammissibile indicate dal bando.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme al Piano di investimento**
- **Mantenimento della conduzione dell'azienda**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Realizzazione conforme al Piano di investimento

Realizzazione dell'operazione conformemente a quanto definito con il bando e a quanto indicato nel Piano Aziendale approvato.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.



Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.

Mantenimento della conduzione dell'azienda

Condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo.

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: abbandono della conduzione dell'azienda, salvo casi di cessione e/o subentro disciplinati dagli Indirizzi procedurali Generali del CSR 2023-2027.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Nel caso in cui alla cessazione della conduzione comprometta la stabilità dell'operazione, si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento.

Nel caso di cessione d'azienda e di subentro nell'impegno (oppure di non-subentro) si applica quanto previsto dal paragrafo 2.8.4, lettera D, degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027.



SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale*Azione A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici***Condizioni di ammissibilità**

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata dal possesso di uno dei pertinenti requisiti indicati dal bando. Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.	Le presenti condizioni devono essere mantenute fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate
Disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie oggetto di investimento strutturale.	
Criteri di ammissibilità dell'impresa a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario; c) conduzione dell'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale; d) dimensione economica aziendale pari ad almeno € 15.000 di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno € 20.000 di Produzione Standard totale nelle altre zone.	
Sono ammessi investimenti che: a) migliorino le performance dell'azienda agricola sulla base del Piano Aziendale presentato in allegato alla domanda e redatto secondo le modalità indicate dal bando; b) rispettino le normative unionali, nazionali e regionali di settore; c) siano tecnicamente congruenti rispetto alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda e, quindi, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Veneto e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Veneto. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in Veneto della/e coltura/e interessata/e all'investimento.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), volto a dimostrare che gli investimenti migliorino le performance dell'azienda, secondo i criteri stabiliti nel bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.



Nella domanda di aiuto dovranno essere inseriti i dati relativi a: a) Specie allevata; b) Categoria animale; c) Numero capi per categoria animale (consistenza media); d) Volume delle strutture di stoccaggio coperte realizzate in ragione dell'intervento (inclusi i sacconi); e) Superficie della struttura di stoccaggio sottoposta a copertura in ragione dell'intervento; f) Emissione di ammoniaca ante intervento (calcolata ai sensi dell'allegato tecnico 12.4); g) Emissione di ammoniaca post intervento (calcolata ai sensi dell'allegato tecnico 12.4).	
Con riferimento all'adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione, questi non devono avere già efficacia vincolante per il richiedente o devono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 73, comma 5. del Reg. UE 2021/2115 per il quale può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare i nuovi requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.	
Nel caso di acquisto di serbatoi autoportanti in materiale flessibile per lo stoccaggio degli effluenti, si devono rispettare le specifiche previste dal bando ai sensi dell'art. 12 comma 9 del Quarto Programma d'azione Nitrati per il Veneto, approvato con DGR 813 del 22/06/2021	L'investimento deve essere realizzato secondo le specifiche riportate nel bando
Rispetto delle soglie minime di spesa ammissibile indicate dal bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme al Piano di investimento**
- **Conduzione dell'azienda**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Realizzazione conforme al Piano di investimento Realizzazione dell'operazione conformemente a quanto definito con il bando e a quanto indicato nel Piano Aziendale approvato.
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato. Ambito di applicazione della riduzione: operazione. Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione <u>In caso di rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato</u>, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.



Mantenimento della conduzione dell'azienda

Condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo.

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: abbandono della conduzione dell'azienda, salvo casi di cessione e/o subentro disciplinati dagli Indirizzi procedurali Generali del CSR 2023-2027.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Nel caso in cui alla cessazione della conduzione comprometta la stabilità dell'operazione, si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento.

Nel caso di cessione d'azienda e di subentro nell'impegno (oppure di non-subentro) si applica quanto previsto dal paragrafo 2.8.4, lettera D, degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027.



*Azione B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali***Condizioni di ammissibilità**

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata dal possesso di uno dei pertinenti requisiti indicati dal bando. Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.	Le presenti condizioni devono essere mantenute fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate
Disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie oggetto di investimento strutturale.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Criteri di ammissibilità dell'impresa a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario; c) conduzione dell'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale; d) dimensione economica aziendale pari ad almeno € 15.000 di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno € 20.000 di Produzione Standard totale nelle altre zone.	Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere mantenute fino alla conclusione delle operazioni. La condizione di ammissibilità d) riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Sono ammessi investimenti che: a) migliorino le performance dell'azienda agricola sulla base del Piano Aziendale presentato in allegato alla domanda e redatto secondo le modalità indicate dal bando; b) rispettino le normative unionali, nazionali e regionali di settore; c) siano tecnicamente congruenti rispetto alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda e, quindi, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda; d) riguardino prodotti agricoli previsti dall'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.	
Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Veneto e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Veneto. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in Veneto della/e coltura/e interessata/e all'investimento.	L'investimento deve essere realizzato secondo le specifiche riportate nel bando.



Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), volto a dimostrare che gli investimenti migliorino le performance dell'azienda, secondo i criteri stabiliti nel bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Con riferimento all'adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione, questi non devono avere già efficacia vincolante per il richiedente o devono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 73, comma 5. del Reg. UE 2021/2115 per il quale può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare i nuovi requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.	
Rispetto delle soglie minime di spesa ammissibile indicate dal bando.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme al Piano di investimento**
- **Conduzione dell'azienda**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Realizzazione conforme al Piano di investimento Realizzazione dell'operazione conformemente a quanto definito con il bando e a quanto indicato nel Piano Aziendale approvato.
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato. Ambito di applicazione della riduzione: operazione.
Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione <u>In caso di rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato</u> , si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.

Mantenimento della conduzione dell'azienda Condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo.
Tipologia di controllo: ex post. Inosservanza: abbandono della conduzione dell'azienda, salvo casi di cessione e/o subentro disciplinati dagli Indirizzi procedurali Generali del CSR 2023-2027. Ambito di applicazione della riduzione: operazione.
Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione Nel caso in cui alla cessazione della conduzione comprometta la stabilità dell'operazione, si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento. Nel caso di cessione d'azienda e di subentro nell'impegno (oppure di non-subentro) si applica quanto previsto dal paragrafo 2.8.4, lettera D, degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027.



*Azione C - Investimenti irrigui***Condizioni di ammissibilità**

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata dal possesso di uno dei pertinenti requisiti indicati dal bando. Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.	Le presenti condizioni devono essere mantenute fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate
Disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie oggetto di investimento strutturale.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Criteri di ammissibilità dell'impresa a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario; c) conduzione dell'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale; d) dimensione economica aziendale pari ad almeno € 15.000 di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno € 20.000 di Produzione Standard totale nelle altre zone.	Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere mantenute fino alla conclusione delle operazioni. La condizione di ammissibilità d) riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Sono ammessi investimenti che: a) migliorino le performance dell'azienda agricola sulla base del Piano Aziendale presentato in allegato alla domanda e redatto secondo le modalità indicate dal bando; b) rispettino le normative unionali, nazionali e regionali di settore; c) siano tecnicamente congruenti rispetto alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda e, quindi, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda; d) riguardino prodotti agricoli previsti dall'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.	
Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati nei distretti irrigui del Veneto (come individuati nella DGR n. 1730/2019) a esclusione degli interventi finalizzati alla realizzazione di invasi il cui ambito territoriale è allargato all'intero territorio regionale del Veneto.	L'investimento deve essere realizzato secondo le specifiche riportate nel bando.
Le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere funzionali esclusivamente all'irrigazione dei fondi dislocati nei suddetti distretti irrigui.	Inosservanza: le attrezzature e macchinari sono utilizzati per l'irrigazione al di fuori dei distretti irrigui.



Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), volto a dimostrare che gli investimenti migliorino le performance dell'azienda, secondo i criteri stabiliti nel bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Con riferimento all'adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione, questi non devono avere già efficacia vincolante per il richiedente o devono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 73, comma 5. del Reg. UE 2021/2115 per il quale può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare i nuovi requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.	
Gli impianti irrigui sono ammissibili a finanziamento qualora un contatore-misuratore, inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento, sia già installato o l'installazione sia prevista dall'operazione;	(si veda impegno pertinente)
Gli investimenti non riguardino acque provenienti da prelievi sotterranei aziendali (pozzi)	(si veda impegno pertinente)
Gli investimenti non riguardino utilizzo di acque affinate	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Ai sensi dell'articolo 74 del Reg. (UE) n. 2115/2021, qualora l'intervento riguardi <u>corpi idrici superficiali in condizioni buone</u> , nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua e consista nell'ammodernamento/riconversione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso deve assicurare un <u>risparmio idrico potenziale</u> calcolato secondo la metodologia indicata dal bando	(si veda impegno pertinente)
Se l'operazione riguarda, in tutto o in parte, <u>corpi idrici superficiali ritenuti in condizioni non buone</u> , nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua, l'investimento garantisce anche una riduzione del <u>consumo d'acqua effettivo</u> definito dal bando	Inosservanza: esito negativo del test di riduzione del consumo effettivo.
In caso di realizzazione o miglioramenti di invasi: capacità utile massima di 50.000 mc per azienda. Sarà possibile realizzare anche più strutture (invasi) entro la capacità utile massima di 50.000 mc per azienda. Tali strutture dovranno comunque essere collegate tra loro e la modularità progettuale dovrà essere dimostrata dal punto di vista tecnico/idraulico.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Nei movimenti di terra necessari alla realizzazione di invasi aziendali, il materiale di scavo deve essere utilizzato nell'ambito della superficie aziendale del beneficiario o comunque per fini agricoli.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto (progetto).
Nella domanda di aiuto devono essere inseriti i riferimenti catastali delle superfici servite dall'intervento proposto.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Rispetto delle soglie minime di spesa ammissibile indicate dal bando.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme al Piano di investimento**
- **Conduzione dell'azienda**
- **Mantenimento della consistenza della superficie**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)



Realizzazione conforme al Piano di investimento

Realizzazione dell'operazione conformemente a quanto definito con il bando e a quanto indicato nel Piano Aziendale approvato.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.

Mantenimento della conduzione dell'azienda

Condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo.

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: abbandono della conduzione dell'azienda, salvo casi di cessione e/o subentro disciplinati dagli Indirizzi procedurali Generali del CSR 2023-2027.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Nel caso in cui alla cessazione della conduzione comprometta la stabilità dell'operazione, si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento.

Nel caso di cessione d'azienda e di subentro nell'impegno (oppure di non-subentro) si applica quanto previsto dal paragrafo 2.8.4, lettera D, degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027.

Mantenimento della consistenza della superficie

Mantenimento della consistenza della superficie (ettari) servita dall'impianto almeno per il periodo di stabilità dell'operazione;

Mantenimento, almeno per il periodo di stabilità delle operazioni finanziate, delle condizioni di ammissibilità relative a:

- Installazione di un contatore
- Investimento non connesso a prelievi sotterranei aziendali
- Risparmio idrico potenziale

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: riduzione della superficie servita dall'investimento; assenza di un contatore installato e funzionante; prelievo da pozzi aziendali connesso all'investimento; alterazione dell'investimento che compromette il risparmio idrico potenziale.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Gli obblighi elencati costituiscono elementi di stabilità dell'operazione.

Si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento.



*Azione D - Investimenti per il benessere animale***Condizioni di ammissibilità**

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata dal possesso di uno dei pertinenti requisiti indicati dal bando. Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore. Disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie oggetto di investimento strutturale.	Le presenti condizioni devono essere mantenute fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Criteri di ammissibilità dell'impresa a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario; c) conduzione dell'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale; d) dimensione economica aziendale pari ad almeno € 15.000 di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno € 20.000 di Produzione Standard totale nelle altre zone.	Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere mantenute fino alla conclusione delle operazioni. La condizione di ammissibilità d) riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
<i>Se previsto dal bando:</i> Le operazioni previste ai punti 8), 9), 10) del paragrafo 4.1 sono eleggibili nel bando esclusivamente nel caso in cui la somma della spesa ammissibile per tali operazioni non ecceda l'80% della spesa ammissibile totale. Pertanto, la spesa ammissibile minima per le operazioni di cui ai punti da 1) a 7) del paragrafo 4.1, non può essere inferiore al 20% della spesa ammissibile totale.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Sono ammessi investimenti che: a) migliorino le performance dell'azienda agricola sulla base del Piano Aziendale presentato in allegato alla domanda e redatto secondo le modalità indicate dal bando; b) rispettino le normative unionali, nazionali e regionali di settore; c) siano tecnicamente congruenti rispetto alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda e, quindi, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda; d) riguardino prodotti agricoli previsti dall'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Veneto e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Veneto. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in Veneto della/e coltura/e interessata/e all'investimento.	L'investimento deve essere realizzato secondo le specifiche riportate nel bando.



Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), volto a dimostrare che gli investimenti migliorino le performance dell'azienda, secondo i criteri stabiliti nel bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Con riferimento all'adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione, questi non devono avere già efficacia vincolante per il richiedente o devono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 73, comma 5. del Reg. UE 2021/2115 per il quale può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare i nuovi requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.	
<i>Se previsto dal bando:</i> Sono esclusi dal contributo di cui al presente intervento gli acquisti di fabbricati: a) fra società nelle quali almeno un socio di una società sia socio anche nell'altra società; b) da persone fisiche a società nella quale compagine sociale risulti presente il venditore; c) da società a persona fisica che risulti essere socia della medesima società; d) in ambito familiare e tra soggetti parenti e affini fino al 2° grado.	Tali acquisti di fabbricati costituiscono spesa non ammissibile. Devono essere comunque rispettate le soglie minime di spesa ammissibile relativamente alla presentazione della domanda di aiuto.
Rispetto delle soglie minime di spesa ammissibile indicate dal bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme al Piano di investimento**
- **Conduzione dell'azienda**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Realizzazione conforme al Piano di investimento Realizzazione dell'operazione conformemente a quanto definito con il bando e a quanto indicato nel Piano Aziendale approvato.
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato. Ambito di applicazione della riduzione: operazione.
Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione <u>In caso di rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato</u> , si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.

Mantenimento della conduzione dell'azienda Condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo.
Tipologia di controllo: ex post. Inosservanza: abbandono della conduzione dell'azienda, salvo casi di cessione e/o subentro disciplinati dagli Indirizzi procedurali Generali del CSR 2023-2027. Ambito di applicazione della riduzione: operazione.
Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione Nel caso in cui alla cessazione della conduzione comprometta la stabilità dell'operazione, si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento. Nel caso di cessione d'azienda e di subentro nell'impegno (oppure di non-subentro) si applica quanto previsto dal paragrafo 2.8.4, lettera D, degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027.



SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole

Condizioni di ammissibilità

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Essere iscritti nel Registro Imprese presso la CCIAA	Tali condizioni devono essere mantenute anche per il periodo di stabilità dell'operazione.
Essere iscritti nell'Anagrafe del Settore Primario	
Condurre l'UTE ubicata nel territorio regionale	
Le aziende zootecniche che svolgono attività di malga devono essere in possesso dello specifico codice identificativo della stessa, ai sensi del DPR 317/1996, rilasciato dall'AULSS competente;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Condurre un'impresa agricola che garantisca o superi soglie minime di dimensione aziendale in termini di produzione standard indicate dal bando	
Presentazione di un Progetto di investimento che fornisca gli elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento	
Gli interventi devono essere ubicati/detenuti all'interno dei beni fondiari di proprietà del richiedente o in affitto con contratto regolarmente registrato, già in corso di decorrenza e con scadenza non antecedente alla data di conclusione del periodo di stabilità dell'operazione	Tali condizioni devono essere mantenute anche per il periodo di stabilità dell'operazione.
L'intervento deve essere ubicato/detenuto nell'ambito del territorio regionale;	
<i>Condizioni per attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali:</i> le attività devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali dell'impresa agricola per l'ottenimento di prodotti non compresi nell'Allegato 1 del TFUE.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
<i>Condizioni per attività di ospitalità in alloggi agrituristici o spazi aziendali aperti quali agri-campeggi (se previsto dal bando) e attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande esclusivamente in malghe (L.r. n. 28/2012):</i> aver presentato, alla Regione del Veneto, il Piano agriturismo aziendale, o variazione allo stesso, di cui all'articolo 4 della Legge regionale 28/2012 coerente con gli interventi richiesti a finanziamento.	
<i>Condizioni per attività didattica in fattoria didattica (L.r. n. 28/2012):</i> presentazione di una relazione tecnica in cui venga descritta la finalità dell'investimento rispetto alla migliore attuazione del Progetto Didattico Aziendale. Tale relazione deve evidenziare il collegamento funzionale in termini qualitativi e quantitativi degli interventi proposti con i percorsi che saranno oggetto della comunicazione necessaria al fine dello svolgimento delle attività o dell'erogazione del servizio.	
<i>Condizioni per attività di turismo rurale (L.r. n. 28/2012):</i> aver presentato la comunicazione, o variazione alla stessa, ai fini del riconoscimento, dei requisiti per l'esercizio delle attività di turismo	



rurale e la relativa relazione tecnica alla Regione del Veneto coerente con gli interventi richiesti a finanziamento.	
<i>Condizioni per attività di enoturismo e/o oleoturismo (L.r. n. 28/2012):</i> aver presentato la SCIA nel Comune di competenza per lo svolgimento dell'attività di enoturismo, oleoturismo.	
<i>Condizioni per attività di agricoltura sociale in fattoria sociale (L.r. n. 14/2013):</i> nel caso di investimenti strutturali l'intervento è concesso al fine del raggiungimento dei requisiti necessari per l'erogazione del servizio, risulta quindi necessaria la presenza di una relazione tecnica che presenti i contenuti previsti dal bando.	
<i>Condizioni per l'ammodernamento delle attrezzature tecnologiche di cucina per la preparazione di pasti e/o spuntini in agriturismo</i> - aver presentato la SCIA nel Comune di competenza per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande in agriturismo; - presentazione di una relazione tecnica che, per le spese individuate alla lettera e) del paragrafo 4.3, dimostri il soddisfacimento delle condizioni previste al punto 2 del paragrafo 2.3.2 degli indirizzi procedurali generali.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Presentazione SCIA/riconoscimento dell'attività**
- **Mantenimento dei requisiti / dell'iscrizione all'elenco pertinente**
- **Agriturismo in malga: monticazione**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Presentazione SCIA/riconoscimento dell'attività

- *Attività di ospitalità in alloggi agrituristiche o spazi aziendali aperti (se previsto dal bando) quali agri-campeggi e attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande esclusivamente in malghe (L.r. n. 28/2012):* I richiedenti per gli investimenti relativi allo svolgimento di attività agrituristiche devono presentare la S.C.I.A. di inizio attività agrituristiche al S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune, entro la conclusione degli investimenti stessi.
- *attività didattica in fattoria didattica (L.r. n. 28/2012):* I richiedenti per gli investimenti relativi alle Fattorie didattiche devono aver conseguito il riconoscimento dell'attività di fattoria didattica e presentato S.C.I.A. al S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune, al più tardi, entro la conclusione degli investimenti stessi.
- *attività di turismo rurale (L.r. n. 28/2012):* I richiedenti per gli investimenti di turismo rurale devono presentare la relativa S.C.I.A. di inizio attività al S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune entro la conclusione degli investimenti stessi.
- *Attività di enoturismo/oleoturismo (L.r. n. 28/2012):* qualora l'investimento fosse funzionale ad una tipologia di attività non presente nella SCIA, aggiornamento della stessa entro la conclusione degli investimenti stessi.
- *Attività di agricoltura sociale in fattoria sociale (L.r. n. 14/2013):* I richiedenti devono risultare iscritti all'elenco regionale delle fattorie sociali, per le attività ed ambiti di cui alla richiesta di finanziamento, al più tardi, entro la conclusione degli investimenti stessi.

Tipologia di controllo: amministrativo.



Inosservanza: mancata presentazione o aggiornamento della SCIA e/o mancata iscrizione negli elenchi secondo i casi specifici entro il termine per la conclusione delle operazioni.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Il ritardato o mancato adempimento agli impegni previsti per i casi specifici entro il termine di conclusione dell'operazione comporta il "Ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento", che determina le riduzioni o l'esclusione previste al paragrafo 1.2.

Mantenimento dei requisiti / dell'iscrizione all'elenco pertinente

- *Attività di ospitalità in alloggi agrituristici o spazi aziendali aperti quali agri-campeggi (se previsto dal bando) e attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande esclusivamente in malghe (L.r. n. 28/2012):* Il riconoscimento dell'esercizio dell'attività agriturbistica previsto dall'art 23 della legge regionale n. 28/2012 deve essere mantenuto almeno per tutto il periodo di stabilità dell'operazione finanziata;
- *attività didattica in fattoria didattica (L.r. n. 28/2012):* L'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche deve essere mantenuta per tutto il periodo di stabilità dell'operazione finanziata;
- *attività di turismo rurale (L.r. n. 28/2012):* I requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di turismo rurale devono essere mantenuti per tutto il periodo di stabilità dell'operazione finanziata;
- *Attività di enoturismo o oleoturismo (L.r. n. 28/2012):* I requisiti previsti per l'esercizio delle attività di enoturismo e oleoturismo devono essere mantenuti per tutto il periodo di stabilità dell'operazione finanziata;
- *Attività di agricoltura sociale in fattoria sociale (L.r. n. 14/2013):* l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali deve essere mantenuta per tutto il periodo di stabilità dell'operazione finanziata
- *Ammodernamento delle attrezzature tecnologiche di cucina per la preparazione di pasti e/o spuntini in agriturismo:* I requisiti previsti per l'esercizio delle attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande in agriturismo devono essere mantenuti per tutto il periodo di stabilità dell'operazione finanziata.

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: perdita dei requisiti pertinenti o dell'iscrizione all'elenco pertinente durante il periodo di stabilità dell'operazione.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Il mantenimento dei requisiti pertinenti o dell'iscrizione all'elenco pertinente costituiscono elementi di stabilità dell'operazione.

Si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento.

Agriturismo in malga: monticazione

Svolgere annualmente, nel caso di malghe, l'attività di monticazione per almeno 60 giorni durante il periodo estivo, per tutto il periodo di stabilità dell'operazione finanziata. Il rispetto del presente obbligo viene valutato ai fini della verifica della stabilità dell'operazione finanziata;

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: mancato svolgimento annuale dell'attività di monticazione minima prevista.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Lo svolgimento annuale della monticazione costituisce elemento di stabilità dell'operazione.

Si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento.



SRD04 – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

Azione 1 “Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale”

Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua

Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti, comuni a tutte le azioni

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Condurre una UTE, come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503 in Regione Veneto.	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta durante la realizzazione dell'operazione.
Disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di investimento per tutto il periodo necessario alla realizzazione e mantenimento degli interventi, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda.	

Condizioni di ammissibilità delle operazioni, specifiche per la realizzazione di siepi (Azione 1)

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Superficie oggetto di investimento (SOI) massima ammissibile: 20% della SAT.	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta durante la realizzazione dell'operazione.
Superficie oggetto di investimento (SOI) minima ammissibile: 0,125 ha.	
Nella fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita (larga 5 metri nel “modulo base”), sono escluse le strade interpoderali e le superfici comunque non coltivabili.	
Al fine di garantire l'efficacia naturalistica e di filtro ambientale delle formazioni lineari o siepe, la superficie oggetto di investimento dovrà risultare contigua agli appezzamenti coltivati.	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta durante la realizzazione dell'operazione, e costituisce condizione di ammissibilità per l'adesione agli interventi SRA di mantenimento pertinenti.
Le specie impiegate negli interventi di introduzione di siepi devono appartenere all'Allegato tecnico 12.1	
Non sono ammissibili - Formazioni ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro; - Infrastrutture ecologiche già esistenti; - Siepi monospecifiche, comprese le alberature.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.



Condizioni di ammissibilità delle operazioni, specifiche per la realizzazione di boschetti (Azione 1)

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Superficie oggetto di investimento (SOI) massima ammissibile: - 10% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di boschetti; - 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di introduzione, nell'ambito della medesima domanda di siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di investimento per quanto riguarda la conservazione di boschetti non potrà superare il 10% della SAT.	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta durante la realizzazione dell'operazione.
Superficie oggetto di investimento (SOI) minima ammissibile: 0,1 ha, con superficie di ogni singolo corpo non inferiore a 0,05 ha e non superiore a 0,2 ha.	
SOI massima complessiva: 1ha	
La superficie non deve essere contigua ad altra superficie arboreo-arbustiva esistente o altri appezzamenti a bosco. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m.	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta durante la realizzazione dell'operazione, e costituisce condizione di ammissibilità per l'adesione agli interventi SRA di mantenimento pertinenti.
Al fine di garantire l'efficacia naturalistica e di filtro ambientale delle formazioni a boschetto, la superficie oggetto di investimento deve risultare contigua agli appezzamenti coltivati.	
Le specie impiegate negli interventi di introduzione di boschetti devono appartenere all'Allegato tecnico 12.1	
Non sono ammissibili - Boschetti ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro; - Boschetti già esistenti; - Boschetti monospecifici.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.

Condizioni di ammissibilità delle operazioni, specifiche per la riqualificazione della rete idraulica minore con vegetazione in alveo e ripariale (Azione 1)

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Superficie oggetto di investimento (SOI) minima ammissibile: 0,125 ha;	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta durante la realizzazione dell'operazione.
L'area di intervento è obbligatoriamente localizzata nelle vicinanze della rete idraulica con portata continua e tirante minimo tale da assicurare la costante presenza di movimento d'acqua nel sistema idrobiologico agricolo;	La condizione di ammissibilità riguarda il progetto presentato con la domanda di aiuto.



Il contenimento spondale del fossato da realizzare ex novo o ridimensionare deve avere una dimensione ed una larghezza al contermine corso d'acqua immissario tale da garantire le condizioni di sicurezza idraulica;	
L'eventuale dragaggio deve essere effettuato solo in casi di difficoltà di deflusso o di problematiche legate alla sicurezza idraulica, previa autorizzazione	
Il fossato di nuova realizzazione o oggetto di riqualifica, deve essere collegato alla rete idraulica attraverso appositi manufatti (chiaviche, sifoni e sostegni), e avere uno sviluppo meandriforme consentendo la creazione di zone caratterizzate da diversa velocità di corrente;	
Le specie impiegate per operazioni aziendali di riqualificazione della rete idraulica minore devono appartenere alle specie elencate negli Allegati tecnici 12.3 e 12.4 del bando.	
Il sistema vegetazionale ripario/macrofitico dovrà essere costituito da almeno 5 specie.	

Condizioni di ammissibilità delle operazioni, specifiche per la creazione di aree umide (Azione 1)

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
L'investimento è proposto e realizzato sulla base di un Progetto che deve dimostrare la correlazione, intesa sia dal punto di vista strutturale che funzionale, con l'Intervento SRA10 – Gestione attiva di infrastrutture ecologiche già in corso di impegno in capo al medesimo soggetto richiedente. In alternativa, l'investimento è proposto e realizzato sulla base di un Progetto che deve dimostrare la correlazione con l'Intervento SRA10, Azione 10.4 “Prati umidi e zone umide” (sulla base di correlato impegno assunto al mantenimento della zona umida in oggetto nelle annate successive alla realizzazione, attraverso l'adesione all'intervento agro-climatico-ambientale citato). La creazione di zone umide include quali possibili elementi: I. Costituzione di sistemi fitodepurativi a flusso superficiale o subsuperficiale; II. Piantumazione di macrofite idonee ad ambienti acquatici quali: <i>Phragmites australis</i>, <i>Typha latifolia</i>, <i>Scirpus lacustris</i>, <i>Scirpus robustus</i>, <i>Scirpus validus</i>; III. Realizzazione di uno dei seguenti manufatti: arginelli perimetrali di contenimento delle acque, che interrompono la rete scolante esistente assecondando pertanto il ristagno delle acque meteoriche per il loro contenimento; chiaviche atte ad assicurare il ricambio ed evitare eccessivi e repentini innalzamenti del livello dell'acqua in caso di pioggia durante il periodo riproduttivo dell'avifauna; IV. Le sponde devono essere dolcemente degradanti, con una pendenza al di sotto dei 10°; V. Sinuosità delle rive, cioè un elevato rapporto tra lunghezza delle rive e superficie della zona umida	La condizione di ammissibilità riguarda il progetto presentato con la domanda di aiuto.



VI.	Fondali con profondità variabile tra 5 centimetri e 200 centimetri;	
VII.	Presenza di isole, cioè di superfici completamente circondate dall'acqua, con rive dolcemente degradanti e di zone fangose semi-affioranti adatte all'alimentazione, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica.	

Condizioni di ammissibilità delle operazioni, specifiche per la realizzazione di Altri investimenti a favore della fauna selvatica: installazione di strutture atte a favorire la riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico (Azione 1).

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
È ammissibile la realizzazione di manufatti indirizzati al riparo delle specie selvatiche vertebrate ed invertebrate o passaggi sicuri per la fauna quali: a) nidi artificiali; b) barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna; c) realizzazione e ripristino di muretti a secco per il riparo di salamandre e biacchi.	La condizione di ammissibilità riguarda il progetto presentato con la domanda di aiuto.

Condizioni di ammissibilità delle operazioni, specifiche per la realizzazione di fasce tampone (Azione 2)

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Superficie oggetto di investimento (SOI) massima ammissibile: 20% della SAT.	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta durante la realizzazione dell'operazione.
Superficie oggetto di investimento (SOI) minima ammissibile: 0,125 ha.	
Il progetto di formazione lineare deve prevedere: i. Una fascia arborea/arbustiva monofilare considerata per convenzione di larghezza pari a m 1; ii. Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, di larghezza complessiva pari a m 5. Sono in ogni caso escluse le superfici comunque non coltivabili. Sulla superficie oggetto d'investimento dovrà essere comunque assicurata un'ampiezza dell'area complessiva di rispetto, comprensiva delle fasce inerbita e fasce arboree/arbustive, pari a 6 mq/ml. Nella fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita (larga 5 metri nel "modulo base"), sono escluse le strade interpoderali e le superfici comunque non coltivabili.	La condizione deve essere mantenuta durante la realizzazione dell'operazione.
Per quanto riguarda le distanze di impianto il progetto rispetta i seguenti vincoli, nonché assicura sul filare la presenza di almeno due delle tipologie sotto descritte (i-iii): i. distanza tra due soggetti arbustivi successivi sulla fila compresa tra 0,5 e 2 metri;	



ii. distanza tra due soggetti a ceppaia, sulla fila, non inferiore a 2 metri e non superiore a 4 metri; iii. distanza tra due soggetti arborei, sulla fila, compresa tra 4 e 8 metri;	La realizzazione non conforme determina l'inammissibilità della porzione di infrastruttura ecologica interessata. Rimane valida la condizione relativa alla dimensione minima.
Al fine di garantire l'efficacia naturalistica e di filtro ambientale delle formazioni lineari o siepe, la superficie oggetto di investimento dovrà risultare contigua agli appezzamenti coltivati.	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta durante la realizzazione dell'operazione, e costituisce condizione di ammissibilità per l'adesione agli interventi SRA di mantenimento pertinenti.
Le specie impiegate negli interventi di introduzione di fasce tampone devono appartenere alle specie elencate nel pertinente Allegato tecnico del bando	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta durante la realizzazione dell'operazione.
Non sono ammissibili - Formazioni ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro; - Fasce tampone già esistenti; - Fasce tampone monospecifiche, comprese le alberature.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.

Impegni e obblighi (comuni alle Azioni 1 e 2)

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Divieto d'uso di fanghi/rifiuti**
- **Domanda di adesione all'intervento SRA10 del CSR 2023-2027**
- **Stabilità dell'operazione**

Divieto d'uso di fanghi/rifiuti

Rispettare il divieto di impiegare sulle superfici ad intervento alcun tipo di fanghi in agricoltura ex D. Lgs n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: uso delle sostanze vietate sulle superfici di realizzazione dell'investimento non produttivo.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



Domanda di adesione all'intervento SRA10 del CSR 2023-2027

Una volta concluso l'operazione, con l'eccezione della categoria degli investimenti "Altri investimenti a favore della fauna selvatica", presentare la domanda di aiuto per i pertinenti azioni dell'intervento SRA10 del CSR 2023-2027.

Tutti gli investimenti realizzati attraverso l'intervento SRD04, con l'eccezione degli "Altri investimenti a favore della fauna selvatica" devono, una volta conclusi, essere poi oggetto di domanda per le corrispondenti azioni dell'intervento SRA10, che prevedono l'assunzione di impegni quinquennali, secondo lo schema riportato nel bando.

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: mancata presentazione di domanda per la pertinente azione dell'intervento SRA10 relativa al mantenimento dell'investimento.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "intermedie". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Nota: in caso di mancata presentazione della domanda per l'intervento SRA10, si applica comunque il principio di stabilità dell'operazione per l'investimento realizzato. Pertanto l'investimento va mantenuto per il periodo di stabilità di cui al seguente riquadro.

Stabilità dell'operazione

La durata del periodo di stabilità degli investimenti non produttivi è pari a 3 anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo. Per tale periodo si applica il paragrafo 2.8.1 della Sez. II degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR.

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: si veda il paragrafo 3 del presente documento.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento.



SRD 05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

Condizioni di ammissibilità comuni a tutte le azioni

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie oggetto dell'operazione	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Il richiedente di cui al punto b) del paragrafo 3.1 (del bando) deve avere acquisito atto di assenso all'esecuzione dell'investimento da parte del titolare del diritto reale	
Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente deve essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti.	
La domanda di sostegno deve essere corredata da un "Piano di investimento", redatto in coerenza con le Linee Guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale di cui al DM MIPAAF del 17/05/2022 e con le Linee guida europee per "Afforestation and Reforestation" nonché secondo i dettagli definiti nell'allegato tecnico 12.2. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.	
L'investimento è riconosciuto sulle superfici agricole così come definite ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento UE n. 2115/2021.	
L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboschimento, reversibili al termine del turno culturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto e sia caduto al taglio il soprassuolo preesistente.	L'inserimento di specie esotiche invasive comporta la perdita del requisito.
Non è consentito l'uso di specie esotiche invasive riconosciute a livello unionale dal Reg. UE n.1143/2014 e successive integrazioni e recepito con il D.lgs. n. 230/2017.1	
Per motivi di carattere fitosanitario non è ammesso l'impiego di Nocciolo e Ontano	L'inserimento di nocciolo o ontano comporta la perdita del requisito
Non sono ammessi investimenti che prevedono l'utilizzo di pacciamatura non biodegradabile.	L'utilizzo di pacciamatura non biodegradabile comporta la perdita del requisito.
Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli impianti di arboricoltura da legno come definita all'art 3 comma 2 lettera n) del D.lgs. n. 34/2018, impianti di Short Rotation Coppice e Short Rotation Forestry, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.	La presenza di tali impianti comporta la perdita del requisito.



Azione SRD05.1 - Imboschimenti naturaliformi

Si applicano le condizioni di ammissibilità comuni a tutte le azioni e le seguenti condizioni di ammissibilità specifiche.

Condizioni di ammissibilità specifiche dell'azione

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli imboschimenti naturaliformi devono essere costituiti da popolamenti polispecifici di specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato, comprese piante micorizzate, comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area (https://www.actaplantarum.org/schede/schede_new.php)	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
La superficie oggetto di investimento (SOI) viene identificata nel Piano di investimento e, ove non coincidente con i confini dell'appezzamento, può comprendere una fascia di rispetto di 3 metri rispetto al altre colture circostanti.	
L'impianto ai sensi dell'art 3 del D.lgs. 34/2018, deve avere larghezza media non inferiore a 20 metri e prevedere una copertura arborea forestale, a piantagione affermata, maggiore del 20 per cento	Il mancato rispetto della copertura forestale comporta la perdita del requisito
La densità di impianto deve essere almeno di 1200 piante ad ettaro; il numero minimo di arboree ad ettaro deve essere superiore a 800 piante.	Il mancato rispetto di densità minima di piante arboree comporta la perdita del requisito
L'investimento deve prevedere l'utilizzo di piantine dell'età massima di 4 anni in pane di terra, o parti di piante (astoni, talee) per le specie a propagazione vegetativa	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Non sono ammissibili domande di sostegno per superfici complessive di dimensione inferiore a 1 ettaro accorpato;	Il riscontro di una superficie inferiore a 1 ha comporta la perdita del requisito
Qualora l'investimento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, devono essere adottati schemi e sesti d'impianto conformi alle prescrizioni da esse fornite	Non sono inquadrabili inosservanze durante il periodo di realizzazione, poiché tali condizioni di ammissibilità riguardano la presentazione della domanda di aiuto
In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale l'Autorità concedente deve esprimere l'atto di assenso alla realizzazione dell'investimento	
Non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme al Piano di investimento**
- **Stabilità dell'operazione**
- **Materiale di propagazione vegetale**



Realizzazione conforme al Piano di investimento

- Realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" finanziato.
- Non è ammessa la sostituzione/modifica delle particelle catastali in cui realizzare l'impianto proposto, successivamente al finanziamento della domanda

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili in quanto non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano finanziato.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di rendicontazione di spese non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.

Stabilità dell'operazione

- Non modificare la destinazione d'uso delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo di stabilità dell'operazione in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento.
- A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato il periodo di stabilità dell'operazione, come disciplinato nel pertinente capitolo degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027, di 15 anni.

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: si veda il paragrafo 3 del presente documento.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento.

Materiale di propagazione vegetale

- Presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.lgs. 10 novembre 2003, n. 386.
- L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.lgs. 386/03, alla D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004 e s.m.i., al Regolamento (UE) 2016/2031 e al D.lgs. n. 19/2021.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata conservazione in azienda del Cartellino del Produttore.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



Azione SRD05.2 - Arboricoltura da legno

Si applicano le condizioni di ammissibilità comuni a tutte le azioni e le seguenti condizioni di ammissibilità specifiche.

Condizioni di ammissibilità specifiche dell'azione

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
L'impianto deve essere costituito da popolamenti puri o misti di specie forestali arboree, eventualmente corredate da specie arbustive, autoctone, di antico indigenato (https://www.actaplantarum.org/schede/schede_new.php) o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, compresi cloni e piante micorizzate.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
La superficie oggetto di investimento (SOI) viene identificata nel Piano di investimento e, ove non coincidente con i confini dell'apezzamento, può comprendere una fascia di rispetto di 3 metri rispetto al altre colture circostanti.	
Il piano di investimento deve prevedere un periodo di permanenza dell'impianto di durata superiore o uguale a quella indicata dal bando.	
La densità di impianto deve rispettare le soglie indicate dal bando.	Il mancato rispetto delle soglie di densità di piante arboree comporta la perdita del requisito
Non sono ammissibili domande di sostegno per superfici di dimensione inferiore a 0,5 ettari accorpati	il riscontro di una superficie inferiore a 0,5 ha comporta la perdita del requisito
Qualora l'investimento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, devono essere adottati schemi e sesti d'impianto conformi alle prescrizioni da esse fornite	Non sono inquadrabili inosservanze durante il periodo di realizzazione, poiché tali condizioni di ammissibilità riguardano la presentazione della domanda di aiuto
In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale l'Autorità concedente deve esprimere l'atto di assenso alla realizzazione di piantagioni di arboricoltura da legno.	
Non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme al Piano di investimento**
- **Condizione delle superfici**
- **Materiale di propagazione vegetale**
- **Imboschimenti a ciclo breve: cure culturali**



Realizzazione conforme al Piano di investimento

- Realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" finanziato.
- Non è ammessa la sostituzione/modifica delle particelle catastali in cui realizzare l'impianto proposto, successivamente al finanziamento della domanda

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili in quanto non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano finanziato.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di rendicontazione di spese non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.

Conduzione delle superfici

La conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuta dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: perdita temporanea o permanente del titolo di conduzione, salvo casi di cessione e/o subentro disciplinati dagli Indirizzi procedurali Generali del CSR 2023-2027.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Nel caso in cui alla cessazione della conduzione comprometta la stabilità dell'operazione, si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento.

Nel caso di cessione d'azienda e di subentro nell'impegno (oppure di non-subentro) si applica quanto previsto dal paragrafo 2.8.4, lettera D, degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027.

Materiale di propagazione vegetale

- Presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.lgs. 10 novembre 2003, n. 386.
- L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.lgs. 386/03, alla D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004 e s.m.i., al Regolamento (UE) 2016/2031 e al D.lgs. n. 19/2021.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata conservazione in azienda del Cartellino del Produttore.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



Imboschimenti a ciclo breve: cure culturali

Realizzare le cure culturali necessarie al fine di garantire l'attecchimento e l'accrescimento del giovane popolamento, negli anni successivi all'impianto:

1. risarcimento delle fallanze, al fine di garantire almeno il numero minimo di soggetti arborei previsti per gli impianti (200 piante/ha) e comunque una densità di impianto congruente con il Piano di investimento, utilizzando la medesima specie/varietà o clone previste nell'impianto iniziale;
2. contenimento della vegetazione concorrente;
3. irrigazioni di soccorso;
4. interventi fitosanitari;
5. divieto di effettuare altri tipi di coltivazione ad eccezione dell'inerbimento;
6. divieto di pascolo

Tipologia di controllo: amministrativo ed ex post.

Inosservanza: densità incoerente con il Piano di investimento dovuta a fallanze non risarcite (in caso di densità inferiore alla soglia minima la domanda decade per mancato rispetto della relativa condizione di ammissibilità); evidenze di mancato controllo della vegetazione concorrente e/o di mancanza di irrigazione di soccorso, salvo eventi eccezionali di siccità riconosciuti dall'Autorità competente, e/o di mancanza di interventi fitosanitari; evidenze di altri tipi di coltivazione o pascolo.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato per ciascun impegno o gruppo di impegni.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	inosservanza su superficie maggiore del 20% della superficie totale.	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	Inosservanza su superficie minore o uguale al 20% della superficie totale.	Bassa: 1
Gravità:	pascolo e/o altre coltivazioni	Alta: 5
	Fallanze non risarcite	Media: 3
	Presenza di vegetazione infestante e/o patologie	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza è valutata sempre di durata "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



Azione SRD05.3 - Agroforestry

Si applicano le condizioni di ammissibilità comuni a tutte le azioni e le seguenti condizioni di ammissibilità specifiche.

Condizioni di ammissibilità specifiche dell'azione

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Il piano di investimento deve prevedere un periodo di permanenza dell'impianto superiore alla durata prevista nel bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
L'impianto deve essere realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato (https://www.actaplantarum.org/schede/schede_new.php) o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, compresi cloni e piante micorizzate.	
La superficie oggetto di investimento (SOI) è data dall'insieme dell'appezzamento agricolo e degli elementi arborei in esso inseriti, come identificata nel Piano degli investimenti. Nella SOI non sono computate le superfici già occupate da infrastrutture ecologiche (es. fasce tampone, siepi, filari, boschetti).	Fasce tampone, siepi, filari e boschetti preesistenti costituiscono superfici non ammissibili nel progetto.
La componente arborea deve avere una densità non inferiore a 50 e non superiore a 150 piante arboree ad ettaro distribuita in ordine sparso, filari, gruppi o sestri di impianto regolari.	Il mancato rispetto delle soglie di densità di piante arboree comporta la perdita del requisito
Non sono ammissibili domande di sostegno per superfici complessive di dimensione inferiore a 1 ettaro accorpato; l'ettaro si considera comprensivo delle componenti agricola e forestale.	Il riscontro di una superficie inferiore a 1 ha comporta la perdita del requisito

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme al Piano di investimento**
- **Condizione delle superfici**
- **Materiale di propagazione vegetale**

Realizzazione conforme al Piano di investimento - Realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" finanziato. - Non è ammessa la sostituzione/modifica delle particelle catastali in cui realizzare l'impianto proposto, successivamente al finanziamento della domanda
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili in quanto non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano finanziato. Ambito di applicazione della riduzione: operazione.
Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione In caso di rendicontazione di spese non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.



Conduzione delle superfici

La conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuta dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: perdita temporanea o permanente del titolo di conduzione, salvo casi di cessione e/o subentro disciplinati dagli Indirizzi procedurali Generali del CSR 2023-2027.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Nel caso in cui alla cessazione della conduzione comprometta la stabilità dell'operazione, si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento.

Nel caso di cessione d'azienda e di subentro nell'impegno (oppure di non-subentro) si applica quanto previsto dal paragrafo 2.8.4, lettera D, degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027.

Materiale di propagazione vegetale

- Presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.lgs. 10 novembre 2003, n. 386.
- L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.lgs. 386/03, alla D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004 e s.m.i., al Regolamento (UE) 2016/2031 e al D.lgs. n. 19/2021.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata conservazione in azienda del Cartellino del Produttore.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



SRD 06 – Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo

Azione 1 -Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico

Condizioni di ammissibilità

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
(1.) Possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. (3.) Disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie oggetto di investimento strutturale.	Le presenti condizioni devono essere mantenute fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate
(2.) Possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata dal possesso di uno dei pertinenti requisiti indicati dal bando.	
Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore. <i>Se previsto dal bando:</i> Nel caso di ATI, ATS e contratti di rete, tutti gli aderenti devono possedere i requisiti di cui ai punti 1. e 2. I contratti di rete devono assumere la tipologia di rete-soggetto.	Specifica dei requisiti relativi alla qualifica IAP e alle competenze professionali.
Criteri di ammissibilità dell'impresa a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario; c) conduzione dell'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale; <i>se previsto dal bando:</i> d) possesso di codice di allevamento rilasciato dalla ASL competente; e) praticare attività di allevamento commerciale ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 28 giugno 2022 articolo 2, comma 1, lett. c), svolta da un operatore che alleva suini in uno stabilimento; f) possesso di documentazione rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL competente che attesta che l'allevamento oggetto di domanda rispetta le norme di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini di cui al decreto del ministero della salute 28 giugno 2022; g) gli allevamenti oggetto degli interventi non devono essere di tipo semibrado, così come definito dal Decreto del ministero della Salute 22 giugno 2022 articolo 2 comma 1 lettera d) punto ii); h) gli allevamenti oggetto degli interventi non devono essere di tipo familiare, così come definito dal Decreto del ministero della Salute 22 giugno 2022 articolo 2 comma 1 lettera b).	Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere mantenute fino alla conclusione delle operazioni. Le rimanenti condizioni riguardano la presentazione della domanda di aiuto.



Sono ammessi investimenti che - rispettino le normative unionali, nazionali e regionali di settore - rispettino la soglia minima di spesa ammissibile.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
<i>Se previsto dal bando:</i> Sono ammessi investimenti che: migliorino la biosicurezza negli allevamenti suini sulla base del Progetto di investimento presentato in allegato alla domanda. Il soggetto richiedente deve presentare un Progetto di investimento, volto a dimostrare che gli investimenti migliorino la biosicurezza dell'azienda in riferimento a quanto previsto dal regolamento UE 2023/594 e al sistema Classyfarm.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme al Progetto di investimento**
- **Mantenimento della conduzione dell'azienda** (*applicabile solo se previsto dal bando*)
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Realizzazione conforme al Progetto di investimento Realizzare l'operazione conformemente a quanto indicato nel Progetto di investimento finanziato.
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato. Ambito di applicazione della riduzione: operazione.
Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione <u>In caso di rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato</u>, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.

Mantenimento della conduzione dell'azienda Condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo. (<i>applicabile solo se previsto dal bando</i>)
Tipologia di controllo: ex post. Inosservanza: abbandono della conduzione dell'azienda, salvo casi di cessione e/o subentro disciplinati dagli Indirizzi procedurali Generali del CSR 2023-2027. Ambito di applicazione della riduzione: operazione.
Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione Nel caso in cui alla cessazione della conduzione comprometta la stabilità dell'operazione, si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento. Nel caso di cessione d'azienda e di subentro nell'impegno (oppure di non-subentro) si applica quanto previsto dal paragrafo 2.8.4, lettera D, degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027.



SRD 11 – Investimenti non produttivi forestali*Azione SRD 11.1 - Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie oggetto dell'operazione	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
I richiedenti di cui al punto b) del paragrafo 3.1 (del bando) devono avere acquisito atto di assenso per la realizzazione dell'iniziativa da parte del titolare del diritto reale	
Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente deve essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti.	
Le Unioni Montane/Comunità Montane che presentano domanda per conto di Comuni, oltre alla delega alla realizzazione dell'iniziativa, devono essere in possesso di documentazione concessoria in base alla quale l'UM/CM risulti unica responsabile delle superfici oggetto degli investimenti proposti, almeno fino alla scadenza del periodo di stabilità delle operazioni	
La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti nell'allegato tecnico 12.2. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;	
Gli investimenti devono interessare le superfici forestali e le aree ad esse assimilate, così come definite dagli articoli 3, comma 3, e 4 del D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);	
Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle prescrizioni regionali di cui al Reg. n. 2/2020 (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale - PMPF). Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS vengono riportate in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.	
Le attività ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa superficie per la medesima azione per tutta la durata del CSR 2023-2027;	
Non sono ammissibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile è inferiore alla soglia individuata nel bando e/o il punteggio minimo sia inferiore a quello indicato al paragrafo 6.1 del bando.	
Gli investimenti selvicolturali, devono essere autorizzati in base ad un Progetto di taglio secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del Regolamento regionale n. 2/2020 (PMPF) dall'Autorità Forestale competente. Il progetto di taglio deve contenere chiare indicazioni sulle modalità di	



esbosco (tipologia ed indicazioni in planimetria del numero e della disposizione di eventuali linee di esbosco). (...)	
- Gli investimenti devono essere cantierabili, come indicato nel documento degli Indirizzi Procedurali Generali. - Qualora l'investimento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, devono essere adottate le prescrizioni da esse fornite. - In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale l'Autorità concedente l'area deve esprimere l'atto di assenso alla realizzazione dell'investimento.	
I soggetti di castagno interessati dall'investimento devono essere georeferenziati secondo le indicazioni riportate nel pertinente allegato tecnico del bando	
La superficie d'investimento può anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore a 0,5 ettari ciascuno; solo in caso di investimenti su soggetti di castagno l'area dei singoli corpi è ridotta a 0,1 ettari ciascuno.	
Non sono ammessi: i. investimenti nei castagneti da frutto in attualità di coltura (riferimento D.lgs. n. 34/2018 art. 5), ii. gli investimenti a macchiatico positivo, iii. lotti ordinari, iv. interventi sulla massa principale (es. soggetti a fine turno, soggetti dominanti), v. operazioni di innesto, vi. investimenti di ripristino di danni causati da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, quali dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie, ecc. vii. investimenti di consolidamento realizzati in cave o ex cave, seppur in area boscata	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme al Piano di investimento**
- **Materiale di propagazione vegetale**
- **Informazione e comunicazione al pubblico** (si veda il paragrafo 1.3)
- **Conduzione delle superfici**

Realizzazione conforme al Piano di investimento Realizzare e mantenere per tutto il periodo di stabilità dell'operazione gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" finanziato.
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili in quanto non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano finanziato. Ambito di applicazione della riduzione: operazione.
Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione In caso di rendicontazione di spese non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa. Si applica inoltre quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento relativamente alla stabilità dell'operazione.



Materiale di propagazione vegetale

Qualora per operazioni di rinfoltimento/ sotto piantagione siano utilizzate specie soggette all'applicazione del D.lgs. 10 novembre 2003, n. 386, presso la sede del beneficiario deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata conservazione in azienda del Cartellino del Produttore.

Ambito di applicazione della riduzione: importo relativo agli investimenti di rinfoltimento/sottopiantagione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Conduzione delle superfici

Il diritto alla conduzione delle superfici oggetto di investimento deve essere mantenuto, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: perdita temporanea o permanente del titolo di conduzione, salvo casi di cessione e/o subentro disciplinati dagli Indirizzi procedurali Generali del CSR 2023-2027.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Nel caso in cui alla cessazione della conduzione comprometta la stabilità dell'operazione, si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento.

Nel caso di cessione d'azienda e di subentro nell'impegno (oppure di non-subentro) si applica quanto previsto dal paragrafo 2.8.4, lettera D, degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027.



Azione SRD 11.2 - Miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'uso multifunzionale del bosco

Condizioni di ammissibilità

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie oggetto dell'operazione oppure essere individuato o delegato alla realizzazione dell'iniziativa	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
I richiedenti di cui al punto b) del paragrafo 3.1 (del bando) devono avere acquisito atto di assenso per la realizzazione dell'iniziativa da parte del titolare del diritto reale	
Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente deve essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti.	
Le Unioni Montane/Comunità Montane che presentano domanda per conto di Comuni, oltre alla delega alla realizzazione dell'iniziativa, devono essere in possesso di documentazione concessoria in base alla quale l'UM/CM risulti unica responsabile delle superfici oggetto degli investimenti proposti, almeno fino alla scadenza del periodo di stabilità delle operazioni	
Per le domande di adesione all'Intervento SRD11.2 presentate nell'ambito del Pacchetto Insediamento Selvicoltura, sussistono i criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti nell'ambito dell'Intervento SRE03	
La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti nell'allegato tecnico 12.2. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;	
- Gli investimenti devono interessare le superfici forestali e le aree ad esse assimilate, così come definite dagli articoli 3, comma 3, e 4 del D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali); - Per le strutture a sviluppo lineare, l'intervento può interessare anche aree non boscate, quando l'investimento ricade almeno per il 50% in area boscata o assimilata; - Per le strutture a sviluppo puntuale l'investimento può essere ubicato anche in aree non boscate purché funzionalmente connesso all'area forestale e contiguo alla viabilità silvopastorale oggetto di investimento;	
Le attività ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa superficie per la medesima azione per tutta la durata del CSR 2023-2027;	
- L'investimento deve rispondere ai requisiti riportati nel Decreto interministeriale MIPAAF, MIC e MiTE del 28/10/2021 recante "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecniche costruttive della viabilità forestale e silvopastorale delle operazioni connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale" (DM Viabilità); - La conformità al comma 2 dell'art. 3 del DM viabilità è ottemperata nel caso l'eventuale asfaltatura si estenda per un tratto inferiore al 30% della lunghezza totale della strada e riguardi:	



i. tratti con pendenza superiore al 16%; ii. tornanti e/o attraversamenti di rii o vallecole (c.d. “corde molli”); - In caso di adeguamento di tratti di viabilità forestale o silvopastorale già esistente precedentemente asfaltata per tratti superiori al 30%, la conformità al comma 2 dell’art. 3 del DM viabilità è altresì ottemperata solo qualora l’investimento non preveda asfaltatura;	
Gli investimenti devono essere cantierabili, come indicato nel documento degli Indirizzi Procedurali Generali.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme al Piano di investimento**
- **Funzionalità e accesso pubblico**

Realizzazione conforme al Piano di investimento - Realizzare e mantenere l’operazione conformemente a quanto indicato nel “Piano di investimento” finanziato. - Non è ammessa la sostituzione/modifica delle particelle catastali in cui realizzare l’impianto proposto, successivamente al finanziamento della domanda
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili in quanto non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano finanziato. Ambito di applicazione della riduzione: operazione. Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione In caso di rendicontazione di spese non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa. Si applica inoltre quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento relativamente alla stabilità dell’operazione.

Funzionalità e accesso pubblico Garantire la funzionalità e un uso/accesso pubblico e gratuito per gli investimenti realizzati, per il periodo di stabilità dell’operazione previsto dal bando.
Tipologia di controllo: amministrativo ed ex post. Inosservanza: l’investimento non è funzionale o è impedito l’uso/accesso pubblico e gratuito alla viabilità realizzata o interessata dagli investimenti Ambito di applicazione della riduzione: operazione. Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione Il libero accesso è considerato una funzionalità da mantenere per il periodo di stabilità dell’operazione. In caso di inosservanza rilevata, l’organismo pagatore richiede al beneficiario un’azione correttiva ai sensi dell’art. 15, comma 9, del D.M. n. 93348/2024 entro 30gg dalla comunicazione e sospende l’applicazione della sanzione. Se non è posto rimedio all’inosservanza entro il termine comunicato, si applica il recupero dell’aiuto secondo le disposizioni del paragrafo 3 del presente documento.



SRD 12 – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino dei danni foreste*Azione SRD 12.2 - Ripristino del potenziale forestale danneggiato**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie oggetto dell'operazione oppure essere individuato o delegato alla realizzazione dell'iniziativa.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
I richiedenti di cui al punto b) e c) del paragrafo 3.1 (del bando) devono avere acquisito atto di assenso per la realizzazione dell'iniziativa da parte del titolare del diritto reale.	
Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente deve essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti.	
Le Unioni Montane/Comunità Montane che presentano domanda per conto di Comuni, oltre alla delega alla realizzazione dell'iniziativa, devono essere in possesso di documentazione concessoria in base alla quale l'UM/CM risulti unica responsabile delle superfici oggetto degli investimenti proposti, almeno fino alla scadenza del periodo di stabilità delle operazioni.	
Per le domande di adesione all'Intervento SRD12.2 presentate nell'ambito del Pacchetto Insieme Selvicoltura, sussistono i criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti nell'ambito dell'Intervento SRE03.	
La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti nell'allegato tecnico 12.3. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;	
Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle prescrizioni regionali di cui al Reg. n. 2/2020 (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale - PMPF). Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS vengono riportate in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Per la natura e contingenza degli investimenti previsti dal presente intervento non è richiesta l'obbligatorietà della presenza di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti.	
Il sostegno interessa le aree colpite o danneggiate da disturbi o calamità intervenuti non più di 5 anni antecedenti il termine per la presentazione della domanda e il cui danno è riconosciuto dall'Autorità/Ente preposto, che si esprime in merito alla natura, all'entità del danno e alla data dell'evento.	
- Il sostegno deve interessare le superfici forestali e le superfici ad esse assimilate, così come definite dagli articoli 3, comma 3, e 4 del D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali); - Sono ammissibili investimenti che interessino parzialmente aree non boscate, quando riguardano aree aperte contigue al bosco; in questi casi, gli investimenti devono interessare un'area che comunque ricada per più del 50% in bosco o in area assimilata a bosco	
Gli investimenti selvicolturali devono essere autorizzati secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del Regolamento regionale n. 2/2020 (PMPF) dall'Autorità Forestale competente. Le richieste di autorizzazione devono essere redatte utilizzando la modulistica reperibile al link https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/selvicoltura	



Nel caso di investimenti di rinfoltimento e rimboschimento il richiedente è tenuto a trasmettere all'Autorità forestale competente apposita relazione tecnica, che verrà valutata ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 delle PMPF.	
Sono considerate ammissibili le spese per investimenti avviati a partire dal giorno successivo all'evento calamitoso.	
Qualora l'investimento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, devono essere adottate le prescrizioni da esse fornite.	
In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale l'Autorità concedente l'area deve esprimere l'atto di assenso alla realizzazione dell'investimento.	
Il danno al soprassuolo deve aver interessato almeno il 20% del potenziale forestale inteso come massa cormometrica presente all'interno della superficie interessata dal disturbo e certificato dall'Autorità/Ente competente.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme**
- **Materiale di propagazione vegetale**

Realizzazione conforme al Piano di investimento - Realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" finanziato. - Non è ammessa la sostituzione/modifica delle particelle catastali in cui realizzare l'impianto proposto, successivamente al finanziamento della domanda
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili in quanto non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano finanziato. Ambito di applicazione della riduzione: operazione. Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione In caso di rendicontazione di spese non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.

Materiale di propagazione vegetale - Presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.lgs. 10 novembre 2003, n. 386. - L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.lgs. 386/03, alla D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004 e s.m.i., al Regolamento (UE) 2016/2031 e al D.lgs. n. 19/2021.
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: mancata conservazione in azienda del Cartellino del Produttore. Ambito di applicazione della riduzione: operazione. Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



SRD 14 – Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali**Condizioni di ammissibilità**

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve: a) essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; b) essere iscritto nell'Anagrafe del Settore Primario; c) essere titolare di Partita IVA; d) non esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del cc; e) presentare, in visura camerale, il Codice ATECO 01.61.00 "Attività di supporto alla produzione vegetale"; relativo alla classificazione delle attività economiche; f) dichiarare reddito d'impresa per lo svolgimento di attività di impresa agromeccanica; g) avere almeno una unità locale/operativa nel territorio regionale;	Relativamente alla lettera d), si veda l'obbligo di mantenimento. Le rimanenti condizioni riguardano la sola presentazione della domanda di aiuto, fermo restando il rispetto della stabilità dell'operazione.
Gli interventi devono essere finalizzati ad un'agricoltura conservativa, di precisione e / o a ridotto impatto ambientale in coerenza con quanto indicato nella descrizione dell'intervento all'interno del bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Le attrezzature, di cui ai numeri 2), 3), 4) del paragrafo 4.1, devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti che consentano l'adozione di tecnologie "Agricoltura 4.0": a. essere dotate di protocollo di comunicazione ISOBUS o equivalente; b. presentare un sistema di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita; c. presenza di sistema di guida automatica o semi automatica; d. presenza di sistema di telemanutenzione e/o di telediagnosi; e. presenza di sistemi per il controllo a rateo variabile; f. sensoristica dedicata, tecnologia IoT e sistemi basati sul Cloud.	
Rispetto delle soglie minime di spesa ammissibile indicate dal bando.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme**
- **Attività non agricola**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Realizzazione conforme Realizzazione dell'operazione conformemente a quanto definito con il bando e con il provvedimento di concessione dell'aiuto.
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato (incluso il caso di attrezzature che non rispettino almeno uno dei requisiti che consentano l'adozione di tecnologie "Agricoltura 4.0", di cui alle condizioni di ammissibilità). Ambito di applicazione della riduzione: operazione.



Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato, tali spese sono considerate non ammissibili e si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.

Attività non agricola

Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi.

- non esercitare attività di impresa agricola nel periodo di stabilità dell'operazione.

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: esercitare attività di impresa agricola nel periodo di stabilità dell'operazione.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Si applicano le disposizioni relative alla stabilità dell'operazione di cui al capitolo 3 del presente documento, secondo i termini applicabili alla tipologia di investimento.

Nel caso di cessione d'azienda e di subentro nell'impegno (oppure di non-subentro) si applica quanto previsto dal paragrafo 2.8.4, lettera D, degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027.



SRD 15 – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino dei danni foreste*Azione SRD 15.2 - Ammodernamenti e miglioramenti**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Qualora il richiedente agisca in qualità di proprietario boschivo o conduttore di aree forestali (lett. a) e b) par. 3.1 del bando), questi deve dimostrare di avere un'organizzazione propria dedita ai lavori forestali (operazioni di taglio, allestimento ed esbosco); tale condizione non è necessaria nel caso in cui l'operazione preveda esclusivamente gli investimenti di cui al punto c. del paragrafo 4.1	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
I richiedenti di cui al punto a) o b) del paragrafo 3.1 (del bando), al momento della presentazione della domanda, devono disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione di superficie forestale ubicata in Veneto.	
Se il richiedente è una PMI, questa deve essere iscritta al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con codice ATECO principale 02 "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali" (ad eccezione del codice 02.3 "Raccolta di prodotti selvatici non legnosi") e/o 16 "Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili" per le attività compatibili con l'Intervento e azione oggetto del bando. Nel caso il richiedente sia una impresa agricola, codice ATECO principale 01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi, per la presentazione della domanda di aiuto è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura anche con codice ATECO secondario 02 - Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali o 16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	
Se il richiedente è una PMI, deve possedere sede legale e operativa in Veneto, registrata all'apposito elenco presso le CCIAA	
Gli enti pubblici, qualificati come grandi imprese ai sensi della normativa sugli Aiuti di Stato, sono ammissibili solo a condizione che l'attività economica sia esercitata su superfici di loro proprietà o possesso e che abbiano sede legale e operativa in Veneto.	
Per le domande di adesione all'Intervento SRD15.2 presentate nell'ambito del Pacchetto Insediamento Selvicoltura, sussistono i criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti nell'ambito dell'Intervento SRE03	
La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti nell'allegato tecnico 12.2. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;	
Sono ammissibili gli investimenti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione	



di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati;	
Per investimenti relativi ad attività di prima trasformazione si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri: 1. investimenti in macchinari per la coltivazione e per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi; 2. investimenti in macchinari fino a € 1.400.000 per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;	
Nel caso di investimenti in macchinari in ambito di segherie, la capacità lavorativa non può superare i 20.000 mc di legname all'anno, nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento (EU) n. 995/2010; tali limiti non si applicano per i macchinari dediti alle lavorazioni in bosco (taglio, allestimento, esbosco);	La condizione di ammissibilità riguarda la domanda di aiuto e la realizzazione dell'investimento (il macchinario acquisito deve rispettare la soglia di capacità lavorativa progettuale).

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni

- **Realizzazione conforme**

Realizzazione conforme al Piano di investimento - Realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" finanziato. - Non è ammessa la sostituzione/modifica delle particelle catastali in cui realizzare l'impianto proposto, successivamente al finanziamento della domanda
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili in quanto non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano finanziato. Ambito di applicazione della riduzione: operazione.
Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione In caso di rendicontazione di spese non conformi al Piano finanziato, o spese realizzate su particelle diverse da quelle indicate nel Piano, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.



SRE 01 - Insediamento giovani agricoltori*Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Al momento della proposizione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve: 1. essere cittadino dell'Unione Europea; 2. avere un'età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti; 3. aver assolto gli obblighi scolastici; 4. possedere conoscenze e competenze professionali adeguate, dimostrate da un titolo ricadente tra quelli indicati dal bando. Il requisito può essere raggiunto anche successivamente alla domanda di aiuto, entro un periodo non superiore a 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, se tale necessità è prevista nel piano aziendale. 5. essersi insediato per la prima volta in un'azienda agricola in Veneto, in proprietà o in locazione con contratto di durata pari almeno alla durata del Piano aziendale e regolarmente registrato; l'insediamento del giovane deve essere avvenuto nel periodo intercorrente fra ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda e il settantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, in qualità di: titolare o socio di società di persone o socio amministratore di società di capitali, secondo le condizioni indicate nel bando. Nei casi di insediamento in società (di persone o di capitale), la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. La durata del contratto societario, inoltre, dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale e le condizioni sopraesposte mantenute per l'intero medesimo periodo. Non possono beneficiare delle provvidenze del presente intervento i soggetti che prima dei ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda: • abbiano avuto responsabilità, o corresponsabilità, civile e fiscale in una società agricola; • abbiano avuto responsabilità, o corresponsabilità, civile e fiscale di un'impresa agricola; 6. (se previsto dal bando) non aver beneficiato di contributi a valere sui tipi di intervento 4.1.1, 6.1.1, 6.4.1 del PSR 2014-2022 o sugli interventi SRD01, SRD02, SRD03, SRD06.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
L'impresa in cui si insedia il soggetto richiedente deve: a) essere iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; b) essere iscritta nell'Anagrafe del Settore Primario;	Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere mantenute fino alla conclusione delle operazioni del pacchetto giovani.



c) deve condurre l'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale; d) dimensione economica aziendale pari ad almeno € 15.000 di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno € 20.000 di Produzione Standard totale nelle altre zone. e) al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dalla suddivisione, successiva al 1.1.2023, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti o affini fino al 2° grado o di società in cui siano presenti soggetti parenti o affini fino al 2° grado, nel rispetto delle condizioni specifiche riportate nel bando; f) non può essere ammesso agli aiuti previsti dal presente intervento il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni e/o fabbricati del coniuge se questo esercita attività agricola; g) sono escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale ovvero sia socio di una società agricola che confluisca nella costituenda società o che conferisca, alla costituenda società, la totalità o parte dei terreni; è inoltre esclusa dagli aiuti l'ipotesi in cui in una società preesistente, di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge; h) non è consentito l'aiuto a favore di giovani neoinsediati nell'ambito di società in cui vi sia, o vi sia stato, almeno un socio che abbia beneficiato nel presente periodo di programmazione (2023-2027) o nella passata programmazione (Tipo di intervento 6.1.1 PSR 2014-2022) del premio di insediamento.	Le rimanenti condizioni riguardano la presentazione della domanda di aiuto.
Aderire al presente intervento SRE01 Insediamento giovani agricoltori e ad almeno uno dei seguenti interventi del CSR 2023-27, secondo quanto previsto dal bando: • SRD01 - investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole; • SRD02 - investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale (azioni indicate dal rispettivo bando); • SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole; • SRD06 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo – Azione 1 – prevenzione: investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico.	La condizione è riferita alla domanda di aiuto. Le operazioni di cui agli interventi SRD inclusi nel Piano aziendale sono soggetti all'impegno "Attuazione del Piano aziendale: intervento SRD obbligatorio"
presentare, contestualmente alla domanda di aiuto, pena l'inammissibilità della stessa, un Piano Aziendale (PA) secondo le disposizioni di seguito riportate. Il PA coordina i diversi Interventi attivati nell'ambito del Pacchetto giovani, riassume il percorso di sviluppo dell'impresa neo formata, inquadra la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività, i tempi di attuazione, gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere. (...) Il PA presenta i contenuti previsti dal bando.	



Il PA viene redatto secondo il modello messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2023-2027 e disponibile sul sito di AVEPA. Ai fini della ammissibilità della domanda, il PA deve dimostrare il soddisfacimento delle specifiche condizioni previste dagli Interventi attivati nel pacchetto. Il PA, ai fini della ammissibilità della domanda, deve essere integralmente approvato.	
--	--

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Richiesta anticipo**
- **Attuazione del piano aziendale: inizio**
- **Attuazione del piano aziendale: intervento SRD obbligatorio**
- **Attuazione del Piano aziendale: capacità professionale**
- **Mantenimento della struttura aziendale**
- **Agricoltore in attività**
- **Formazione/consulenza**
- **Mantenimento della conduzione dell'azienda**

Richiesta anticipo

Presentare richiesta di anticipo pari al 100% dell'aiuto corredata da una polizza fideiussoria, di valore pari all'importo dell'anticipo, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli Indirizzi Procedurali generali del CSR 2023-2027 per l'erogazione degli anticipi obbligatori;

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: in caso di mancata presentazione della richiesta di anticipo entro i termini previsti (120gg dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di concessione) si applica quanto previsto dagli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 (paragrafo 2.4.5): l'organismo pagatore sollecita la richiesta di anticipo entro un ulteriore termine di 60gg a partire dalla scadenza del termine precedente; si considera inosservanza la mancata richiesta di anticipo entro questo ulteriore termine.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione, limitatamente al premio di insediamento – SRE01

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, in coerenza con il paragrafo 2.4.5 degli Indirizzi Procedurali generali del CSR2023-2027.

Attuazione del piano aziendale: INIZIO

Iniziare l'attuazione del piano aziendale dopo la presentazione della domanda di aiuto e, comunque, entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L'inizio dell'attuazione del piano viene verificato sulla base di almeno uno dei seguenti elementi:

- data di avvio delle azioni di formazione e/o consulenza con esclusione di quelle necessarie per il raggiungimento della sufficiente capacità professionale (attestazione di inizio corso);
- data di inizio attività comunicata al Comune nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, secondo le modalità previste dal tipo di autorizzazione disciplinato dalla normativa edilizia vigente,
- data del documento di trasporto (DDT) o della fattura accompagnatoria o, se antecedente, del pagamento di eventuali acconti/anticipi in caso di acquisto di beni/servizi diversi da quelli di cui ai punti



precedenti.

Non sono considerate, a tali fini, le spese sostenute per onorari di professionisti e consulenti e funzionali alla predisposizione del Piano Aziendale.

Tipologia di controllo: amministrativo

Inosservanza: ritardo nell'inizio dell'attuazione del piano aziendale

Ambito di applicazione della riduzione: operazione, limitatamente al premio di insediamento – SRE01

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato per ciascun impegno o gruppo di impegni.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	l'inosservanza si considera sempre di entità "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	Ritardo > 90gg	Alta: 5
	30 gg < Ritardo ≤ 60gg	Media: 3
	Ritardo ≤ 30 gg	Bassa: 1
Durata:	Ritardo > 90gg	Alta: 5
	30 gg < Ritardo ≤ 90gg	Media: 3
	Ritardo ≤ 30 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Attuazione del piano aziendale: intervento SRD obbligatorio.

Concludere il piano aziendale entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

Tipologia di controllo: amministrativo

Inosservanza: Mancata conclusione di almeno un intervento SRD inserito nel Piano Aziendale.

La mancata adesione e conclusione di un'azione di formazione o consulenza al momento della domanda di saldo è oggetto di specifica sanzione (impegno "formazione/consulenza").

L'eventuale ritardo nella conclusione di interventi SRD collegati è considerato inosservanza relativamente a tali interventi.

Ambito di applicazione della riduzione operazione, limitatamente al premio di insediamento – SRE01

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

La mancata conclusione di almeno un intervento SRD inserito nel piano aziendale, oltre il ritardo massimo di cui al paragrafo 1.2 del presente documento, si considera sempre di gravità "alta", di entità "alta" e durata "media". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 10% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare al premio di insediamento - SRE01.

In caso di ritardo nella conclusione di interventi SRD inseriti nel piano aziendale, si applica quanto previsto dall'impegno "Ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento" di cui al paragrafo 1.2 del presente documento, relativamente ai singoli interventi SRD interessati dall'inosservanza.



- **Attuazione del piano aziendale: capacità professionale** conseguire, se non esistente alla data di presentazione della domanda, la sufficiente capacità professionale entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto se tale necessità è prevista nel piano aziendale;
- acquisire, entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, la qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al D. Lgs. 99/2004, pena la revoca degli aiuti concessi;

Tipologia di controllo: amministrativo

Inosservanza: ritardo nel conseguimento dei titoli di sufficiente capacità professionale stabiliti dal bando, e/o ritardo nell'acquisizione della qualifica di IAP.

La mancata adesione e conclusione di un'azione di formazione o consulenza al momento della domanda di saldo è oggetto di specifica sanzione (impegno "formazione/consulenza").

Ambito di applicazione della riduzione operazione, limitatamente al premio di insediamento – SRE01

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.

Mantenimento della struttura aziendale

(applicare secondo la formulazione del bando di riferimento della domanda di aiuto)

- Non variare la superficie e la struttura iniziale dell'azienda, se non previsto nel piano aziendale, almeno fino alla conclusione dell'operazione. Nel caso in cui, successivamente all'approvazione del Piano e durante la sua attuazione, si intendano realizzare variazioni non previste nella superficie o nella struttura aziendale, deve essere presentato un nuovo piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della variazione. Il nuovo Piano va presentato prima della variazione, è assoggettato a istruttoria da parte di AVEPA che approva o meno le variazioni entro 30 giorni dalla presentazione. La variazione richiesta non deve aver corso prima dell'approvazione del nuovo Piano aziendale;
- Presentare, entro la conclusione delle operazioni, un nuovo Piano aziendale nel caso in cui, successivamente all'approvazione del Piano iniziale e durante la sua attuazione, si intendano realizzare variazioni non previste nella superficie o nella struttura aziendale, al fine di verificare che le modifiche apportate non inficino la decisione iniziale di ammissibilità.

Tipologia di controllo: amministrativo

Inosservanza: variazione della superficie e/o della struttura aziendale avvenuta prima della conclusione dell'operazione in assenza di trasmissione e approvazione di un nuovo piano aziendale nei termini previsti dal bando.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione, limitatamente al premio di insediamento – SRE01

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "basse". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata all'1% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



Agricoltore in attività

divenire agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2115/2021 come declinato nel punto 4.1.4.1 del PSN PAC 2023/2027, entro 18 mesi dalla data di insediamento, pena la revoca degli aiuti concessi;

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancato raggiungimento dei requisiti necessari entro il termine previsto.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione, limitatamente al premio di insediamento – SRE01.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Formazione/consulenza

Il beneficiario deve aderire e completare, nel periodo di esecuzione del Piano aziendale, almeno un'azione di consulenza o formazione attinente la materia forestale o la sicurezza nel settore di pertinenza, resa disponibile dagli interventi di sviluppo rurale o da altri organismi di formazione riconosciuti dalla Regione del Veneto.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata adesione e mancato completamento di un'azione formativa e/o di consulenza anteriormente alla domanda di saldo.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione, limitatamente al premio di insediamento – SRE01.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "medie". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Mantenimento della conduzione dell'azienda

Condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo.

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: abbandono della conduzione dell'azienda; il beneficiario non è più capo-azienda.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione, limitatamente al premio di insediamento – SRE01.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



SRE 03 – Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura*Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
a. Il richiedente avvia per la prima volta un'attività con codice ATECO principale n. 02 o 16 insediandosi in forma singola o societaria in qualità di titolare d'impresa forestale, o capo azienda;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
b. La data di avvio della nuova impresa o attività coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA;	
c. L'avvio deve essere avvenuto prima della presentazione della domanda, nel periodo intercorrente fra ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda e il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;	
d. La costituzione della nuova impresa non deve derivare da un frazionamento di un'impresa preesistente, anche agricola, o di un'azienda che deriva da un frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti/affini o da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti/affini;	
f. Il sostegno è concesso per richiedenti che, al momento di presentazione della domanda, abbiano un'età di almeno 18 anni e non superiore a 60 anni;	
g. Il sostegno è concesso ai richiedenti che abbiano assolto gli obblighi scolastici;	
h. Il richiedente deve avere titolo di studio almeno di scuola secondaria di secondo grado attinente al settore per il quale si intende aderire o dimostrare un'esperienza lavorativa di due anni complessivi come dipendente/tirocinante/apprendista presso altre imprese dello stesso settore per il quale si intende aderire	
i. Il sostegno non è concesso ai richiedenti che sono titolari di trattamento di quiescenza;	
j. Non sono ammissibili al sostegno coloro che hanno già beneficiato, a qualsiasi titolo, del premio di primo insediamento o di avvio nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione della Politica di Sviluppo Rurale a partire dall'anno 2000.	
La domanda di sostegno deve essere corredata da un "Piano aziendale", predisposto secondo lo schema di cui all'allegato tecnico 12.2, che inquadri la situazione di partenza, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere.	
L'intervento è ammissibile esclusivamente nell'ambito di un Pacchetto Insediamento Selvicoltura, composto dai seguenti interventi: Interventi obbligatori: SRE03 - avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.



SRD15.2 - investimenti produttivi forestali – Ammodernamenti e miglioramenti Interventi facoltativi: SRD11.2 - Investimenti non produttivi forestali-Viabilità forestale; SRD12.2 - Investimenti per prevenzione e ripristino danni alle foreste – Ripristino del potenziale forestale danneggiato. Poiché è prevista l’attivazione dell’intervento a “pacchetto” con un intervento obbligatorio e altri interventi facoltativi, per poter accedere al regime di aiuti il soggetto richiedente deve specificare e coordinare nel Piano Aziendale gli altri Interventi del CSR 2023-2027 attivati.	
Il Piano aziendale deve dimostrare il soddisfacimento delle specifiche condizioni previste dagli Interventi attivati nel “pacchetto”.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Attuazione del piano aziendale: inizio**
- **Attuazione del Piano aziendale: intervento SRD obbligatorio**
- **Attuazione del Piano aziendale: capacità professionale**
- **Formazione/consulenza**
- **Mantenimento della conduzione dell’impresa**

Attuazione del piano aziendale: INIZIO L’attuazione del “Piano aziendale” deve iniziare entro 9 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell’aiuto. L’inizio dell’attuazione del piano viene verificato sulla base di almeno uno dei seguenti elementi: - data di avvio delle azioni di formazione e/o consulenza; - data di inizio attività comunicata al Comune nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, secondo le modalità previste dal tipo di autorizzazione disciplinato dalla normativa edilizia vigente, - data del documento di trasporto (DDT) o della fattura accompagnatoria o, se antecedente, del pagamento di eventuali acconti/anticipi in caso di acquisto di beni/servizi diversi da quelli di cui ai punti precedenti. Non sono considerate, a tali fini, le spese sostenute per onorari di professionisti e consulenti e funzionali alla predisposizione del Piano Aziendale.		
Tipologia di controllo: amministrativo Inosservanza: ritardo nell’inizio dell’attuazione del piano aziendale Ambito di applicazione della riduzione: operazione (limitatamente al sostegno all’avviamento – SRE03)		
Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione L’aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato per ciascun impegno o gruppo di impegni.		
Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	l’inosservanza si considera sempre di entità “alta”	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1



Gravità:	Ritardo > 90gg	Alta: 5
	30 gg < Ritardo ≤ 90gg	Media: 3
	Ritardo ≤ 30 gg	Bassa: 1
Durata:	Ritardo > 90gg	Alta: 5
	30 gg < Ritardo ≤ 90gg	Media: 3
	Ritardo ≤ 30 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Attuazione del piano aziendale: intervento SRD obbligatorio.

- Realizzare l'operazione conformemente a quanto indicato nel "Piano Aziendale" finanziato.
- Concludere il piano aziendale entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

Tipologia di controllo: amministrativo

Inosservanza: Mancata conclusione dell'intervento SRD obbligatorio inserito nel Piano Aziendale.

La mancata adesione e conclusione di un'azione di formazione o consulenza al momento della domanda di saldo è oggetto di specifica sanzione (impegno "formazione/consulenza").

L'eventuale ritardo nella conclusione di interventi SRD collegati è considerato inosservanza relativamente a tali interventi.

Ambito di applicazione della riduzione operazione, limitatamente al premio di insediamento – SRE03

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

La mancata conclusione dell'intervento SRD obbligatorio inserito nel piano aziendale, oltre il ritardo massimo di cui al paragrafo 1.2 del presente documento, si considera sempre di gravità "alta", di entità "alta" e durata "media". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 10% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare al premio di insediamento - SRE03.

In caso di ritardo nella conclusione dell'intervento SRD obbligatorio inserito nel piano aziendale, si applica quanto previsto dall'impegno "Ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento" di cui al paragrafo 1.2 del presente documento, relativamente ai singoli interventi SRD interessati dall'inosservanza.

Attuazione del piano aziendale: capacità professionale

Conseguire entro la chiusura del Piano Aziendale il possesso di almeno uno dei titoli di formazione previsti dal bando (distinti per il codice Ateco 02 e il codice Ateco 16).

Tipologia di controllo: amministrativo

Inosservanza: ritardo nel conseguimento dei titoli stabiliti dal paragrafo 4.5 "Impegni" del bando per lo specifico codice ATECO.

La mancata adesione e conclusione di un'azione di formazione o consulenza al momento della domanda di saldo è oggetto di specifica sanzione (impegno "formazione/consulenza").

Ambito di applicazione della riduzione: operazione (limitatamente al sostegno all'avviamento – SRE03).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.



Formazione/consulenza

Il beneficiario deve aderire e completare, nel periodo di esecuzione del Piano aziendale, almeno un'azione di consulenza o formazione attinente la materia forestale o la sicurezza nel settore di pertinenza, resa disponibile dagli interventi di sviluppo rurale o da altri organismi di formazione riconosciuti dalla Regione del Veneto.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza mancata adesione e mancato completamento di un'azione formativa e/o di consulenza anteriormente alla domanda di saldo.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione (limitatamente al sostegno all'avviamento – SRE03).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "medie". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Mantenimento della conduzione dell'impresa

Condurre l'impresa per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, mantenendo il codice ATECO 02 o16.

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: abbandono della conduzione dell'azienda o cambiamento del codice ATECO.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione (limitatamente al sostegno all'avviamento – SRE03).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento



SRG 01 – Sostegno gruppi operativi PEI AGRI – Innovation Brokering (IB)*Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
a) I Gruppi Innovation Brokering (IB) devono essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti ad almeno due differenti categorie tra quelle indicate dal bando	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto Si veda anche l'impegno "Mantenimento della partnership".
b) È obbligatoria l'adesione/partecipazione al Gruppo IB di almeno un'impresa agricola o forestale.	
c) Le imprese partecipanti al Gruppo IB devono essere PMI con almeno una sede operativa nel territorio regionale.	
d) I componenti del Gruppo IB devono aver conferito un mandato di rappresentanza al partner mandatario (conforme alle disposizioni del bando), che assume la funzione di lead partner e presenta la domanda di sostegno.	
Ciascuna domanda di sostegno relativa al setting up (Innovation Brokering) ha ad oggetto la presentazione di un progetto per sviluppare, collaudare, adattare, diffondere innovazioni che si basino sul modello interattivo. Il Progetto da allegare alla domanda deve essere redatto utilizzando l'Allegato tecnico	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
La domanda di aiuto dovrà contenere il progetto di innovation brokering - Pro.GO e il mandato collettivo al soggetto richiedente per lo svolgimento del ruolo di coordinatore del Progetto	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Formalizzazione della partnership**
- **Realizzazione del Pro.GO**
- **Mantenimento della partnership**
- **Riunioni del Gruppo di coordinamento**
- **Attività di diffusione dei risultati**
- **Diffusione dei risultati tramite le reti PAC**
- **Relazione finale sulle attività svolte**

Formalizzazione della partnership

Qualora il raggruppamento non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno, il beneficiario presenta ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner. L'atto è corredato del regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nell'esecuzione delle attività e garantisce trasparenza nel funzionamento ed assenza di conflitto di interessi nel processo decisionale. In suddetto atto, inoltre, i partner si impegnano a concordare il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del Pro.GO.



Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: non presentazione o ritardo nella presentazione ad AVEPA dell'atto di formalizzazione della collaborazione tra partner (se il raggruppamento non è già costituito), compreso il Regolamento interno del Gruppo.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per il solo richiedente (partner mandatario).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione: riduzione dell'aiuto in relazione alle percentuali individuate secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Ritardo maggiore di 30 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 30 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1
Gravità:	Ritardo maggiore di 30 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 30 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1
Durata:	Ritardo maggiore di 30 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 30 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Realizzazione del Pro.GO

Realizzazione dell'operazione conformemente a quanto indicato nel Pro.GO finanziato

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: conclusione tardiva rispetto ai termini di conclusione dell'operazione. La trasmissione della relazione finale e del Piano di attività del GO (PA.GO) allegati alla domanda di saldo sono condizioni necessarie per considerare conclusa l'operazione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto delle domande di pagamento finale, per ogni singolo partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di conclusione tardiva delle attività, con conseguente ritardo nella presentazione della domanda di pagamento finale rispetto al termine indicato nel progetto approvato, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.

Mantenimento della partnership

La composizione della partnership non può essere modificata per tutta la durata dell'operazione. Oltre al beneficiario si applicano anche ai partner effettivi le disposizioni del paragrafo "2.8.4 Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto" degli Indirizzi procedurali generali.

Il soggetto richiedente (partner mandatario) assicura e risponde del mantenimento della medesima configurazione giuridica e composizione della partnership per tutta la durata dell'operazione.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: fuoriuscita del coordinatore/mandatario o fuoriuscita di altro partner.



Ambito di applicazione della riduzione: In caso di fuoriuscita del coordinatore/mandatario o di perdita dei requisiti minimi di ammissibilità della partnership, si considera importo ammissibile all'aiuto per l'operazione. In caso di fuoriuscita di altro partner, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership si considera l'importo ammissibile all'aiuto per il solo coordinatore/mandatario

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione:

- la fuoriuscita del coordinatore/mandatario o la perdita dei requisiti minimi della partnership è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata "alte", ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 100% dell'importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento;
- la fuoriuscita di altro partner (mandante), fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership, è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata "basse", ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 1% dell'importo ammissibile all'aiuto per il coordinatore/mandatario del secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Riunioni del Gruppo di coordinamento (riunione iniziale, intermedia e finale)

Il richiedente e i partner devono costituire un gruppo di coordinamento che si riunisce almeno tre volte (riunioni iniziale, intermedia e finale) per la verifica sullo stato di avanzamento del Pro.GO. Delle riunioni del gruppo di coordinamento, alle quali sono invitate a partecipare la Direzione Agroalimentare, AVEPA e Veneto Agricoltura, titolare e beneficiario dell'intervento SRH06 "Servizi di back office dell'AKIS", sono redatti i relativi verbali con allegati i fogli firma delle presenze.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: gruppo di coordinamento non costituito; riunioni del gruppo di coordinamento in numero inferiore a quello minimo (tre).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per ogni partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione: riduzione dell'aiuto in relazione alle percentuali individuate secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o mancato svolgimento di tutte le riunioni	Alta: 5
	Mancato svolgimento di 2 riunioni	Media: 3
	Mancato svolgimento di 1 riunione	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	L'inosservanza è valutata sempre di gravità media	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o mancato svolgimento di tutte le riunioni	Alta: 5
	Mancato svolgimento di 2 riunioni	Media: 3
	Mancato svolgimento di 1 riunione	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



Attività di diffusione dei risultati

Il richiedente (partner mandatario) deve garantire la divulgazione e informazione sul Pro.GO, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.

Tipologia di controllo: amministrativo/in loco

Inosservanza: mancata realizzazione di attività di divulgazione e informazione previste nel Pro.GO (Non determina sanzione la mancata realizzazione fino a un terzo delle attività previste)

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per il solo richiedente (partner mandatario).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione: riduzione dell'aiuto in relazione alle percentuali individuate secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Diffusione dei risultati tramite le reti PAC

Il richiedente (partner mandatario) deve garantire la diffusione del Pro.GO, la sua sintesi e i risultati mediante gli archivi informatizzati e/o piattaforme web regionali, nazionali (Rete nazionale della PAC) e europee (Rete europea della PAC).

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata trasmissione delle informazioni per l'inserimento negli archivi e nelle piattaforme web, secondo le modalità definite dall'amministrazione regionale

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per il solo mandatario/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione: l'inosservanza si considera sempre di gravità, e durata "alte" e di entità "intermedia". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 10% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



SRG 01 – Sostegno gruppi operativi PEI AGRI – Attuazione dei GO*Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
a) I Gruppi operativi devono essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti ad almeno due differenti categorie tra quelle indicate dal bando	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto. Si veda anche l'impegno "Mantenimento della partnership".
b) È obbligatoria l'adesione/partecipazione al GO di almeno un'impresa agricola o forestale.	
c) Le imprese partecipanti al GO diverse da quelle indicate al precedente punto a) 1 devono essere PMI con almeno una sede operativa nel territorio regionale.	
d) I componenti del GO devono aver conferito un mandato di rappresentanza al partner mandatario (conforme alle disposizioni del bando), che assume la funzione di lead partner e presenta la domanda di sostegno.	
Ciascun GO presenta un Piano delle Attività per sviluppare, collaudare, adattare, diffondere innovazioni che si basino sul modello interattivo di innovazione, conforme ai principi fondamentali riportati nel bando (articolo 127, paragrafo 3, Reg. (UE) 2021/2115), e secondo lo schema riportato nell'Allegato tecnico 12.1 del bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
La "domanda cappello" SRG01 dovrà contenere il Piano di attività (PA.GO) previsto dall'Intervento SRG01, con il cronoprogramma e la spesa richiesta per ogni Intervento attivato e per partner.	
La domanda d'aiuto dovrà indicare le domande di sostegno relative all'Intervento SRG01 e agli Interventi attivati nell'ambito del Piano delle Attività (PA.GO), nel rispetto delle condizioni e dei criteri di ammissibilità propri di ciascun Intervento.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Formalizzazione della partnership**
- **Realizzazione del PA.GO**
- **Mantenimento della partnership**
- **Relazione annuale del PA.GO**
- **Partecipazione alle reti PAC**
- **Diffusione dei risultati tramite le reti PAC**
- **Riunioni trimestrali del Gruppo di coordinamento**
- **Percorsi di consulenza**



Formalizzazione della partnership

Qualora il raggruppamento non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno, il beneficiario presenta ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner. L'atto è corredato del regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nell'esecuzione delle attività e garantisce trasparenza nel funzionamento ed assenza di conflitto di interessi nel processo decisionale. In suddetto atto, inoltre, i partner si impegnano a concordare il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del PA.GO.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: non presentazione o ritardo nella presentazione ad AVEPA dell'atto di formalizzazione della collaborazione tra partner (se il raggruppamento non è già costituito).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1
Gravità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1
Durata:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Realizzazione del PA.GO

Il beneficiario e i partner assicurano la realizzazione del PA.GO nel rispetto delle tempistiche del cronoprogramma e delle spese indicate nel PA.GO. stesso.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: conclusione tardiva rispetto ai termini di conclusione dell'operazione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto delle domande di pagamento finale, del singolo partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di conclusione tardiva delle attività, con conseguente ritardo nella presentazione della domanda di pagamento finale rispetto al termine indicato nel progetto approvato, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.



Mantenimento della partnership

La composizione della partnership non può essere modificata dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno e sino alla pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno alla realizzazione del PA.GO.

Dopo tale data:

- il PA.GO va mantenuto in capo al soggetto beneficiario al quale è stata riconosciuta la concessione;
- oltre al beneficiario, si applicano anche ai partner effettivi le disposizioni del paragrafo “2.8.4 Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto” Sezione 2 degli Indirizzi procedurali generali”.

Il beneficiario assicura il mantenimento della configurazione giuridica e funzionale del GO per tutta la durata del PA.GO.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: fuoriuscita del coordinatore/mandatario o fuoriuscita di altro partner.

Ambito di applicazione della riduzione: In caso di fuoriuscita del coordinatore/mandatario o di perdita dei requisiti minimi di ammissibilità della partnership, si considera importo ammissibile all’aiuto per l’operazione. In caso di fuoriuscita di altro partner, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership si considera l’importo ammissibile all’aiuto per il solo coordinatore/mandatario

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione:

- la fuoriuscita del coordinatore/mandatario o la perdita dei requisiti minimi della partnership è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata “alte”, ai sensi dell’allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 100% dell’importo ammissibile all’aiuto per l’operazione, secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento;
- la fuoriuscita di altro partner (mandante), fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership, è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata “basse”, ai sensi dell’allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 1% dell’importo ammissibile all’aiuto per il coordinatore/mandatario del secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Relazione annuale del PA.GO

Il beneficiario presenta con cadenza annuale, entro il 30 giugno, la “Relazione annuale del PA.GO” che contiene:

- l’illustrazione dell’attività svolta nei dodici mesi precedenti per singolo partner;
- l’avanzamento delle attività e delle spese previste nel cronoprogramma per singolo partner;
- l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma; l’aggiornamento può prevedere adeguamenti ed integrazioni del PA.GO, senza aumento della spesa ammessa per Intervento, che vanno debitamente descritti e motivati. Non sono ammesse rimodulazioni di spesa tra partner.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: relazione non presentata o mancante di elementi specificati nel bando (si veda l’elenco sopra). In caso di mancata presentazione, l’organismo pagatore richiede al beneficiario di porre rimedio entro 30gg successivi alla richiesta (art. 2 e art. 15 del D.M. MASAF 93348 del 26 febbraio 2024). Trascorso il nuovo termine in assenza di rimedio, l’inosservanza è conteggiata per il calcolo della sanzione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all’aiuto per l’operazione, per il solo richiedente/coordinatore.



Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza è valutata sempre di gravità "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Partecipazione alle reti PAC

Il beneficiario assicura la partecipazione del GO alle attività della Reti PAC.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata partecipazione alle iniziative organizzate per l'annualità. Si conteggia un'inosservanza per ogni annualità in cui si riscontra mancata partecipazione a iniziative organizzate.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "basse". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 1% (in questo caso per ogni annualità in cui si riscontra inosservanza) secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Diffusione dei risultati tramite le reti PAC

Il beneficiario assicura la diffusione del progetto, della sintesi e dei risultati realizzati dal GO mediante gli archivi informatizzati istituzionali e/o piattaforme web regionali, nazionali (Rete nazionale della PAC) e europee (Rete europea della PAC).

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata trasmissione delle informazioni per l'inserimento negli archivi e nelle piattaforme web, secondo le modalità definite dall'amministrazione regionale.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo mandatario/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione: l'inosservanza si considera sempre di gravità, e durata "alte" e di entità "intermedia". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 10% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



Riunioni trimestrali del gruppo di coordinamento

Il richiedente e i partner devono costituire un gruppo di coordinamento del PA.GO. Il gruppo di coordinamento si riunisce con cadenza almeno trimestrale per la verifica sullo stato di avanzamento del PA.GO. Delle riunioni del gruppo di coordinamento, alle quali sono invitate a partecipare la Direzione Agroalimentare e Veneto Agricoltura, devono essere redatti i relativi verbali con allegati i fogli firma delle presenze.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: gruppo di coordinamento non costituito; mancato svolgimento (assenza di verbale) delle riunioni previste in base alla frequenza minima indicata nel bando e alla durata del piano/progetto. Non determina sanzione il mancato svolgimento fino al 25% delle riunioni previste.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per ciascun partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1
Gravità:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1
Durata:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Percorsi di consulenza

Il coordinatore assicura quanto segue:

entro 18 mesi dalla pubblicazione del decreto di finanziabilità, il soggetto prestatore di servizi di consulenza deve presentare la domanda che integra la domanda finanziata per l'intervento SRH01 con la quale trasmettere le informazioni relative alle aziende aderenti ai percorsi di consulenza.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata o ritardata trasmissione delle informazioni relative alle aziende aderenti ai percorsi di consulenza. Non determina sanzione un ritardo minore o uguale a 15 giorni.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	n.a.	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 60 gg	Media: 3
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60gg	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 60 gg	Media: 3
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60gg	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 60 gg	Media: 3
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



SRG 03 - Partecipazione a regimi di qualità*Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Il soggetto richiedente deve: a) essere riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, in caso di consorzio di tutela delle DOP o IGP dei prodotti agricoli e alimentari; b) essere riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in caso di consorzio di tutela delle DOP o IGP dei vini; c) essere riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei relativi decreti ministeriali attuativi, in caso di OP o AOP; d) essere costituito ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali, in caso di cooperativa agricola; e) essere costituito ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, in caso di associazione di produttori agricoli; f) essere costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice civile, in caso di consorzio tra imprese agricole; g) essere costituito ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche, in caso di rete soggetto di imprese agricole	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta fino al termine previsto per la conclusione dell'intervento.
h) Avere tra i propri soci, o tra i soci di uno degli organismi collettivi associati, agricoltori che partecipano per la prima volta al regime o sistema di qualità indicato nella domanda di aiuto o che partecipano al medesimo regime di qualità, senza interruzioni, da non più di due anni rispetto alla data di presentazione della domanda;	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta fino al termine previsto per la conclusione dell'intervento.
i) non avere rapporti associativi o consortili con altri soggetti che abbiano presentato una domanda ritenuta ammissibile per il medesimo prodotto o categoria di prodotti del regime di qualità indicato nella domanda;	
La partecipazione al regime di qualità deve riguardare almeno due agricoltori, come definiti dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2115 e dal relativo decreto ministeriale di applicazione, ciascuno dei quali deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 1- essere socio del richiedente o di un organismo collettivo ad esso associato; 2- i prodotti agricoli, per i quali l'agricoltore partecipa al regime di qualità indicato nella domanda, devono essere ottenuti in unità tecnico-economiche (UTE), come definita dall'art. 1 del DPR n. 503/1999, ubicate in Veneto; 3- non deve percepire pagamenti per l'adesione al medesimo regime di qualità nell'ambito dei programmi operativi previsti dalle organizzazioni comuni di mercato (OCM) o per la partecipazione ad interventi agroambientali che riconoscono i costi di adesione a tale regime di qualità; 4 - non essere mai stato iscritto al sistema di controllo del regime di qualità, per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda, o essersi iscritto per la prima volta in data non anteriore a due anni prima della data di presentazione della domanda, partecipando al regime di qualità senza interruzioni.	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta fino al termine previsto per la conclusione dell'intervento.
La partecipazione al regime di qualità è ammessa per un unico prodotto o categoria di prodotti che rientrano in uno dei regimi di qualità elencati nell'Allegato tecnico 12.1 del bando.	
Ciascun richiedente può presentare una sola domanda.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Ciascun agricoltore può essere incluso in una sola domanda.	



Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Iscrizione al sistema di controllo**
- **Mantenimento dell'iscrizione**

Iscrizione al sistema di controllo

L'iscrizione, se non già presente, al sistema di controllo del regime di qualità, per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda, deve avvenire dopo la presentazione della domanda ed entro i 45 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del decreto di concessione dell'aiuto da parte dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA).

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: ritardo nell'iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità (se non già avvenuta) rispetto al termine fissato dal bando (iscrizione avvenuta oltre 45 gg successivi alla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione dell'aiuto) da parte di uno o più soggetti aderenti.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il soggetto aderente per il quale è rilevata l'inosservanza e per il primo anno.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Ritardo maggiore di 30 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 30gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1
Gravità:	Ritardo maggiore di 30 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 30gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1
Durata:	Ritardo maggiore di 30 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 30gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Mantenimento dell'iscrizione

L'iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità, per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda, deve essere mantenuta fino al termine previsto per la conclusione dell'intervento.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: iscrizione non mantenuta da uno o più soggetti aderenti.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per soggetto aderente (fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità da mantenere).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% (in questo caso per il soggetto aderente che non ha mantenuto l'iscrizione) secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



SRG 07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages*Azione - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali – Comunità del cibo**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
L'intervento sostiene nuove forme di cooperazione ma anche forme di cooperazione già esistenti qualora avviino una nuova attività (progetto di cooperazione) come da art. 77, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2021/2115;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
L'intervento non sostiene partenariati e forme di cooperazione che coinvolgano esclusivamente organismi di ricerca, così come stabilito dall' art. 77, par. 5, del Regolamento (UE) 2021/2115.	
I progetti possono essere presentati anche da un soggetto (pubblico o privato) mandatario di partenariati, composti dai soggetti richiamati dalla stessa Legge n. 194/2015, volti alla costituzione delle Comunità del cibo e alla realizzazione delle attività sopra citate.	
Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e coordinatore delle strategie/progetti di cooperazione.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
I soggetti che possono far parte del partenariato sono quelli individuati al paragrafo 2 dell'articolo 13 della legge n. 194/2015 (agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici).	
Il GC finalizzato alla costituzione di una Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, deve costituirsi o essersi costituito secondo una delle seguenti forme: Associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di impresa, Contratto di rete.	La formalizzazione della collaborazione tra partner potrà avvenire successivamente all'approvazione del decreto di finanziabilità, entro i termini richiamati dall'impegno "formalizzazione della partnership".
I soggetti componenti il gruppo di cooperazione devono aver conferito un mandato di rappresentanza al partner mandatario che presenta la domanda di sostegno.	
I componenti del GC devono avere sede operativa nel territorio regionale.	
Le imprese partner devono essere PMI come definite all'allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.	
Ogni progetto di cooperazione deve:	
	Si veda anche l'impegno "Mantenimento della partnership".



- essere presentato con un Piano di attività (PACC) in cui vengono definiti finalità e obiettivi del Progetto di cooperazione, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, le operazioni che si prevede di realizzare, cronoprogramma delle attività e relativi importi previsti (piano finanziario); - prevedere il sostegno alle attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Il progetto di cooperazione, se presentato da Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agrario e alimentare già costituite, deve prevedere l'avvio di nuove attività, così come stabilito dall'articolo 77, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;	
La scadenza del progetto è il 28 febbraio 2028.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Formalizzazione della partnership**
- **Realizzazione del Piano di Attività**
- **Mantenimento della partnership**
- **Relazione annuale**
- **Riunioni semestrali del Gruppo di coordinamento**
- **Attività di diffusione dei risultati**
- **Percorsi di consulenza**

Formalizzazione della partnership

Il GC finalizzato alla costituzione di una Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, deve costituirsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno. Entro tale termine, il richiedente presenta ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner, secondo una delle forme giuridiche, amministrative e gestionali, di collaborazione tra partenariato pubblico e/o privati, previste dal bando. L'atto è corredato del regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nell'esecuzione delle attività e garantisce trasparenza nel funzionamento ed assenza di conflitto di interessi nel processo decisionale.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: ritardo nella presentazione ad AVEPA dell'atto di formalizzazione della collaborazione tra partner (se il raggruppamento non è già costituito).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1



Gravità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1
Durata:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Realizzazione del Piano di Attività

Il beneficiario e i partner assicurano la realizzazione del Piano di Attività nel rispetto delle tempistiche del cronoprogramma e delle spese indicate.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: conclusione tardiva rispetto ai termini di conclusione dell'operazione;

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto della domanda di pagamento finale, del singolo partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di conclusione tardiva delle attività, con conseguente ritardo nella presentazione della domanda di pagamento finale rispetto al termine indicato nel progetto approvato, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.

Mantenimento della partnership

La composizione della partnership non può essere modificata dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno e sino alla pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno alla realizzazione del Progetto. Dopo tale data:

- il Progetto va mantenuto in capo al soggetto richiedente;
- oltre al richiedente, si applicano anche ai partner le disposizioni degli Indirizzi Procedurali Generali" (paragrafo "2.8.4 Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto" Sezione 2 degli Indirizzi procedurali generali").

Il beneficiario assicura il mantenimento della configurazione giuridica e funzionale del gruppo di cooperazione per tutta la durata del Piano di Attività.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: fuoriuscita del coordinatore/mandatario o fuoriuscita di altro partner.

Ambito di applicazione della riduzione: In caso di fuoriuscita del coordinatore/mandatario o di perdita dei requisiti minimi di ammissibilità della partnership, si considera importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.

In caso di fuoriuscita di altro partner, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership si considera l'importo ammissibile all'aiuto per il solo coordinatore/mandatario

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione:

- la fuoriuscita del coordinatore/mandatario o la perdita dei requisiti minimi della partnership è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata "alte", ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 100% dell'importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento;



- la fuoriuscita di altro partner (mandante), fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership, è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata “basse”, ai sensi dell’allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 1% dell’importo ammissibile all’aiuto per il coordinatore/mandatario del secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Relazione annuale

Il richiedente presenta con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, la “Relazione annuale del Progetto”, che contiene:

- l’illustrazione dell’attività svolta nell’anno solare precedente;
- l’avanzamento delle attività e delle spese previste nel cronoprogramma;
- l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma; l’aggiornamento può prevedere adeguamenti ed integrazioni del Piano di Attività, senza aumento della spesa ammessa per Intervento, che vanno debitamente descritti e motivati. Non sono ammesse rimodulazioni di spesa tra partner.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: relazione non presentata o mancante di elementi specificati nel bando (si veda l’elenco sopra). In caso di mancata presentazione, l’organismo pagatore richiede al beneficiario di porre rimedio entro 30gg successivi alla richiesta (art. 2 e art. 15 del D.M. MASAF 93348 del 26 febbraio 2024). Trascorso il nuovo termine in assenza di rimedio, l’inosservanza è conteggiata per il calcolo della sanzione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all’aiuto per l’operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L’aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	l’inosservanza è valutata sempre di gravità “media”	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1

Ai sensi dell’allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



Riunioni semestrali del Gruppo di coordinamento

Il richiedente e i partner devono costituire un gruppo di coordinamento del Progetto. Il gruppo di coordinamento si riunisce almeno semestralmente per la verifica sullo stato di avanzamento del Progetto, comprese le attività previste per ciascun partner nell'ambito degli interventi SRD01 - SRD03 - SRH01 e SRH03. Delle riunioni del gruppo di coordinamento, alle quali sono invitate a partecipare la Direzione Agroalimentare e Veneto Agricoltura, devono essere redatti i relativi verbali con allegati i fogli firma delle presenze.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: gruppo di coordinamento non costituito; mancato svolgimento (assenza di verbale) delle riunioni previste in base alla frequenza minima indicata nel bando e alla durata del piano/ progetto (Non determina sanzione il mancato svolgimento fino al 25% delle riunioni previste).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per ciascun partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1
Gravità:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1
Durata:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Attività di diffusione dei risultati

Il richiedente (partner mandatario) deve garantire la divulgazione e informazione sul progetto di cooperazione, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.

Tipologia di controllo: amministrativo/in loco

Inosservanza: mancata realizzazione di attività di divulgazione e informazione previste nel progetto di cooperazione (Non determina sanzione la mancata realizzazione fino a un terzo delle attività previste).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per il solo richiedente (partner mandatario).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione: riduzione dell'aiuto in relazione alle percentuali individuate secondo lo schema di seguito rappresentato.



Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Percorsi di consulenza

Il coordinatore assicura quanto segue:

entro 18 mesi dalla pubblicazione del decreto di finanziabilità, il soggetto prestatore di servizi di consulenza deve presentare la domanda che integra la domanda finanziata per l'Intervento SRH01 con la quale trasmettere le informazioni relative alle aziende aderenti ai percorsi di consulenza.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata o ritardata trasmissione delle informazioni relative alle aziende aderenti ai percorsi di consulenza. Non determina sanzione un ritardo minore o uguale a 15 giorni.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	n.a.	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 60 gg	Media: 3
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60gg	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 60 gg	Media: 3
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60gg	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 60 gg	Media: 3
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



*Azione - Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali – Filiere Forestali**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
L'intervento sostiene nuove forme di cooperazione;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
L'intervento non sostiene partenariati e forme di cooperazione che coinvolgano esclusivamente organismi di ricerca, così come stabilito dall' art. 77, par. 5, del Regolamento (UE) 2021/2115.	
Il Gruppo di cooperazione deve coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentato da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e individua il coordinatore del progetto di cooperazione;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Il Gruppo di cooperazione deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia i ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità attuative e finanziarie nella gestione del sostegno ricevuto;	La formalizzazione della collaborazione tra partner potrà avvenire successivamente all'approvazione del decreto di finanziabilità, entro i termini richiamati dall'impegno "formalizzazione della partnership".
Il Gruppo di Cooperazione deve aver conferito un mandato di rappresentanza al partner mandatario, che assume la funzione di leader coordinatore e che presenta la domanda;	
Il Gruppo di Cooperazione deve costituirsi o essersi costituito secondo una delle seguenti forme: Associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di impresa, accordi di foresta di cui all'art. 35 bis del DL 77/2021.	Si veda anche l'impegno "Mantenimento della partnership".
I componenti del GC devono avere sede operativa nel territorio regionale.	
Il Gruppo di Cooperazione deve essere costituito da soggetti compresi tra i seguenti: - proprietari o titolari di altri diritti reali di boschi o di superfici silvopastorali - imprese boschive o imprese agricole - imprese di lavorazione e trasformazione del legno e di altri prodotti del bosco - altri soggetti che svolgono lavori attinenti alle attività del Gruppo di Cooperazione.	
Le imprese partner devono essere PMI come definite all'allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.	
Ogni progetto di cooperazione deve: a) Essere presentato con un Piano di attività in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti,	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.



ruoli e responsabilità di ciascun componente, interventi che si prevede di realizzare, cronoprogramma delle attività e importi dei costi previsti (piano finanziario); b) Prevedere il sostegno alle attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati; c) Avere durata fino al 28/02/2028.	
--	--

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Formalizzazione della partnership**
- **Realizzazione del Piano di Attività**
- **Mantenimento della partnership**
- **Relazione annuale**
- **Relazione finale**
- **Comunicazione dell'organizzazione di incontri**
- **Attività di diffusione dei risultati**

Formalizzazione della partnership

Il soggetto beneficiario, per il tramite del mandatario, entro 60giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione dell'aiuto, presenta ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione dell'associazione/accordo risultante da scrittura privata autenticata che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità, nonché garantisca trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed assenza di conflitto di interessi.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: ritardo nella presentazione ad AVEPA dell'atto di formalizzazione della collaborazione tra partner (se il raggruppamento non è già costituito).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo minore o uguale a 60gg	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo minore o uguale a 60gg	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 30 gg e minore o uguale a 60gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 30 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



Realizzazione del Piano di Attività

- Realizzare l'operazione conformemente a quanto indicato nel Progetto di cooperazione finanziato.
- I partecipanti al Gruppo di cooperazione sono responsabili dell'avvio e/o dell'attuazione delle operazioni, che dovranno concludersi entro i termini previsti dal cronoprogramma delle attività.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: conclusione tardiva rispetto ai termini di conclusione dell'operazione;

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto della domanda di pagamento finale, del singolo partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di conclusione tardiva delle attività, con conseguente ritardo nella presentazione della domanda di pagamento finale rispetto al termine indicato nel progetto approvato, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.

Mantenimento della partnership

La composizione della partnership non può essere modificata dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno e sino alla pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno alla realizzazione del Progetto. Dopo tale data:

- il Progetto di cooperazione va mantenuto in capo al soggetto beneficiario al quale è stata riconosciuta la concessione;
- oltre al beneficiario, si applicano anche ai partner effettivi le disposizioni del paragrafo "2.8.4 Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto" Sezione 2 degli Indirizzi procedurali generali".

Il beneficiario assicura il mantenimento della configurazione giuridica e funzionale del gruppo di cooperazione per tutta la durata del Piano di Attività.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: fuoriuscita del coordinatore/mandatario o fuoriuscita di altro partner.

Ambito di applicazione della riduzione: In caso di fuoriuscita del coordinatore/mandatario o di perdita dei requisiti minimi di ammissibilità della partnership, si considera importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.

In caso di fuoriuscita di altro partner, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership si considera l'importo ammissibile all'aiuto per il solo coordinatore/mandatario

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione:

- la fuoriuscita del coordinatore/mandatario o la perdita dei requisiti minimi della partnership è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata "alte", ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 100% dell'importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento;
- la fuoriuscita di altro partner (mandante), fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership, è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata "basse", ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 1% dell'importo ammissibile all'aiuto per il coordinatore/mandatario del secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



Relazione annuale

Il richiedente presenta con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, la “Relazione annuale del Progetto”, che contiene:

- l'illustrazione dell'attività svolta nell'anno solare precedente;
- l'avanzamento delle attività e delle spese previste nel cronoprogramma;
- l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma; l'aggiornamento può prevedere adeguamenti ed integrazioni del Progetto, senza aumento della spesa ammessa per Intervento, che vanno debitamente descritti e motivati. Non sono ammesse rimodulazioni di spesa tra partner.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: relazione non presentata o mancante di elementi specificati nel bando (si veda l'elenco sopra). In caso di mancata presentazione, l'organismo pagatore richiede al beneficiario di porre rimedio entro 30gg successivi alla richiesta (art. 2 e art. 15 del D.M. MASAF 93348 del 26 febbraio 2024). Trascorso il nuovo termine in assenza di rimedio, l'inosservanza è conteggiata per il calcolo della sanzione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza è valutata sempre di gravità “media”	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Relazione finale

Al termine delle attività il beneficiario/mandatario deve presentare una relazione finale che descriva il conseguimento degli obiettivi previsti, i soggetti coinvolti il loro ruolo, le dinamiche dell'associazione/accordo, con riferimento a quanto previsto nel Progetto di cooperazione.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: ritardo nella presentazione della relazione finale.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.



Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

La relazione finale costituisce documentazione da allegare alla domanda di saldo. In caso di ritardo nella presentazione della domanda di saldo, competa della documentazione da allegare, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.

Comunicazione dell'organizzazione di incontri

Nel caso di organizzazione di incontri pubblici per l'animazione della zona interessata e di coordinamento o di azioni di formazione, al fine della riconoscibilità della spesa, il coordinatore del gruppo di cooperazione si impegna a comunicare ad AVEPA, almeno una settimana prima dall'avvio degli interventi, le sedi, l'orario di svolgimento e la tipologia di attività prevista.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Incontri non preventivamente comunicati.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il coordinatore/mandatario

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "basse". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata all'1% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Attività di diffusione dei risultati

Il richiedente (partner mandatario) deve garantire la divulgazione e informazione sul progetto di cooperazione, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.

Tipologia di controllo: amministrativo/in loco

Inosservanza: mancata realizzazione di attività di divulgazione e informazione previste nel progetto di cooperazione (Non determina sanzione la mancata realizzazione fino a un terzo delle attività previste)

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per il solo richiedente (partner mandatario).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione: riduzione dell'aiuto in relazione alle percentuali individuate secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



*Azione - Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
L'intervento sostiene nuove forme di cooperazione ma anche forme di cooperazione già esistenti qualora avviino una nuova attività (progetto di cooperazione) come da art. 77, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2021/2115;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Per le attività svolte dai partner che non sono enti pubblici, rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 in tema di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell'arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica ovvero si deve considerare l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all'articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i..	
Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e coordinatore delle strategie/progetti di cooperazione.	La formalizzazione della collaborazione tra partner potrà avvenire successivamente all'approvazione del decreto di finanziabilità, entro i termini richiamati dall'impegno "formalizzazione della partnership".
Il Gruppo di Cooperazione deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia i ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità attuative e finanziarie nella gestione del sostegno ricevuto.	
Il gruppo di cooperazione deve aver conferito un mandato di rappresentanza al partner mandatario, che assume la funzione di coordinatore e che presenta la domanda di sostegno; in particolare il mandato riguarda: - la presentazione della domanda di sostegno e dei relativi allegati previsti dal bando; - il conferimento del ruolo di coordinatore del progetto; - la sottoscrizione ed esecuzione degli impegni riportati nel bando.	Si veda anche l'impegno "Mantenimento della partnership".
Il gruppo di cooperazione deve essere costituito da almeno un'impresa agricola, fattoria sociale (L.r. 14/2013) e/o didattica (L.r. 28/2012), ed un Ente pubblico.	
Il gruppo di cooperazione deve essersi costituito, ovvero deve costituirsi entro i termini stabiliti dal bando, sotto forma di associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di impresa, contratto di rete.	
I componenti del Gruppo di Cooperazione devono avere sede operativa nel territorio regionale.	
Tutti componenti del gruppo di cooperazione devono essere attivi nella realizzazione del piano di attività.	
Ciascun soggetto componente il Gruppo di cooperazione, ad eccezione delle AULSS, può partecipare ad un solo gruppo.	
Il gruppo di cooperazione può essere composto dai seguenti soggetti:	



- PMI come definite all'allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della commissione del 14 dicembre 2022; - Enti pubblici di cui al D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 art. 1.; - Enti del terzo settore iscritti al RUNTS (D.lgs. 117/2017).	
Presentare il "Piano di Attività" redatto, coerentemente alle operazioni previste dal bando, in forma condivisa da parte di tutti i partecipanti al gruppo di cooperazione, utilizzando l'allegato tecnico 12.1 del bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
<u>Nel caso di gruppi di cooperazione già esistenti, prevedere l'avvio di nuove attività</u> , ovvero le attività del gruppo di cooperazione preesistente non devono essere già state realizzate o esserne una prosecuzione di attività già avviate	
prevedere il sostegno di attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati	
Le attività di cui alle operazioni previste dal bando devono essere svolte nell'ambito di fattorie sociali o didattiche iscritte negli elenchi regionali in coerenza con le attività e i percorsi didattici riconosciuti.	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta durante il periodo di realizzazione.

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Formalizzazione della partnership**
- **Realizzazione del Piano di Attività**
- **Mantenimento della partnership**
- **Relazione annuale**
- **Comunicazione dell'organizzazione di incontri**
- **Riunione annuale del Gruppo di coordinamento**
- **Attività di diffusione dei risultati**

Formalizzazione della partnership

Il Gruppo di cooperazione deve costituirsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno.

Entro tale termine, il richiedente presenta ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner, secondo una delle forme giuridiche, amministrative e gestionali, di collaborazione tra partenariato pubblico - privato, ammesse dal bando.

L'atto è corredato del regolamento interno che evidenzia i ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità attuative e finanziarie nella gestione del sostegno ricevuto.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: ritardo nella presentazione ad AVEPA dell'atto di formalizzazione della collaborazione tra partner (se il raggruppamento non è già costituito).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo minore o uguale a 60gg	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1



Gravità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo minore o uguale a 60gg	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 30 gg e minore o uguale a 60gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 30 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Realizzazione del Piano di Attività

- Il richiedente coordinatore (partner mandatario) deve garantire la realizzazione del progetto nel rispetto delle tempistiche del cronoprogramma e delle spese indicate;
- Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi: realizzazione delle attività programmate.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: conclusione tardiva rispetto ai termini di conclusione dell'operazione;

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto della domanda di pagamento finale, del singolo partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di conclusione tardiva delle attività, con conseguente ritardo nella presentazione della domanda di pagamento finale rispetto al termine indicato nel progetto approvato, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.

Mantenimento della partnership

La composizione della partnership non può essere modificata dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno e sino alla pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno alla realizzazione del Progetto. Dopo tale data:

- il Progetto di cooperazione va mantenuto in capo al soggetto beneficiario al quale è stata riconosciuta la concessione;
- oltre al beneficiario, si applicano anche ai partner effettivi le disposizioni del paragrafo "2.8.4 Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto" Sezione 2 degli Indirizzi procedurali generali".

Il raggruppamento temporaneo dovrà rimanere attivo per tutta la durata degli interventi, impegni e azioni posti in essere attraverso il Piano di attività;

Il beneficiario assicura il mantenimento della configurazione giuridica e funzionale del gruppo di cooperazione per tutta la durata del Piano di Attività.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: fuoriuscita del coordinatore/mandatario o fuoriuscita di altro partner.

Ambito di applicazione della riduzione: In caso di fuoriuscita del coordinatore/mandatario o di perdita dei requisiti minimi di ammissibilità della partnership, si considera importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.



In caso di fuoriuscita di altro partner, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership si considera l'importo ammissibile all'aiuto per il solo coordinatore/mandatario

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione:

- la fuoriuscita del coordinatore/mandatario o la perdita dei requisiti minimi della partnership è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata "alte", ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 100% dell'importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento;
- la fuoriuscita di altro partner (mandante), fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership, è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata "basse", ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 1% dell'importo ammissibile all'aiuto per il coordinatore/mandatario del secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Relazione annuale

Il richiedente presenta con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, secondo le indicazioni ed i termini stabiliti da AVEPA, una relazione delle attività svolte, che contiene:

- dettaglio sull'avanzamento delle attività e delle spese previste nel cronoprogramma;
- l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma; l'aggiornamento può prevedere adeguamenti ed integrazioni del "Piano di attività", che vanno debitamente descritti e motivati e comunque senza aumento della spesa ammessa. Tali adeguamenti ed integrazioni sono istruite, al fine dell'autorizzazione, da parte di AVEPA.

Non sono ammesse rimodulazioni di spesa tra partner all'interno dello stesso Intervento e rimodulazione del budget annuale tra gli anni.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: relazione non presentata o mancante di elementi specificati nel bando (si veda l'elenco sopra). In caso di mancata presentazione, l'organismo pagatore richiede al beneficiario di porre rimedio entro 30gg successivi alla richiesta (art. 2 e art. 15 del D.M. MASAF 93348 del 26 febbraio 2024). Trascorso il nuovo termine in assenza di rimedio, l'inosservanza è conteggiata per il calcolo della sanzione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza è valutata sempre di gravità "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5



	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Comunicazione dell'organizzazione di incontri

Nel caso di organizzazione di incontri pubblici per l'animazione della zona interessata e di coordinamento, al fine della riconoscibilità della spesa, il coordinatore del gruppo di cooperazione si impegna a comunicare ad AVEPA, almeno una settimana prima dall'avvio degli interventi, le sedi, l'orario di svolgimento e la tipologia di attività prevista.

L'inizio delle attività, didattiche o sociali, svolte presso le imprese agricole, e la tempistica di svolgimento, se non già precisamente indicate nel "Piano di attività" devono essere comunicate ad AVEPA, almeno una settimana prima dell'avvio indicando la sede di svolgimento, la durata e gli orari nonché la tipologia di attività prevista.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Incontri non preventivamente comunicati.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il coordinatore/mandatario.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "basse". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata all'1% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Riunione annuale del Gruppo di coordinamento

Il richiedente e i partner devono costituire un gruppo di coordinamento del Progetto. Il gruppo di coordinamento si riunisce almeno una volta all'anno, per la verifica sullo stato di avanzamento del Progetto. Delle riunioni del gruppo di coordinamento deve essere data comunicazione ad AVEPA almeno una settimana prima della riunione.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: gruppo di coordinamento non costituito; mancato svolgimento (assenza di verbale) delle riunioni previste in base alla frequenza minima indicata nel bando e alla durata del piano/progetto (Non determina sanzione il mancato svolgimento fino al 25% delle riunioni previste).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per ciascun partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1



Gravità:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1
Durata:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Attività di diffusione dei risultati

Il richiedente (partner mandatario) deve garantire la divulgazione e informazione sul progetto di cooperazione, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.

Tipologia di controllo: amministrativo/in loco

Inosservanza: mancata realizzazione di attività di divulgazione e informazione previste nel progetto di cooperazione (Non determina sanzione la mancata realizzazione fino a un terzo delle attività previste)

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per il solo richiedente (partner mandatario).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione: riduzione dell'aiuto in relazione alle percentuali individuate secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



*Azione - Cooperazione per la sostenibilità ambientale – Biodiversità agraria**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
L'intervento sostiene nuove forme di cooperazione ma anche forme di cooperazione già esistenti qualora avviino una nuova attività (progetto di cooperazione) come da art. 77, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2021/2115;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
L'intervento non sostiene partenariati e forme di cooperazione che coinvolgano esclusivamente organismi di ricerca, così come stabilito dall' art. 77, par. 5, del Regolamento (UE) 2021/2115.	
Il Gruppo di Cooperazione deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia i ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità attuative e finanziarie nella gestione del sostegno ricevuto.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto. La formalizzazione della collaborazione tra partner potrà avvenire successivamente all'approvazione del decreto di finanziabilità, entro i termini richiamati dall'impegno "formalizzazione della partnership".
Il GC deve aver conferito un mandato di rappresentanza al partner mandatario, che assume la funzione di leader coordinatore e che presenta la domanda.	
I componenti del GC devono avere sede operativa nel territorio regionale.	
Il GCABA deve costituirsi o essersi costituito secondo una delle seguenti forme: Associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di impresa, Contratto di rete, accordi di collaborazione tra enti pubblici.	Si veda anche l'impegno "Mantenimento della partnership". La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Il Progetto di cooperazione (PRO.CO) definisce finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, le operazioni sostenute dall'Intervento SRA 16 che si prevede di realizzare, il cronoprogramma delle attività e relativi importi previsti (piano finanziario)	
Il PRO.CO prevede il sostegno alle attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati	
Il PRO.CO ha durata di 5 anni.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Formalizzazione della partnership**
- **Realizzazione del PRO.CO**
- **Mantenimento della partnership**
- **Relazione annuale**
- **Attività di diffusione dei risultati**
- **Riunioni semestrali del Gruppo di coordinamento**



Formalizzazione della partnership

Il raggruppamento deve costituirsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno. Entro tale termine, il richiedente presenta ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner, secondo una delle forme giuridiche, amministrative e gestionali, di collaborazione tra partenariato pubblico e/o privati, previste dal bando. L'atto è corredato del regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nell'esecuzione delle attività e garantisce trasparenza nel funzionamento ed assenza di conflitto di interessi nel processo decisionale.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: ritardo nella presentazione ad AVEPA dell'atto di formalizzazione della collaborazione tra partner (se il raggruppamento non è già costituito).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo minore o uguale a 60gg	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo minore o uguale a 60gg	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 30 gg e minore o uguale a 60gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 30 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Realizzazione del PRO.CO

Il richiedente e i partner assicurano la realizzazione del Progetto Collettivo (PRO.CO) nel rispetto delle tempistiche del cronoprogramma e delle spese indicate per ciascun partner.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: conclusione tardiva rispetto ai termini di conclusione dell'operazione;

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto della domanda di pagamento finale, del singolo partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di conclusione tardiva delle attività, con conseguente ritardo nella presentazione della domanda di pagamento finale rispetto al termine indicato nel progetto approvato, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.



Mantenimento della partnership

La composizione della partnership non può essere modificata dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno e sino alla pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno alla realizzazione del Progetto. Dopo tale data:

- il Progetto va mantenuto in capo al soggetto richiedente;
- oltre al richiedente, si applicano anche ai partner le disposizioni degli Indirizzi Procedurali Generali (paragrafo “2.8.4 Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto” Sezione 2 degli Indirizzi procedurali generali”).

Il beneficiario assicura il mantenimento della configurazione giuridica e funzionale del gruppo di cooperazione per tutta la durata del Piano di Attività.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: fuoriuscita del coordinatore/mandatario o fuoriuscita di altro partner.

Ambito di applicazione della riduzione: In caso di fuoriuscita del coordinatore/mandatario o di perdita dei requisiti minimi di ammissibilità della partnership, si considera importo ammissibile all’aiuto per l’operazione. In caso di fuoriuscita di altro partner, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership si considera l’importo ammissibile all’aiuto per il solo coordinatore/mandatario

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione:

- la fuoriuscita del coordinatore/mandatario o la perdita dei requisiti minimi della partnership è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata “alte”, ai sensi dell’allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 100% dell’importo ammissibile all’aiuto per l’operazione, secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento;
- la fuoriuscita di altro partner (mandante), fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership, è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata “basse”, ai sensi dell’allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 1% dell’importo ammissibile all’aiuto per il coordinatore/mandatario del secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Relazione annuale

Il richiedente presenta con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, la “Relazione annuale del PRO.CO”, contestualmente alla domanda di pagamento dell’acconto annuale, che contiene:

- l’illustrazione dell’attività svolta nell’anno solare precedente;
- l’avanzamento delle attività e delle spese previste nel cronoprogramma;
- l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma; l’aggiornamento può prevedere adeguamenti ed integrazioni del PRO.CO, senza aumento della spesa ammessa per Intervento, che vanno debitamente descritti e motivati. Non sono ammesse rimodulazioni di spesa tra partner.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: relazione non presentata o mancante di elementi specificati nel bando (si veda l’elenco sopra). In caso di mancata presentazione, l’organismo pagatore richiede al beneficiario di porre rimedio entro 30gg successivi alla richiesta (art. 2 e art. 15 del D.M. MASAF 93348 del 26 febbraio 2024). Trascorso il nuovo termine in assenza di rimedio, l’inosservanza è conteggiata per il calcolo della sanzione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all’aiuto per l’operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L’aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.



Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza è valutata sempre di gravità "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Attività di diffusione dei risultati

Il richiedente (partner mandatario) deve garantire la divulgazione e informazione sul progetto di cooperazione, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.

Tipologia di controllo: amministrativo/in loco

Inosservanza: mancata realizzazione di attività di divulgazione e informazione previste nel progetto di cooperazione (Non determina sanzione la mancata realizzazione fino a un terzo delle attività previste)

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per il solo richiedente (partner mandatario).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione: riduzione dell'aiuto in relazione alle percentuali individuate secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



Riunioni semestrali del Gruppo di coordinamento

Il richiedente e i partner devono costituire un gruppo di coordinamento del Progetto. Il gruppo di coordinamento si riunisce almeno semestralmente per la verifica sullo stato di avanzamento del Progetto, comprese le attività previste per ciascun partner nell'ambito degli interventi SRD01 - SRD03 - SRH01 e SRH03. Delle riunioni del gruppo di coordinamento, alle quali sono invitate a partecipare la Direzione Agroalimentare e Veneto Agricoltura, devono essere redatti i relativi verbali con allegati i fogli firma delle presenze.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: gruppo di coordinamento non costituito; mancato svolgimento (assenza di verbale) delle riunioni previste in base alla frequenza minima indicata nel bando e alla durata del piano/progetto (Non determina sanzione il mancato svolgimento fino al 25% delle riunioni previste).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per ciascun partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1
Gravità:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1
Durata:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



*Azione - Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Cooperazione Forestale**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
L'intervento sostiene nuove forme di cooperazione ma anche forme di cooperazione già esistenti qualora avviino una nuova attività (progetto di cooperazione) come da art. 77, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2021/2115;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
L'intervento non sostiene partenariati e forme di cooperazione che coinvolgano esclusivamente organismi di ricerca, così come stabilito dall' art. 77, par. 5, del Regolamento (UE) 2021/2115.	
Tutti i soggetti che compongono il GC, qualora ne fossero sprovvisti, prima della presentazione della domanda, devono essere iscritti nell'Anagrafe del settore primario ed aver costituito il fascicolo aziendale.	
Il GC (Gruppo di Cooperazione), nel caso di partenariato pubblico e/o privato di nuova costituzione, deve coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentato da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e individua il coordinatore del progetto di cooperazione. Nel caso di GC formato da una associazione o consorzio forestale già costituito, almeno due soci devono partecipare al Piano di attività	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto. La formalizzazione della collaborazione tra partner potrà avvenire successivamente all'approvazione del decreto di finanziabilità, entro i termini richiamati dall'impegno "formalizzazione della partnership". Si veda anche l'impegno "Mantenimento della partnership".
Il GC deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia i ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità attuative e finanziarie nella gestione del sostegno ricevuto.	
Il GC, nel caso di partenariato pubblico e/o privato di nuova costituzione, deve aver conferito un mandato di rappresentanza al partner mandatario, che assume la funzione di leader coordinatore e che presenta la domanda	
Il GC, nel caso di partenariato pubblico e/o privato di nuova costituzione, deve costituirsi secondo una delle seguenti forme: associazione forestale, consorzio forestale;	
I componenti del GC devono avere sede operativa sul territorio regionale;	
Le imprese partner devono essere PMI come definite all'allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;	
Almeno la metà di coloro che partecipano al Piano di attività deve essere titolare del diritto di proprietà/conduzione della superficie silvopastorale conferita in godimento al GC. Per conferimento si intende l'attribuzione del godimento di una superficie da parte del proprietario/gestore all'associazione/consorzio ai fini della sua gestione almeno fino al 28/02/2028.	



Ogni progetto di cooperazione deve: - Essere presentato con un Piano di Attività in cui vengono definiti finalità e obiettivi del Progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, operazioni che si prevede di realizzare, cronoprogramma delle attività e relative spese previste (piano finanziario); - prevedere il sostegno alle attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati; - Concludersi entro il 28 febbraio 2028;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Per associazioni/consorzi già costituiti, disporre di una superficie boscata conferita di almeno 100 ha.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Formalizzazione della partnership**
- **Realizzazione del Piano di Attività**
- **Piano/i di riassetto forestale**
- **Comunicazione dell'organizzazione di incontri**
- **Mantenimento della partnership**
- **Relazione annuale**
- **Relazione finale**
- **Attività di diffusione dei risultati**

Formalizzazione della partnership

Nel caso di GC non costituiti in associazione/consorzio al momento della presentazione della domanda, il soggetto beneficiario, per il tramite del mandatario, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione dell'aiuto, presenta ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione del consorzio/associazione risultante da scrittura privata autenticata, e lo Statuto approvato in coerenza con l'art. 27 della LR 52/1978 che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità, nonché garantisca trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed assenza di conflitto di interessi ed evidenzia il conferimento in godimento di almeno 100 ha di superficie boscata alla neo costituita associazione/consorzio almeno fino al 28/02/2028.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: ritardo nella presentazione ad AVEPA dell'atto di formalizzazione della collaborazione tra partner (se il raggruppamento non è già costituito).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo minore o uguale a 60gg	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo minore o uguale a 60gg	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1



Durata:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 30 gg e minore o uguale a 60gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 30 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Realizzazione del Piano di Attività

- Realizzazione l'operazione conformemente a quanto indicato nel Progetto di cooperazione finanziato;
- I partecipanti al consorzio/associazione sono responsabili dell'avvio e/o dell'attuazione delle attività loro assegnate dal progetto di cooperazione, che dovranno concludersi entro i termini previsti dal cronoprogramma delle attività.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: conclusione tardiva rispetto ai termini di conclusione dell'operazione;

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto della domanda di pagamento finale, del singolo partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di conclusione tardiva delle attività, con conseguente ritardo nella presentazione della domanda di pagamento finale rispetto al termine indicato nel progetto approvato, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.

Piano/i di riassetto forestale

Assicurare, a seconda dei casi, la vigenza, la redazione o l'avvio della redazione di uno o più piani di riassetto forestale per la superficie silvopastorale dichiarata nel progetto di cooperazione.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: superfici dichiarate nel progetto per le quali non vigente un Piano di riassetto e non è avviata la redazione di un Piano di riassetto dopo 60gg dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità. Non determina sanzione un'inosservanza per una superficie inferiore o uguale al 5% delle superfici dichiarate nel progetto.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il richiedente/coordinatore e per il soggetto titolare del diritto di proprietà/conduzione della superficie silvopastorale conferita.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità: valutata in base alla percentuale di superficie del progetto	Superficie maggiore del 40%	Alta: 5
	Superficie maggiore del 20% e inferiore o uguale al 40%	Media: 3
	Superficie maggiore del 5% e inferiore o uguale al 20%	Bassa: 1



Gravità: valutata in base alla percentuale di superficie del progetto	Superficie maggiore del 40%	Alta: 5
	Superficie maggiore del 20% e inferiore o uguale al 40%	Media: 3
	Superficie maggiore del 5% e inferiore o uguale al 20%	Bassa: 1
Durata: valutata in base al periodo (non conteggiando il periodo iniziale di 60 giorni dalla finanziabilità) in cui le superfici non risultano interessate dalla redazione di un Piano	Oltre 6 mesi.	Alta: 5
	Oltre 2 mesi e fino a 6 mesi	Media: 3
	Fino a 2 mesi	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Comunicazione dell'organizzazione di incontri

Nel caso di organizzazione di incontri pubblici per l'animazione della zona interessata e di coordinamento o di azioni di formazione, al fine della riconoscibilità della spesa, il coordinatore del gruppo di cooperazione si impegna a comunicare ad AVEPA, almeno una settimana prima dall'avvio degli interventi, le sedi, l'orario di svolgimento e la tipologia di attività prevista.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Incontri non preventivamente comunicati.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il coordinatore/mandatario

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "basse". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata all'1% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Mantenimento della partnership

La composizione della partnership non può essere modificata dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno e fino alla pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno alla realizzazione del progetto di cooperazione.

Dopo tale data:

- il Progetto di cooperazione va mantenuto in capo al soggetto beneficiario al quale è stata riconosciuta la concessione;
- oltre al capofila, si applicano anche ai partner effettivi le disposizioni del paragrafo "2.8.4 Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto" Sezione 2 degli Indirizzi procedurali generali".

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: fuoriuscita del coordinatore/mandatario o fuoriuscita di altro partner.

Ambito di applicazione della riduzione: In caso di fuoriuscita del coordinatore/mandatario o di perdita dei requisiti minimi di ammissibilità della partnership, si considera importo ammissibile all'aiuto per l'operazione. In caso di fuoriuscita di altro partner, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership si considera l'importo ammissibile all'aiuto per il solo coordinatore/mandatario

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione:

- la fuoriuscita del coordinatore/mandatario o la perdita dei requisiti minimi della partnership è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata "alte", ai sensi dell'allegato



5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 100% dell'importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento;

- la fuoriuscita di altro partner (mandante), fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership, è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata "basse", ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 1% dell'importo ammissibile all'aiuto per il coordinatore/mandatario del secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Relazione annuale

Il richiedente presenta con cadenza annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno, la "Relazione annuale del Progetto", che contiene:

- 1) l'illustrazione dell'attività svolta nell'anno solare precedente;
- 2) l'avanzamento delle attività e delle spese previste nel cronoprogramma;
- 3) l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma; l'aggiornamento può prevedere adeguamenti ed integrazioni del Progetto, senza aumento della spesa ammessa per Intervento, che vanno debitamente descritti e motivati. Non sono ammesse rimodulazioni di spesa tra partner.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: relazione non presentata o mancante di elementi specificati nel bando (si veda l'elenco sopra). In caso di mancata presentazione, l'organismo pagatore richiede al beneficiario di porre rimedio entro 30gg successivi alla richiesta (art. 2 e art. 15 del D.M. MASAF 93348 del 26 febbraio 2024). Trascorso il nuovo termine in assenza di rimedio, l'inosservanza è conteggiata per il calcolo della sanzione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza è valutata sempre di gravità "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



Relazione finale

Al termine delle attività il beneficiario, tramite il mandatario, deve presentare una relazione finale che descriva il conseguimento degli obiettivi previsti, i soggetti coinvolti, le dinamiche del consorzio/associazione e il ruolo dei suoi componenti, con riferimento a quanto previsto nel Progetto di cooperazione.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: ritardo nella presentazione della relazione finale.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

La relazione finale costituisce documentazione da allegare alla domanda di saldo. In caso di ritardo nella presentazione della domanda di saldo, competenza della documentazione da allegare, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.

Attività di diffusione dei risultati

Il richiedente (partner mandatario) deve garantire la divulgazione e informazione sul progetto di cooperazione, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.

Tipologia di controllo: amministrativo/in loco

Inosservanza: mancata realizzazione di attività di divulgazione e informazione previste nel progetto di cooperazione (Non determina sanzione la mancata realizzazione fino a un terzo delle attività previste)

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per il solo richiedente (partner mandatario).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione: riduzione dell'aiuto in relazione alle percentuali individuate secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	Mancata realizzazione di oltre due terzi delle attività previste	Media: 3
	Mancata realizzazione di oltre un terzo e fino a due terzi delle attività previste	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



Azione - Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Cooperazione agro-climatico-ambientale

Condizioni di ammissibilità

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
E' ammessa esclusivamente la nuova costituzione di Gruppi che presentino l'unico fine di svolgere le azioni previste nel Piano delle attività.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Il soggetto richiedente rappresenta una partnership composta da almeno cinque soggetti partner: - Il Consorzio di bonifica competente per territorio, capofila del GCA e del PRO.CO; - Almeno quattro aziende agricole, come definiti nel paragrafo 3.1 del bando relativo dell'intervento SRD04	La formalizzazione della collaborazione tra partner potrà avvenire successivamente all'approvazione del decreto di finanziabilità, entro i termini richiamati dall'impegno "formalizzazione della partnership".
Il soggetto richiedente, rappresentato dal Consorzio di bonifica competente per territorio, riceve un mandato, da parte dei soggetti componenti la partnership, per quanto riguarda: - domanda cappello "SRG.07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages" con allegato il PRO.CO di cui all'Allegato Tecnico 12.1 del bando; - la presentazione della domanda di sostegno per l'intervento SRG.07 Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Cooperazione agro-climatico-ambientale; - lo svolgimento del ruolo di coordinatore del Piano delle attività; - la sottoscrizione degli impegni di cui al paragrafo 4.5; - la presentazione del regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità	Si veda anche l'impegno "Mantenimento della partnership".
I soggetti componenti la partnership devono partecipare ad un unico progetto oggetto di domanda di sostegno sul bando.	
I componenti del GC devono avere sede operativa sul territorio regionale;	
Presentazione della "domanda cappello" SRG07 contenente il Progetto collettivo (PRO.CO), compilato in tutte le sue parti, contenente il cronoprogramma e la spesa richiesta per ogni Tipo di intervento attivato e per partner, secondo gli schemi allegati al bando;	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Per l'intervento "Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Cooperazione agro-climatico-ambientale", l'esplicitazione degli interventi e delle spese previsti con l'indicazione del loro cronoprogramma;	
Presentazione delle domande di sostegno relative all'Intervento SRG07 e agli Interventi SRD04, attivati nell'ambito del Progetto collettivo (PRO.CO), nel rispetto delle condizioni e dei criteri di ammissibilità propri di ciascun Tipo di intervento	



Il PRO.CO deve svilupparsi in un arco temporale di tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA	
--	--

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Formalizzazione della partnership**
- **Mantenimento della partnership**
- **Realizzazione del Progetto di cooperazione**
- **Relazione annuale**
- **Riunioni semestrali del Gruppo di coordinamento**
- **Mantenimento della partnership per il periodo di stabilità di SRD04**

Formalizzazione della partnership

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno, il beneficiario presenta ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: ritardo nella presentazione ad AVEPA dell'atto di formalizzazione della collaborazione tra partner (se il raggruppamento non è già costituito).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo minore o uguale a 60gg	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo minore o uguale a 60gg	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 30 gg e minore o uguale a 60gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 30 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Mantenimento della partnership

La composizione della partnership non può essere modificata dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno e sino alla pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno alla realizzazione del PRO.CO.

Dopo tale data:



- il PRO.CO va mantenuto in capo al soggetto beneficiario al quale è stata riconosciuta la concessione;
- si applicano a tutti i partner del PRO.CO. le disposizioni del paragrafo “Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto” degli Indirizzi procedurali generali.

Il raggruppamento temporaneo deve rimanere attivo per tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell’aiuto da parte di AVEPA.

Il beneficiario assicura il mantenimento della configurazione giuridica e funzionale del GCA per tutta la durata dell’operazione.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: fuoriuscita del coordinatore/mandatario o fuoriuscita di altro partner.

Ambito di applicazione della riduzione: In caso di fuoriuscita del coordinatore/mandatario o di perdita dei requisiti minimi di ammissibilità della partnership, si considera importo ammissibile all’aiuto per l’operazione. In caso di fuoriuscita di altro partner, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership si considera l’importo ammissibile all’aiuto per il solo coordinatore/mandatario

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione:

- la fuoriuscita del coordinatore/mandatario o la perdita dei requisiti minimi della partnership è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata “alte”, ai sensi dell’allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 100% dell’importo ammissibile all’aiuto per l’operazione, secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento;
- la fuoriuscita di altro partner (mandante), fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership, è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata “basse”, ai sensi dell’allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 1% dell’importo ammissibile all’aiuto per il coordinatore/mandatario del secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Realizzazione del Piano di Attività

Il beneficiario e i partner assicurano il rispetto delle tempistiche del cronoprogramma e delle spese indicate nel medesimo.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: conclusione tardiva rispetto ai termini di conclusione dell’operazione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all’aiuto della domanda di pagamento finale, del singolo partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di conclusione tardiva delle attività, con conseguente ritardo nella presentazione della domanda di pagamento finale rispetto al termine indicato nel progetto approvato, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell’operazione e della presentazione della domanda di pagamento.



Relazione annuale

Il beneficiario presenta con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, secondo le indicazioni e i termini stabiliti da AVEPA, una Relazione sullo svolgimento dell'attività svolta nell'anno solare precedente e l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma relativo al periodo successivo.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: relazione non presentata o mancante di elementi specificati nel bando (si veda l'elenco sopra). In caso di mancata presentazione, l'organismo pagatore richiede al beneficiario di porre rimedio entro 30gg successivi alla richiesta (art. 2 e art. 15 del D.M. MASAF 93348 del 26 febbraio 2024). Trascorso il nuovo termine in assenza di rimedio, l'inosservanza è conteggiata per il calcolo della sanzione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza è valutata sempre di gravità "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Riunioni semestrali del Gruppo di coordinamento

Il richiedente e i partner devono costituire un gruppo di coordinamento del PRO.CO. Il gruppo di coordinamento si riunisce almeno semestralmente per la verifica sullo stato di avanzamento del PRO.CO, comprese le attività previste per ciascun partner nell'ambito dell'intervento SRG07. Delle riunioni del gruppo di coordinamento devono essere redatti i relativi verbali con allegati i fogli firma delle presenze.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: gruppo di coordinamento non costituito; mancato svolgimento (assenza di verbale) delle riunioni previste in base alla frequenza minima indicata nel bando e alla durata del piano/progetto (Non determina sanzione il mancato svolgimento fino al 25% delle riunioni previste).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per ciascun partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1
Gravità:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1
Durata:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Mantenimento della partnership per il periodo di stabilità di SRD04

Va assicurato il mantenimento dei criteri indicati al punto 3.2 "Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti", lettera a), fino alla conclusione del periodo di impegno di mantenimento (periodo di stabilità di 3 anni) degli investimenti non produttivi di cui alle domande di sostegno SRD04 finanziate.

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: variazioni del coordinatore e/o dei partner non conformi alle disposizioni degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR, par 2.8.4.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per il solo coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "basse". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 1% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



SRG 09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare

Condizioni di ammissibilità

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
L'Hub dell'innovazione deve costituirsi o essersi costituito secondo una delle seguenti forme: Associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di impresa, Contratto di rete.	La formalizzazione della collaborazione tra partner potrà avvenire successivamente all'approvazione del decreto di finanziabilità, entro i termini richiamati dall'impegno "formalizzazione della partnership". Si veda anche l'impegno "Mantenimento della partnership".
I soggetti componenti il gruppo di cooperazione devono aver conferito un mandato di rappresentanza al partner mandatario che presenta la domanda di sostegno.	
Le associazioni e gli organismi di consulenza devono essere costituiti per atto pubblico e disporre di uno staff tecnico, da impiegare direttamente per la realizzazione del progetto, composto da figure professionali in possesso di: - adeguata qualificazione dimostrata dal possesso di titolo di studio pari, o superiore, alla laurea magistrale o specialistica o titoli equiparati ed equipollenti; - provata esperienza nell'ambito di progetti di innovazione finanziati da fondi europei, nazionali, regionali, conseguita mediante il coinvolgimento nell'attività di coordinamento o di ricerca, evidenziato nel curriculum vitae. I soggetti prestatori di consulenza, per poter beneficiare del sostegno, devono soddisfare le condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti il sostegno dell'Intervento SRH01 "Erogazione servizi di consulenza".	
I soggetti componenti il gruppo di cooperazione devono avere almeno una sede operativa in Veneto	
Ciascun Hub dell'Innovazione presenta un Piano di Attività che deve prevedere almeno una delle attività/servizi indicate/i dal bando. La "domanda cappello" SRG09 dovrà contenere il Piano di attività previsto dall'Intervento SRG09, con il cronoprogramma e la spesa richiesta per ogni Intervento attivato e per partner. Il Piano di Attività da allegare alla domanda deve essere redatto utilizzando l'Allegato tecnico del bando "Schema di Piano di Attività dell'Hub dell'Innovazione"	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
La domanda dovrà raggiungere il punteggio minimo indicato al paragrafo 6.1 (Criteri di priorità e punteggi).	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Formalizzazione della partnership**
- **Realizzazione del Piano di Attività**



- **Mantenimento della partnership**
- **Relazione annuale dell'Hub dell'Innovazione**
- **Riunioni semestrali del gruppo di coordinamento**
- **Percorsi di consulenza**

Formalizzazione della partnership

Qualora il raggruppamento non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno, il beneficiario presenta ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: ritardo nella presentazione ad AVEPA dell'atto di formalizzazione della collaborazione tra partner (se il raggruppamento non è già costituito).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1
Gravità:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1
Durata:	Ritardo maggiore di 60 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Realizzazione del Piano di Attività

Il beneficiario e i partner assicurano la realizzazione del Piano di Attività nel rispetto delle tempistiche del cronoprogramma e delle spese indicate nel Piano di Attività stesso, per l'avviamento e il consolidamento del servizio in un arco temporale poliennale che si conclude entro il 30 giugno 2028.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: conclusione tardiva rispetto ai termini di conclusione dell'operazione;

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto della domanda di pagamento finale, del singolo partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di conclusione tardiva delle attività, con conseguente ritardo nella presentazione della domanda di pagamento finale rispetto al termine indicato nel progetto approvato, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.



Mantenimento della partnership

La composizione della partnership non può essere modificata dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno e sino alla pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno alla realizzazione del Piano di Attività.

Dopo tale data:

- il Piano di Attività va mantenuto in capo al soggetto beneficiario al quale è stata riconosciuta la concessione;
- oltre al beneficiario, si applicano anche ai partner effettivi le disposizioni del paragrafo “2.8.4 Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto” Sezione 2 degli Indirizzi procedurali generali”.

Il beneficiario assicura il mantenimento della configurazione giuridica e funzionale dell’Hub dell’Innovazione per tutta la durata del Piano di Attività.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: fuoriuscita del coordinatore/mandatario o fuoriuscita di altro partner.

Ambito di applicazione della riduzione: In caso di fuoriuscita del coordinatore/mandatario o di perdita dei requisiti minimi di ammissibilità della partnership, si considera importo ammissibile all’aiuto per l’operazione. In caso di fuoriuscita di altro partner, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership si considera l’importo ammissibile all’aiuto per il solo coordinatore/mandatario

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione:

- la fuoriuscita del coordinatore/mandatario o la perdita dei requisiti minimi della partnership è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata “alte”, ai sensi dell’allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 100% dell’importo ammissibile all’aiuto per l’operazione, secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento;
- la fuoriuscita di altro partner (mandante), fermo restando il rispetto dei requisiti minimi della partnership, è considerata inosservanza considerata sempre di gravità, entità e durata “basse”, ai sensi dell’allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., riduzione determinata al 1% dell’importo ammissibile all’aiuto per il coordinatore/mandatario del secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Relazione annuale dell’Hub dell’Innovazione

Il beneficiario presenta entro il 30 giugno di ogni anno la “Relazione annuale dell’Hub dell’innovazione” che contiene:

- l’illustrazione dell’attività svolta nei dodici mesi precedenti per singolo partner
- l’avanzamento delle attività e delle spese previste nel cronoprogramma per singolo partner
- l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma; l’aggiornamento può prevedere adeguamenti ed integrazioni del Piano di Attività, senza aumento della spesa ammessa per Intervento, che vanno debitamente descritti e motivati. Non sono ammesse rimodulazioni di spesa tra partner per Intervento o all’interno dello stesso Intervento.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: relazione non presentata o mancante di elementi specificati nel bando (si veda l’elenco sopra). In caso di mancata presentazione, l’organismo pagatore richiede al beneficiario di porre rimedio entro 30gg successivi alla richiesta (art. 2 e art. 15 del D.M. MASAF 93348 del 26 febbraio 2024). Trascorso il nuovo termine in assenza di rimedio, l’inosservanza è conteggiata per il calcolo della sanzione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all’aiuto per l’operazione, per il solo richiedente/coordinatore.



Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza è valutata sempre di gravità "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo superiore al 50% della durata in anni del progetto	Alta: 5
	Inosservanza riguardante più relazioni annuali, per un periodo non superiore al 50% della durata in anni del progetto	Media: 3
	Inosservanza riguardante 1 relazione annuale	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Riunioni semestrali del gruppo di coordinamento

Il richiedente e i partner devono costituire un gruppo di coordinamento dell'Hub dell'innovazione. Il gruppo di coordinamento si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica sullo stato di avanzamento del Piano di Attività. Delle riunioni del gruppo di coordinamento, alle quali sono invitate a partecipare la Direzione Agroalimentare e Veneto Agricoltura, devono essere redatti i relativi verbali con allegati i fogli firma delle presenze.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: gruppo di coordinamento non costituito; mancato svolgimento (assenza di verbale) delle riunioni previste in base alla frequenza minima indicata nel bando e alla durata del piano/progetto (Non determina sanzione il mancato svolgimento fino al 25% delle riunioni previste).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione per ciascun partner.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1
Gravità:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3



	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1
Durata:	Gruppo di coordinamento non costituito e/o nessuna riunione svolta	Alta: 5
	Mancato svolgimento di oltre il 50% delle riunioni previste.	Media: 3
	Mancato svolgimento di oltre il 25% e fino al 50% delle riunioni previste.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Percorsi di consulenza

Il coordinatore assicura quanto segue:
entro 18 mesi dalla pubblicazione del decreto di finanziabilità, il soggetto prestatore di servizi di consulenza deve presentare la domanda che integra la domanda finanziata per l'Intervento SRH01 con la quale trasmettere le informazioni relative alle aziende aderenti ai percorsi di consulenza.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata o ritardata trasmissione delle informazioni relative alle aziende aderenti ai percorsi di consulenza. Non determina sanzione un ritardo minore o uguale a 15 giorni.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, per il solo richiedente/coordinatore.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	n.a.	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 60 gg	Media: 3
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60gg	Bassa: 1
Gravità:	n.a.	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 60 gg	Media: 3
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60gg	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 60 gg	Media: 3
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 60gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



SRG 10 - Promozione dei prodotti di qualità

Condizioni di ammissibilità

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Il soggetto richiedente deve: a) essere riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, in caso di consorzio di tutela delle DOP o IGP dei prodotti agricoli e alimentari; b) essere riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in caso di consorzio di tutela delle DOP o IGP dei vini; c) essere riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei relativi decreti ministeriali attuativi, per uno dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento - con esclusione dei seguenti: prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, olio di oliva e olive da tavola, prodotti dell'apicoltura e altri prodotti: patate - in caso di OP o AOP; d) essere costituito ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali, in caso di cooperativa agricola; e) essere costituito ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, in caso di associazione di produttori agricoli; f) essere costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice civile, in caso di consorzio tra imprese agricole; g) essere costituito ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche, in caso di rete soggetto di imprese agricole	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta fino al termine previsto per la conclusione dell'intervento.
h) avere tra i propri soci, o tra i soci di uno degli organismi collettivi associati, uno o più operatori iscritti al sistema di controllo del regime di qualità per i prodotti o categorie di prodotti indicati nella domanda di aiuto (di seguito: domanda) o che identificano i loro prodotti agricoli con lo specifico logo nazionale dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" (IF PDM);	
i) nei casi specifici indicati dal bando, essere in possesso di certificato di conformità e concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (QV) vigenti, relativi ad almeno uno dei prodotti che rientrano nelle categorie di prodotti indicate nella domanda, e presentazione della domanda per iniziative di informazione e promozione sul Sistema di qualità QV;	
j) nei casi specifici indicati dal bando essere in possesso di certificato di conformità al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per l'uso del marchio omonimo, o al Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) o al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), relativo ad almeno uno dei prodotti che rientrano nelle categorie di prodotti indicate nella domanda, e presentazione della domanda per iniziative di informazione e promozione sul SQNPI, SQNZ o SQNBA;	



k) non avere rapporti associativi o consortili con altri soggetti che abbiano presentato una domanda ritenuta ammissibile per il medesimo prodotto o categoria di prodotti del regime di qualità indicato nella domanda;	
l) non essere socio di una OP riconosciuta per uno dei settori esclusi indicati dal bando, in caso di cooperativa agricola o associazione di produttori agricoli o consorzio tra imprese agricole o rete soggetto di imprese agricole;	
Le iniziative di informazione e promozione devono riguardare i regimi di qualità e i prodotti elencati nell'Allegato tecnico 12.1 del bando.	La condizione di ammissibilità deve essere mantenuta fino al termine previsto per la conclusione dell'intervento.
Le iniziative di informazione e promozione devono essere proposte e realizzate sulla base di un progetto di attività che preveda, come minimo: un'iniziativa di informazione e un'iniziativa di promozione tra quelle elencate nel bando.	
Le iniziative di informazione e promozione sono effettuate unicamente nel mercato interno dell'Unione europea.	
Le iniziative di informazione e promozione hanno come oggetto le caratteristiche dei prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, aspetti nutrizionali e salutistici, etichettatura, rintracciabilità, metodi specifici di produzione (a basso impatto ambientale, ecc.), elevati standard di benessere degli animali.	
Le iniziative di informazione e promozione non hanno come oggetto prevalente l'origine geografica dei prodotti con l'eccezione dei prodotti DOP-IGP e dei vini DOP-IGP.	Si veda l'impegno "Centralità delle caratteristiche del prodotto".
Le iniziative di informazione e promozione non devono riguardare marchi commerciali e i marchi, se presenti, devono avere una rappresentazione grafica ridotta rispetto al messaggio principale.	
Ciascun richiedente può presentare una sola domanda.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Centralità delle caratteristiche del prodotto**
- **Richiamo al consumo responsabile (vini)**
- **Informazione e pubblicità**
- **Realizzazione conforme al progetto di attività**

Centralità delle caratteristiche del prodotto

Nei materiali informativi e promozionali riguardanti il regime di qualità della produzione biologica, i sistemi di qualità QV, SQNPI, SQNZ e SQNBA, l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

I materiali informativi e promozionali hanno come oggetto le caratteristiche dei prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, aspetti nutrizionali e salutistici, etichettatura, rintracciabilità, metodi specifici di produzione (a basso impatto ambientale, ecc.), elevati standard di benessere degli animali, e non devono riguardare marchi commerciali.

Tipologia di controllo: amministrativo.



Inosservanza: materiali informativi/promozionali, riguardanti i regimi di produzione biologica/QV/SQNPI/SQNZ/SQNBA, con riferimenti all'origine predominanti; materiali informativi/promozionali con presenza di marchi commerciali (sia in caso di variazioni di azioni e materiali autorizzati, sia in caso di materiali non autorizzati ma che beneficiano indirettamente dell'aiuto) e/o assenza di indicazioni sulle caratteristiche del prodotto o del processo produttivo.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità: valutata in base alla percentuale di attività/iniziativa oggetto di inosservanza, rispetto al totale del progetto finanziato	Inadempienze relative a una percentuale maggiore del 50% delle azioni di informazione/promozione oggetto della domanda di aiuto.	Alta: 5
	Inadempienze relative a una percentuale maggiore 25% e minore o uguale al 50 % delle azioni di informazione/promozione oggetto di domanda di aiuto.	Media: 3
	Inadempienze relative a una percentuale minore o uguale al 25 % delle azioni di informazione/promozione oggetto di domanda di aiuto	Bassa: 1
Gravità: valutata in base al caso specifico più grave tra quelli rilevati.	Presenza di marchi commerciali nei materiali e/o assenza di indicazioni sulle caratteristiche del prodotto o del processo produttivo.	Alta: 5
	Predominanza dei riferimenti all'origine del prodotto (regimi biologico/QV/ SQNPI/SQNZ/SQNBA	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Inadempienze relative a una percentuale maggiore del 50% delle azioni di informazione/promozione oggetto della domanda di aiuto.	Alta: 5
	Inadempienze relative a una percentuale maggiore 25% e minore o uguale al 50 % delle azioni di informazione/promozione oggetto di domanda di aiuto.	Media: 3
	Inadempienze relative a una percentuale minore o uguale al 25 % delle azioni di informazione/promozione oggetto di domanda di aiuto	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Richiamo al consumo responsabile (vini)

I materiali informativi e promozionali riguardanti il regime di qualità delle DOP-IGP dei vini devono sempre includere chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcool.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: materiali informativi/promozionali riguardanti i regimi di qualità delle DOP-IGP dei vini non contengono avvisi relativi al consumo responsabile di bevande alcoliche.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.



Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità: valutata in base alla percentuale di attività/ iniziative oggetto di inosservanza, rispetto al totale del progetto finanziato	Inadempienze relative a una percentuale maggiore del 50% delle azioni di informazione/promozione oggetto della domanda di aiuto.	Alta: 5
	Inadempienze relative a una percentuale maggiore 25% e minore o uguale al 50 % delle azioni di informazione/promozione oggetto di domanda di aiuto.	Media: 3
	Inadempienze relative a una percentuale minore o uguale al 25 % delle azioni di informazione/promozione oggetto di domanda di aiuto	Bassa: 1
Gravità:	l'inosservanza si considera sempre di gravità "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza si considera sempre di durata "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Informazione e pubblicità

I materiali informativi e promozionali devono essere realizzati in conformità alle Linee guida regionali in materia di informazione e pubblicità approvate con provvedimento regionale.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: materiali informativi/promozionali non conformi alle disposizioni di cui all'Allegato A del Decreto n. 22 del 22/02/2024 e s.m.i. (CSR del Veneto 2023-2027 - Disposizioni in materia di informazione e pubblicità - Linee Guida operative per i beneficiari).

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità: valutata in base alla percentuale di attività/ iniziative oggetto di inosservanza, rispetto al totale del progetto finanziato	Inadempienze relative a una percentuale maggiore del 50% delle azioni di informazione/promozione oggetto della domanda di aiuto.	Alta: 5
	Inadempienze relative a una percentuale maggiore 25% e minore o uguale al 50 % delle azioni di informazione/promozione oggetto di domanda di aiuto.	Media: 3
	Inadempienze relative a una percentuale minore o uguale al 25 % delle azioni di informazione/promozione oggetto di domanda di aiuto	Bassa: 1
Gravità:	Inosservanza data dalla mancanza di elementi previsti	Alta: 5
	Inosservanze riguardanti solo i parametri dimensionali, la disposizione dei loghi o le diciture	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza si considera sempre di durata "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1



Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Realizzazione conforme al Progetto di attività

Realizzare le iniziative di informazione e promozione descritte nel progetto di attività e nel piano dei costi approvato con il decreto di concessione dell'aiuto da parte dell'AVEPA, rispettando a consuntivo i limiti di spesa indicati nel paragrafo 5.2 per le iniziative di promozione, per le pubblicazioni e divulgazione di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico e per le spese di gestione. Sono ammissibili al massimo quattro aggiornamenti del progetto, la cui richiesta preventiva di parere all'AVEPA, redatta sulla base del modello reso disponibile dall'AVEPA, deve essere presentata all'Agenzia regionale al più tardi tre mesi prima della data di presentazione della domanda di saldo. Le spese riguardanti iniziative non notificate preventivamente mediante il calendario delle iniziative previste, redatto sulla base del modello incluso nel progetto di attività di cui all'Allegato tecnico 12.2, non sono ammesse (sono escluse le spese per pubblicazioni e divulgazione di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico e per gadget).

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: spese per iniziative non previste dal progetto o non preventivamente notificate con uno degli aggiornamenti possibili.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione (progetto di attività).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Le spese non previste o non preventivamente notificate non sono ammesse all'aiuto.



SRH01 – Erogazione servizi di consulenza*Azione – Servizi di consulenza a catalogo**Definizioni per le finalità del presente documento*

Progetto di consulenza: l'Operazione oggetto della domanda di aiuto riferita ad una singola graduatoria. Si articola in Percorsi di consulenza.

Percorso di consulenza: il Servizio di consulenza riferibile a una tematica del CSR 2023-2027 svolto secondo uno specifico protocollo, a cui aderiscono diverse imprese.

Intervento di consulenza: il Percorso di consulenza erogato alla singola impresa.

Condizioni di ammissibilità

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizioni riferite ai consulenti	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Possesso di adeguate qualifiche in relazione ai Percorsi previsti nel Progetto di consulenza, secondo le casistiche definite nel bando. Nel caso dei soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, ma non iscritti ai relativi albi, i requisiti formativi possono essere acquisiti e comunicati entro la data di avvio del progetto di consulenza.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto. Successivamente si applica l'impegno di "Mantenimento delle condizioni di ammissibilità".
Assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 3 del Reg. n. 2115/2021, come secondo la definizione del bando. Separazione delle attività di consulenza dalle altre attività incompatibili definite dal bando.	
Limitatamente ai soggetti prestatori di consulenza e agli staff di consulenti che presentano progetti di consulenza relativi a ambiti che comprendono la materia dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e l'uso di metodi di difesa alternativi si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Pertanto, l'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.	
Condizioni riferite all'organismo di consulenza	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Può essere presentata dal medesimo soggetto una sola domanda di aiuto per graduatoria.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Avere tra le proprie finalità le attività di consulenza, documentate dall'iscrizione all'albo, dallo statuto e/o l'iscrizione al registro imprese della Camera di commercio ovvero, per i soggetti pubblici, documentate dalla norma istitutiva e dallo statuto, se la norma lo prevede.	Le condizioni di ammissibilità devono essere possedute dal richiedente alla data di pubblicazione del bando nel BUR. Successivamente si applica l'impegno di "Mantenimento delle condizioni di ammissibilità".
Possedere la partita IVA;	
Avere almeno una sede operativa situata in regione Veneto (Sede legale o Unità locale comunicata alla CCIAA, disponibilità, in	



proprietà o altro diritto di utilizzo, di un immobile o parte di immobile ad uso ufficio);	
Nel caso di RTI, tutti i soggetti prestatori di consulenza componenti devono aver costituito o aggiornato il fascicolo residente sul sistema informativo di AVEPA;	
Condizioni riferite al progetto	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Disporre di un numero di Unità Lavorative Consulenti (ULC) non inferiore al valore minimo definito nel bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Lo staff di consulenti non comprende consulenti inclusi in Progetti di consulenza di altri soggetti prestatori di servizi di consulenza beneficiari degli aiuti del presente bando. Lo stesso consulente può operare su più progetti presentati dallo stesso soggetto prestatore di servizi di consulenza, purché il rapporto tra la somma delle OLC a lui imputate nei diversi progetti non sia superiore a 1666 ore annue.	Successivamente si applica l'impegno di "Mantenimento delle condizioni di ammissibilità"

Impegni

- **Mantenimento delle condizioni di ammissibilità**
- **Formalizzazione della partnership**
- **Avvio del progetto**
- **Responsabilità esclusiva e collaborazioni**
- **Imprese fruitrici della consulenza**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)
- **Vigilanza, controllo e monitoraggio**
- **Rispetto di normative pertinenti**
- **Copertura assicurativa**
- **Procedure informatiche**
- **Operatività App/sito web**
- **Attività di consulenza esclusiva**
- **Visite aziendali**
- **Comunicazioni di avvio e di variazione per gli interventi di consulenza**

Mantenimento delle condizioni di ammissibilità - I beneficiari si impegnano a mantenere le condizioni di ammissibilità per tutta la durata delle operazioni. - realizzare le attività di consulenza in conformità alla vigente normativa nazionale e ai provvedimenti e atti regionali di attuazione concernenti l'istituzione del "Sistema di consulenza aziendale in agricoltura"
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: mancato mantenimento di una o più condizioni di ammissibilità del bando durante la realizzazione dell'operazione. Ambito di applicazione della riduzione: <u>Per le condizioni di ammissibilità riferite ai consulenti:</u> importo ammissibile all'aiuto per gli interventi di consulenza interessati dall'inosservanza. Se l'inosservanza riguarda oltre il 50% degli interventi di consulenza del progetto, la riduzione si applica <u>all'intero progetto</u> .



Per le condizioni di ammissibilità riferite all'organismo di consulenza e per le condizioni riferite al progetto: importo ammissibile all'aiuto per il progetto di consulenza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Formalizzazione della partnership

Qualora il beneficiario sia un raggruppamento temporaneo non già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, esso deve presentare ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione del RTI entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: non presentazione o ritardo, rispetto al termine dato dal bando, nella presentazione all'AVEPA dell'atto di formalizzazione del RTI.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto del progetto di consulenza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione:

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Ritardo maggiore di 30 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 30 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1
Gravità:	Ritardo maggiore di 30 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 30 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1
Durata:	Ritardo maggiore di 30 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 30 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Avvio del progetto

L'Organismo di Consulenza, entro 45 giorni a partire dalla pubblicazione del decreto di finanziabilità, comunica mediante l'Applicativo regionale l'avvio del Progetto di consulenza.

Il Progetto di consulenza è avviato quando, nell'Applicativo regionale, il primo Intervento di consulenza transita alla prima visita.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Ritardo dell'avvio del progetto rispetto al termine dato dal bando e secondo la definizione di "progetto avviato" data nel bando.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il progetto di consulenza.



Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Ritardo maggiore di 30 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 30 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1
Gravità:	Ritardo maggiore di 30 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 30 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1
Durata:	Ritardo maggiore di 30 gg	Alta: 5
	Ritardo maggiore di 15 gg e minore o uguale a 30 gg	Media: 3
	Ritardo minore o uguale a 15 gg	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento

Responsabilità esclusiva

Il beneficiario risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione. Il medesimo deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione delle consulenze senza possibilità di delegare l'attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi, fatte salve le possibilità di collaborazione previste dal bando

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: evidenza di delega di funzioni direzione, coordinamento e amministrazione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il progetto di consulenza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Imprese fruitrici della consulenza

Il beneficiario deve garantire che le imprese fruitrici della consulenza dispongano delle seguenti condizioni:

1. essere in possesso del fascicolo aziendale valido;
2. aderire ad un unico progetto di consulenza e ad un unico percorso di consulenza;
3. essere imprese agricole con almeno una UTE nel territorio regionale del Veneto ubicate nel territorio regionale del Veneto;
4. non essere inserite nel Programma Operativo di una OP del Settore Ortofrutticolo, Olivicolo o Pataticolo che abbia attivato il Tipo di Intervento ADVI1(47(1)(b)) del PSP 2023-2027 i cui contenuti sono assimilabili a quelli previsti dal presente bando. Per verificare se l'aderente al percorso di consulenza non abbia frequentato servizi di consulenza e di assistenza tecnica finanziate da Programmi settoriali (OCM), il soggetto prestatore dei servizi di consulenza compila e sottoscrive, per gli aderenti ai percorsi di consulenza, una check list predisposta da AVEPA contenente le informazioni atte a dimostrare il rispetto di tale requisito;
5. non aver aderito ai percorsi di consulenza del T.I. 2.1 del PSR 2014-2022 definiti nell'Allegato 12.2 - Condizioni di riadesione ai percorsi - come "bloccanti" per l'adesione al relativo percorso di consulenza SRH01.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: una o più imprese fruitrici non mantengono le condizioni previste dal bando.



Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per gli interventi di consulenza (imprese fruitrici) interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Conformità al progetto: aziende aderenti

Realizzare le attività di consulenza in conformità al Progetto di consulenza approvato e alle disposizioni del bando

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza:

Si configura l'inadempienza nel caso in cui gli interventi di consulenza siano realizzati per un numero di aziende inferiore a quello indicato nel progetto di consulenza. Non è possibile la sostituzione di aziende indicate nel progetto di consulenza approvato.

Si distinguono due casi:

1. *Attuazione parziale di percorsi di consulenza.* Si riscontra la mancata realizzazione di interventi di consulenza ma tutti i percorsi di consulenza hanno registrato la conclusione di almeno una consulenza. Non determina sanzione la mancata realizzazione della consulenza (consulenza non iniziata o non completata) per un numero di aziende non superiore al 20% del numero di aziende previste da ciascun percorso di consulenza.
2. *Percorsi di consulenza non attuati.* Si considera "non attuato" un percorso di consulenza che non abbia portato a conclusione almeno un intervento. Non determina sanzione la mancata attuazione di percorsi di consulenza corrispondente a un numero di aziende non superiore al 20% del numero di aziende previste dal progetto di consulenza.

In caso di riscontro di entrambe le casistiche, le rispettive sanzioni si sommano.

Ambito di applicazione della riduzione:

Caso 1 – *Attuazione parziale dei percorsi di consulenza:* importo ammissibile all'aiuto per il percorso di consulenza.

Caso 2 – *Percorsi di consulenza non attuati:* importo ammissibile all'aiuto per il progetto di consulenza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Caso 1 – Attuazione parziale dei percorsi di consulenza.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Interventi non iniziati o non completati per una percentuale di aziende superiore al 75% del numero previsto nel Percorso	Alta: 5
	Interventi non iniziati o non completati per una percentuale di aziende superiore al 50% e fino al 75% del numero previsto nel Percorso	Media: 3
	Interventi non iniziati o non completati per una percentuale di aziende superiore al 20% e fino al 50% del numero previsto nel Percorso	Bassa: 1
Gravità:	Interventi non iniziati o non completati per una percentuale di aziende superiore al 75% del numero previsto nel Percorso	Alta: 5
	Interventi non iniziati o non completati per una percentuale di	Media: 3



	aziende superiore al 50% e fino al 75% del numero previsto nel <u>Percorso</u>	
	Interventi non iniziati o non completati per una percentuale di aziende superiore al 20% e fino al 50% del numero previsto nel <u>Percorso</u>	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza si considera sempre di durata "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1

Caso 2 – Percorsi di consulenza non attuati.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Interventi non iniziati o non completati per una percentuale di aziende superiore al 75% del numero previsto nel <u>Progetto</u>	Alta: 5
	Interventi non iniziati o non completati per una percentuale di aziende superiore al 50% e fino al 75% del numero previsto nel <u>Progetto</u>	Media: 3
	Interventi non iniziati o non completati per una percentuale di aziende superiore al 20% e fino al 50% del numero previsto nel <u>Progetto</u>	Bassa: 1
Gravità:	Interventi non iniziati o non completati per una percentuale di aziende superiore al 75% del numero previsto nel <u>Progetto</u>	Alta: 5
	Interventi non iniziati o non completati per una percentuale di aziende superiore al 50% e fino al 75% del numero previsto nel <u>Progetto</u>	Media: 3
	Interventi non iniziati o non completati per una percentuale di aziende superiore al 20% e fino al 50% del numero previsto nel <u>Progetto</u>	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza si considera sempre di durata "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.

Conformità al progetto: consulenti

Realizzare le attività di consulenza in conformità al Progetto di consulenza approvato e alle disposizioni del bando.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: sostituzioni dei consulenti per oltre il 30% dei consulenti indicati nel progetto di consulenza.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il progetto di consulenza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "basse". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 1% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".



Vigilanza, controllo, monitoraggio

produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta da parte della Regione e di AVEPA, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. Il soggetto prestatore di servizi di consulenza è altresì tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, o in suo possesso o comunque detenuti, da parte del personale appositamente incaricato a fini ispettivi e di controllo;

Tipologia di controllo: amministrativo e/o in loco.

Inosservanza: impedimento dei controlli in loco da parte del beneficiario o del relativo personale; mancata produzione di atti, documenti o chiarimenti relativamente a richieste con finalità diverse da quelle di controllo dell'operazione.

Ambito di applicazione della riduzione

- nel caso di *impedimento di controllo*: importo ammissibile all'aiuto per il progetto di consulenza;
- nel caso di *richieste relative a documenti connessi all'attuazione dell'operazione*: importo ammissibile all'aiuto per i percorsi di consulenza interessati.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Nel caso di *impedimento dei controlli*, l'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Nel caso di *mancata produzione di atti, documenti o chiarimenti relativi all'attuazione dell'operazione, a seguito di richiesta dell'AdG o dell'organismo pagatore*, l'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "medie". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Rispetto di normative pertinenti

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- utilizzare sedi operative e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi;
- stipulare copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per il responsabile del Progetto di consulenza e per i consulenti; la relativa documentazione probatoria deve essere conservata presso la propria sede legale.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: evidenza di mancato rispetto delle norme pertinenti indicate dal bando.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il progetto di consulenza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di rilevamento di inosservanza, l'organismo pagatore comunica la sospensione delle attività di consulenza e richiede di porre rimedio all'inosservanza entro 30 gg solari. Trascorso tale termine in assenza di rimedio, l'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". In tal caso, ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Procedure informatiche

utilizzare, nell'esecuzione dell'attività, le procedure informatiche messe a disposizione dalla Regione del Veneto e da AVEPA



Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancato utilizzo delle procedure informatiche messe a disposizione dall'Amministrazione regionale e da AVEPA

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per gli interventi di consulenza interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Operatività App/sito web

Nel caso in cui il progetto di consulenza preveda l'attivazione di un'App e/o un sito web

Mantenere l'app dedicata e il sito internet attivi e funzionanti almeno fino al termine dell'attuazione del progetto di consulenza.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: App o sito web non attivi per gli ambiti previsti dal progetto

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il progetto di consulenza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "basse". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 1% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Attività di consulenza esclusiva

assicurare che, dopo la data di pubblicazione del decreto di finanziabilità e fino al termine previsto per la realizzazione del Progetto di consulenza, il consulente non svolga per la stessa impresa anche attività di docenza configurabili quali azioni di formazione individuale oggetto di aiuto con il tipo di intervento 1.1.1 del PSR 2014-2022 o l'intervento SRH03 del CSR 2023-2027.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: svolgimento, da parte dello stesso consulente e per la stessa impresa, di attività di consulenza e attività di formazione individuale cofinanziate dal FEASR nel periodo di realizzazione del progetto di consulenza.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per gli interventi di consulenza interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Visite aziendali

- qualora il Percorso di consulenza lo preveda, il consulente si deve recare presso l'azienda;
- la Visita aziendale deve svolgersi dalle ore 8.00 e alle ore 20.00, nei giorni feriali, escluso il sabato.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata esecuzione delle visite previste per il percorso di consulenza;

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per gli interventi di consulenza interessati dall'inosservanza.



Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

La mancata esecuzione di visite aziendali previste si considera sempre inosservanza di gravità, entità e durata “alte”. Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce “Ambito di applicazione della riduzione”.

Il mancato rispetto dell'orario e dei giorni settimanali si considera sempre inosservanza di gravità, entità e durata “medie”. Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce “Ambito di applicazione della riduzione”.

Comunicazioni di avvio e di variazione per gli interventi di consulenza

- Il beneficiario deve comunicare l'avvio dell'Intervento di consulenza almeno 2 giorni lavorativi prima del suo inizio. La comunicazione avviene mediante l'Applicativo Regionale compilando il nominativo del consulente incaricato con relativo riferimento per la reperibilità, data e orario di svolgimento delle visite aziendali.
- sono oggetto di preventiva comunicazione mediante l'Applicativo Regionale le variazioni rispetto a quanto originariamente comunicato con l'avvio, relative a:
 - data e orario di svolgimento delle visite aziendali;
 - annullamento dell'Intervento di consulenza prevista;
 - sostituzione del consulente incaricato dell'intervento di consulenza.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Non determina sanzione l'inosservanza fino a un numero di visite pari al 10% del numero di visite previste dal progetto di consulenza.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il progetto di consulenza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Inadempienza per n. di visite maggiore del 30% rispetto al n. totale di visite del progetto.	Alta: 5
	Inadempienza per n. di visite maggiore del 20% e minore o uguale al 30% rispetto al n. totale di visite del progetto.	Media: 3
	Inadempienza per n. di visite maggiore del 10% e minore o uguale al 20% rispetto al n. totale di visite del progetto.	Bassa: 1
Gravità:	Inosservanza per n. di visite maggiore del 50% rispetto al n. totale di visite del progetto.	Alta: 5
	Inosservanza per n. di visite minore o uguale al 50% rispetto al n. totale di visite del progetto.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Inadempienza per n. di visite maggiore del 30% rispetto al n. totale di visite del progetto.	Alta: 5
	Inadempienza per n. di visite maggiore del 20% e minore o uguale al 30% rispetto al n. totale di visite del progetto.	Media: 3
	Inadempienza per n. di visite maggiore del 10% e minore o uguale al 20% rispetto al n. totale di visite del progetto.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



SRH03 - Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

Condizioni di ammissibilità

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
I soggetti richiedenti devono essere iscritti o essere titolari di istanza di accreditamento alla Direzione regionale Formazione e istruzione, all'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per l'ambito di attività di formazione continua, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2022 e s.m.i.. L'accREDITamento deve essere in qualsiasi caso ottenuto entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto. Il mancato ottenimento dell'accREDITamento entro il termine indicato è considerato inosservanza. Si veda inoltre il relativo impegno di mantenimento dell'accREDITamento.
Può essere presentata dal medesimo soggetto una sola domanda di aiuto per graduatoria (I, F o A). La domanda di aiuto deve essere presentata completa delle informazioni previste dal Progetto formativo come da modello riportato nell'Allegato tecnico "Progetto formativo" del bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto
Le operazioni delle Graduatorie I o A devono essere rivolte a imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, coadiuvanti, partecipi familiari di cui all'art. 230 bis del Codice Civile e dipendenti di aziende agricole con almeno una UTE nel territorio regionale del Veneto. Le operazioni della Graduatoria F devono essere rivolte ai proprietari/gestori di aree forestali e dipendenti, nonché dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale ("imprese iscritte nel registro di cui all'art. 8 della L. n. 580/1993 che esercitano prevalentemente attività di gestione forestale, eseguendo lavori e fornendo servizi in ambito forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi") con almeno una sede operativa nel territorio regionale del Veneto. <u>Per la formazione a catalogo:</u> Inoltre, i corsi per operatori forestali, di cui ai codici 25.F e 29.F, devono essere rivolti esclusivamente ad operatori addetti alle utilizzazioni boschive, ovvero titolari o dipendenti di impresa, iscritta alle CC.IAA. con codice ATECO 02. "Selvicoltura ed utilizzo di aree forestali" e/o codice ATECO 16. "Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili.	I soggetti fruitori non ammissibili non concorrono al raggiungimento del numero minimo.
Non sono ammesse attività formative comprese nei percorsi previsti dall'istruzione scolastica.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto
<u>Per la formazione a catalogo:</u> i corsi di formazione devono avere durata e caratteristiche corrispondenti a quelle specificate dal bando. <u>Per la formazione non a catalogo:</u> I corsi di formazione devono avere una durata minima di 8 ore e massima di 24 ore.	La condizione di ammissibilità riguarda il Progetto formativo.



Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Responsabilità esclusiva e collaborazioni**
- **Mantenimento dell'accreditamento**
- **Selezione dei partecipanti**
- **Rispetto di norme applicabili alla formazione in presenza**
- **Comunicazione di attivazione** (*formazione non a catalogo*)
- **Comunicazioni di avvio e di modalità**
- **Comunicazione di chiusura**
- **Variazioni nella gestione**
- **Assenza di conflitto d'interessi**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)
- **Rispetto del numero minimo e massimo di partecipanti**
- **Orario delle attività**
- **Registrazione delle presenze**
- **Tutor**
- **Procedure specifiche per modalità FaD e Mista**
- **Modalità Mista: attività in presenza minime e attività di laboratorio**

Responsabilità esclusiva

L'organismo di formazione risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione. Il medesimo deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione dei corsi di formazione senza possibilità di delegare l'attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi, fatte salve le possibilità di collaborazione previste dal bando.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: evidenza di delega di funzioni direzione, coordinamento e amministrazione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il progetto formativo.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Mantenimento dell'accreditamento

Mantenere il criterio di ammissibilità relativo all'accreditamento, fino al termine previsto per la conclusione dell'operazione;

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: revoca dell'accreditamento del beneficiario operata dall'ufficio competente;

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione". Pertanto non sono riconosciuti pagamenti per corsi realizzati in assenza di accreditamento.



Selezione dei partecipanti

garantire l'accesso alle attività formative selezionando i partecipanti, ove ce ne fosse la necessità per il superamento dei posti disponibili, secondo criteri oggettivi e trasparenti di priorità; al fine della verifica del rispetto dell'impegno, l'Organismo di formazione pubblica sul proprio sito e in relazione alle attività finanziate i criteri oggettivi di priorità di partecipazione;

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata pubblicazione dei criteri di priorità o mancata applicazione dei criteri.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di mancata applicazione o pubblicazione dei criteri di selezione, l'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "medie". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Rispetto delle norme applicabili alla formazione in presenza

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti ai corsi di formazione e conservare presso la propria sede legale la relativa documentazione probatoria e tenerne copia presso la sede di svolgimento dei corsi formativi;
- utilizzare per le attività formative locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi;
- Sede dell'attività formativa: ferme restando quanto previsto ai fini dell'accreditamento degli organismi di formazione, tutte le sedi utilizzate per la realizzazione degli interventi approvati devono risultare adeguate e conformi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi.

Nel caso di uso di sedi non accreditate, lo stesso sarà disciplinato da apposita convenzione d'uso. Per le lezioni svolte in campo deve essere presente apposita convenzione semplificata.

Copia della convenzione deve essere trasmessa ad AVEPA con la documentazione di chiusura del corso di formazione.

Tipologia di controllo: amministrativo e/o in loco.

Inosservanza: mancato rispetto della normativa pertinente all'impegno; mancata stipula della copertura assicurativa; locali e attrezzature non conformi; utilizzo di sedi non accreditate prive di convenzione d'uso.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il progetto di formazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di rilevamento di inosservanza, l'organismo pagatore comunica la sospensione delle attività di consulenza e richiede di porre rimedio all'inosservanza entro 30 gg solari. Trascorso tale termine in assenza di rimedio, l'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". In tal caso, ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".



Comunicazione di attivazione (formazione non a catalogo)

L'Organismo di formazione presenta ad AVEPA, entro il 15 del mese precedente al loro avvio, la comunicazione di attivazione con l'elenco dei corsi che intende avviare.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Ritardo o mancanza di comunicazione di attivazione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	l'inosservanza si considera sempre di entità "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	l'inosservanza si considera sempre di gravità "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata: valutata in base ritardo di comunicazione (si considera il caso di ritardo più elevato tra quelli rilevati)	Comunicazione assente o con ritardo superiore a 5 giorni lavorativi	Alta: 5
	Comunicazione con ritardo da 2 a 5 giorni lavorativi	Media: 3
	Comunicazione con ritardo fino a 2 giorni lavorativi	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento

Comunicazioni di avvio e di modalità

- utilizzare, nell'esecuzione dell'attività, le procedure informatiche messe a disposizione dalla Regione del Veneto
- almeno 2 giorni lavorativi prima dell'inizio del singolo corso di formazione deve essere fornita ad AVEPA comunicazione di avvio mediante l'applicativo regionale Monitoraggio Allievi web corredata dalla documentazione elencata nel bando, utilizzando i modelli e le modalità definiti da AVEPA. In ogni caso, non vengono riconosciute le attività iniziate prima della consegna della documentazione per l'avvio del corso di formazione.
- (per modalità FaD e mista) comunicazione dell'Organismo di Formazione (di seguito OdF) ad AVEPA che il corso si svolgerà in modalità FaD o mista, almeno due giorni prima della data della prima lezione;

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Ritardo o mancanza di comunicazione di avvio o di modalità FaD/mista.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di esecuzione di attività formative anteriormente ai termini previsti per la comunicazione di avvio, o per l'eventuale comunicazione di modalità FaD/mista, non vengono riconosciute le attività (corsi) ai fini del pagamento.



Comunicazione di chiusura

- utilizzare, nell'esecuzione dell'attività, le procedure informatiche messe a disposizione dalla Regione del Veneto
- alla conclusione del corso di formazione deve essere presentata, entro 30 giorni lavorativi, la documentazione di chiusura del corso di formazione, utilizzando i modelli e le modalità definiti da AVEPA (inclusa la dichiarazione di chiusura in A39).

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Ritardo nella comunicazione di chiusura.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza si considera sempre di entità "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	l'inosservanza si considera sempre di gravità "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata: valutata in base ritardo di comunicazione (si considera il caso di ritardo più elevato tra quelli rilevati)	Comunicazione con ritardo superiore a 10 giorni lavorativi	Alta: 5
	Comunicazione con ritardo da 6 a 10 giorni lavorativi	Media: 3
	Comunicazione con ritardo fino a 5 giorni lavorativi	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento

Variazioni nella gestione

Variazioni nella gestione dei corsi di formazione: sono oggetto di preventiva comunicazione mediante l'Applicativo "Monitoraggio Allievi Web", con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, le variazioni rispetto a quanto originariamente comunicato relative a:

- sede, data e orario di svolgimento delle azioni, modalità di svolgimento FaD/presenza;
- sospensione o annullamento della lezione.

Per cause imprevedibili, adeguatamente documentate, relative alla indisponibilità del docente e/o della sede, in via eccezionale potrà derogarsi al termine temporale sopra indicato.

Nei corsi base e avanzato per operatori forestali le prove pratiche in bosco previste nei corsi medesimi, possono essere rinviate di giorno in giorno, per cause legate soprattutto ad eventi atmosferici avversi (*solo per formazione a catalogo*).

Eventuali variazioni relative a docenti e allievi, successive alla comunicazione di avvio del corso di formazione, andranno indicate nel registro presenze prima dell'inizio della lezione.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: variazioni non comunicate entro i termini previsti e senza giustificazione documentata, relative a sedi, date e orari, sospensioni o annullamento di lezioni e/o relative a docenti non annotati nel registro. Non determinano sanzione inosservanze che riguardino, cumulativamente, non oltre il 10% delle ore totali previste per il corso interessato.



Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di inosservanze che riguardino, cumulativamente, oltre il 10% delle ore totali previste per il corso interessato, non vengono riconosciute le attività (corsi) ai fini del pagamento.

Assenza di conflitto d'interessi

garantire l'assenza di conflitto di interesse nelle attività realizzate. Al fine del rispetto dell'impegno, il materiale didattico utilizzato e distribuito durante i corsi non deve contenere alcun riferimento specifico a nomi o a marchi commerciali di prodotti o mezzi tecnici, se non all'interno di elenchi o liste che ne comprendono altri;

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: opposizione di marchi o riferimenti commerciali a scopo pubblicitario, non giustificati da finalità didattiche (per esempio, la fotografia di un'attrezzatura non si considera inosservanza).

Ambito di applicazione della riduzione: importo erogato per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "basse". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 1% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Rispetto del numero minimo e massimo di partecipanti

- **(corsi in presenza)** il numero minimo dei partecipanti è uguale a 12 e il numero massimo è pari a 25 allievi. Nel caso di corsi di formazione in presenza realizzati nei territori comunali ricadenti, sia totalmente sia parzialmente, nelle zone montane come indicata nell'allegato del CSR 2023-2027 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani", il numero minimo stabilito è di 8 allievi.
- **(FaD e modalità mista)** Il numero minimo di partecipanti per i corsi collettivi realizzati in modalità FaD è pari a 12 e il numero massimo è pari a 25 allievi.
- assicurare che il medesimo utente non partecipi a più edizioni del medesimo corso di formazione attivate con il progetto, fatto salvo la partecipazione a corsi di aggiornamento;
- non sono ammissibili attività formative rivolte a destinatari che già aderiscono per la stessa tematica, ad azioni previste dai programmi settoriali (OCM) o del Fondo Sociale Europeo. La tematica è espressa dal titolo del corso;
- *Per la formazione a catalogo* si considera definitivo l'elenco degli allievi iscritti entro il 30% del monte ore di ciascun corso di formazione e che non si sono ritirati in corso di realizzazione del corso.

La percentuale del 30% si riferisce ai corsi di formazione che prevedono una frequenza obbligatoria di almeno il 70% del monte ore complessivo del corso. Nei casi in cui la percentuale di frequenza obbligatoria, prevista dalla normativa specifica di settore, sia diversa da quella sopraindicata, l'elenco definitivo allievi del corso è quello al raggiungimento della percentuale di frequenza non obbligatoria (monte ore complessivo del corso (100%) - percentuale di frequenza obbligatoria = percentuale di frequenza non obbligatoria).

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza:

- *relativamente al numero minimo*, il numero di partecipanti, che hanno raggiunto la frequenza minima prevista per la tipologia di corso, è inferiore al 90% del numero minimo di allievi indicato dal bando (percentuali pari o superiori al 90% non determinano sanzione).
- *relativamente al numero massimo*, il numero di allievi è superiore al numero massimo indicato dal bando.



Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di superamento del numero massimo di partecipanti l'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "medie". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

In caso di numero di partecipanti ammissibili inferiore al minimo, L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Percentuale (p) di allievi (in possesso dei requisiti e che hanno raggiunto la frequenza minima) $p < 60\%$ del numero minimo.	Alta: 5
	Percentuale (p) di allievi (in possesso dei requisiti e che hanno raggiunto la frequenza minima) $80\% > p \geq 60\%$ del numero minimo.	Media: 3
	Percentuale (p) di allievi (in possesso dei requisiti e che hanno raggiunto la frequenza minima) $90 > p \geq 80\%$ del numero minimo.	Bassa: 1
Gravità:	Percentuale (p) di allievi (in possesso dei requisiti e che hanno raggiunto la frequenza minima) $p < 70\%$ del numero minimo.	Alta: 5
	Percentuale (p) di allievi (in possesso dei requisiti e che hanno raggiunto la frequenza minima) $80\% > p \geq 70\%$ del numero minimo.	Media: 3
	Percentuale (p) di allievi (in possesso dei requisiti e che hanno raggiunto la frequenza minima) $90\% > p \geq 80\%$ del numero minimo.	Bassa: 1
Durata:	L'inosservanza si considera sempre di durata "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento

Orario delle attività

L'attività didattica non potrà iniziare prima delle ore 8.00 e terminare oltre le 22.00 e deve svolgersi in giorni feriali, escluso il sabato, fatte salve eventuali deroghe espressamente autorizzate. L'orario giornaliero non potrà superare le cinque ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancato rispetto dei limiti di orario.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "medie". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".



Registrazione delle presenze

Al fine della registrazione delle presenze degli iscritti ai corsi formativi si deve utilizzare il ROL (Registro On Line) predisposto dalla Regione del Veneto.

Tipologia di controllo: amministrativo/in loco.

Inosservanza: Mancata registrazione delle presenze tramite utilizzo del ROL secondo le procedure definite dall'amministrazione regionale.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Tutor

Rientrano in questa categoria i laureati, i diplomati o esperti di settore, che saranno utilizzati come supporto alla docenza e/o alla gestione del Progetto formativo e dei singoli corsi di formazione e che possono svolgere anche il ruolo di docente, se in possesso delle competenze necessarie, disposte dalla normativa di settore. Il tutor garantisce un costante coordinamento e supporto operativo ai partecipanti durante il corso di formazione. Garantisce una adeguata presenza in aula, comunque superiore al 25% delle ore di durata del corso, documentata mediante l'apposizione della relativa firma nel registro d'aula. Il tutor è altresì responsabile della compilazione, nel registro d'aula, dei totali giornalieri e progressivi relativi alle presenze degli allievi e alle ore di lezione svolte.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: presenza in aula di un tutor in possesso dei requisiti indicati dal bando per un numero di ore inferiore alla percentuale minima indicata dal bando;

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità "media", e di entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 10% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Procedure specifiche per modalità FaD e mista

- nel software gestionale A39 valorizzazione dei campi INDIRIZZO SEDE DEL CORSO/SEDE DELLA LEZIONE, e dei campi COMUNE SEDE DEL CORSO/SEDE DELLA LEZIONE secondo le istruzioni del bando specifiche per le modalità FaD o mista;
- contestuale invio via PEC all'AVEPA di un prospetto descrittivo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FaD. Tale documento deve contenere anche web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte di AVEPA, nonché il recapito telefonico del tutor o di un referente dell'OdF a cui AVEPA può riferirsi in caso di problemi di collegamento;

Tipologia di controllo: amministrativo.



Inosservanza: mancata compilazione dei campi in A39; mancata trasmissione del prospetto descrittivo, delle credenziali di accesso e di un contatto telefonico all'AVEPA; lezioni in date non corrispondenti a quelle indicate in A39;

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	mancata compilazione dei campi in A39	Alta: 5
	mancata trasmissione del prospetto descrittivo, delle credenziali di accesso e di un contatto telefonico all'AVEPA	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	mancata compilazione dei campi in A39	Alta: 5
	mancata trasmissione del prospetto descrittivo, delle credenziali di accesso e di un contatto telefonico all'AVEPA	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza si considera sempre di durata "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento

Controllabilità della partecipazione e composizione della classe per modalità FaD e Mista

Presenza di un sistema per la controllabilità della partecipazione dell'utente all'attività formativa, comprese postazioni per l'utente dotate di webcam individuale;

Tipologia di controllo: in loco.

Inosservanza: impossibilità di accertare la partecipazione degli utenti.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

I partecipanti alle classi virtuali non riconoscibili o non coerenti con il registro non vengono conteggiati al fine del calcolo della frequenza minima, con possibili conseguenze sul rispetto di altri impegni dell'intervento.

Modalità Mista: attività in presenza minime e attività di laboratorio

- La formazione a distanza non potrà essere applicata alle fasi didattiche che prevedono attività laboratoriali, di pratica o di tirocinio, il cui svolgimento deve essere necessariamente realizzato in situ e in presenza e con l'utilizzo, da parte dei discenti, di strumenti e attrezzature professionali;
- i corsi collettivi con un monte ore > 100 devono prevedere almeno tre momenti in presenza distribuiti sul monte ore totale del corso; i corsi collettivi con un monte ore ≤ 100 devono prevedere almeno un momento in presenza distribuito nel monte ore totale del corso;

Tipologia di controllo: in loco.

Inosservanza: mancata esecuzione delle attività di laboratorio/di pratica/di tirocinio previste; incontri in presenza inferiore al numero minimo indicato dal bando per la specifica tipologia di corso.



Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".



SRH04 – Azioni di informazione*Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono essere iscritti o essere titolari di istanza di accreditamento alla Direzione regionale Formazione e istruzione, all'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per l'ambito di attività di formazione continua, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2022 e s.m.i.; L'accREDITamento deve essere in qualsiasi caso ottenuto entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto. Il mancato ottenimento dell'accREDITamento entro il termine indicato è considerato inosservanza. Si veda inoltre il relativo impegno di mantenimento dell'accREDITamento.
Il soggetto richiedente può presentare una sola domanda di aiuto per ciascuna graduatoria. La domanda di aiuto deve essere presentata completa delle informazioni previste dal Progetto Informativo come da modello riportato nell'Allegato tecnico "Progetto Informativo" del bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto
Le operazioni previste per il regime di aiuti agricolo devono essere rivolte a imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, coadiuvanti, partecipi familiari di cui all'art. 230 bis del Codice Civile e dipendenti di aziende agricole con almeno una UTE nel territorio regionale del Veneto. Le operazioni per il regime di aiuti forestale devono essere rivolte a proprietari/gestori di aree forestali e loro dipendenti, nonché dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale ("imprese iscritte nel registro di cui all'art. 8 della L. n. 580/1993 che esercitano prevalentemente attività di gestione forestale, eseguendo lavori e fornendo servizi in ambito forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi") con almeno una sede operativa nel territorio regionale del Veneto.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto

Impegni

- **Responsabilità esclusiva e collaborazioni**
- **Mantenimento dell'accREDITamento e realizzazione dei corsi**
- **Selezione dei partecipanti** (*seminari/workshop/webinar/incontri tecnici*)
- **Rispetto del numero minimo e massimo di partecipanti** (*seminari/workshop/webinar/incontri tecnici*)
- **Rispetto di norme applicabili**
- **Comunicazione di attivazione** (*seminari/workshop/webinar/incontri tecnici*)
- **Comunicazione di avvio**
- **Comunicazione di chiusura**
- **Variazioni nella gestione** (*seminari/workshop/webinar/incontri tecnici*)
- **Assenza di conflitto d'interessi**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)
- **Registro presenze** (*seminari/workshop/webinar/incontri tecnici*)



- **Orario delle attività** (*seminari/workshop/webinar/incontri tecnici*)
- **Procedure specifiche per la modalità FaD (webinar)**
- **Tutor e tecnici specializzati**
- **Sportelli informativi**

Responsabilità esclusiva

L'organismo di formazione risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione. Il medesimo deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione delle iniziative informative senza possibilità di delegare l'attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi, fatte salve le possibilità di collaborazione previste dal bando.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: evidenza di delega di funzioni direzione, coordinamento e amministrazione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il progetto informativo.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Mantenimento dell'accreditamento e realizzazione delle iniziative

- mantenere il criterio di ammissibilità relativo all'accreditamento, fino al termine previsto per la conclusione dell'operazione;
- realizzare l'operazione finanziata secondo le specifiche previste negli allegati tecnici.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: revoca dell'accreditamento del beneficiario operata dall'ufficio competente; azioni informative non realizzate (per le azioni informative realizzate con numero di allievi inferiore al minimo, si veda l'impegno "Rispetto del numero minimo e massimo dei partecipanti").

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le azioni informative interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione". Pertanto non sono riconosciuti pagamenti per azioni informative non realizzate o realizzata in assenza di accreditamento.

Selezione dei partecipanti (*seminari/workshop/webinar/incontri tecnici*)

garantire l'accesso alle attività formative selezionando i partecipanti, ove ce ne fosse la necessità per il superamento dei posti disponibili, secondo criteri oggettivi e trasparenti di priorità; al fine della verifica del rispetto dell'impegno, l'Organismo di formazione pubblica sul proprio sito e in relazione alle attività finanziate i criteri oggettivi di priorità di partecipazione;

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata pubblicazione dei criteri di priorità o mancata applicazione dei criteri.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le azioni informative interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di mancata applicazione o pubblicazione dei criteri di selezione, l'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "medie". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Rispetto del numero minimo e massimo di partecipanti

- Il numero minimo dei partecipanti alle azioni informative è pari a 20. Fanno eccezione gli incontri tecnici per i quali è stabilito che il numero dei partecipanti deve essere compreso tra i 5 e i 10.
- Non sono ammissibili attività informative rivolte a destinatari che già aderiscono ad azioni previste dai programmi settoriali (OCM).

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza:

- *relativamente al numero minimo*, il numero di partecipanti ammissibili e che hanno raggiunto la frequenza minima è inferiore al 90% del numero minimo di partecipanti indicato dal bando (percentuali pari o superiori al 90% non determinano sanzione);
- *relativamente al numero massimo*, il numero di partecipanti è superiore al numero massimo indicato dal bando.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per i corsi interessati dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di superamento del numero massimo di partecipanti l'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "medie". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

In caso di numero di partecipanti ammissibili inferiore al minimo, L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Percentuale (p) di partecipanti (in possesso dei requisiti e che hanno raggiunto la frequenza minima) $p < 60\%$ del numero minimo.	Alta: 5
	Percentuale (p) di partecipanti (in possesso dei requisiti e che hanno raggiunto la frequenza minima) $80\% > p \geq 60\%$ del numero minimo.	Media: 3
	Percentuale (p) di partecipanti (in possesso dei requisiti e che hanno raggiunto la frequenza minima) $90 > p \geq 80\%$ del numero minimo.	Bassa: 1
Gravità:	Percentuale (p) di partecipanti (in possesso dei requisiti e che hanno raggiunto la frequenza minima) $p < 70\%$ del numero minimo.	Alta: 5
	Percentuale (p) di partecipanti (in possesso dei requisiti e che hanno raggiunto la frequenza minima) $80\% > p \geq 70\%$ del numero minimo.	Media: 3
	Percentuale (p) di partecipanti (in possesso dei requisiti e che hanno raggiunto la frequenza minima) $90\% > p \geq 80\%$ del numero minimo.	Bassa: 1
Durata:	L'inosservanza si considera sempre di durata "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1



Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento

Rispetto di norme applicabili (*seminari/workshop/webinar/incontri tecnici*)

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni), per le iniziative di confronto, avendo cura di conservare presso la propria sede legale la relativa documentazione probatoria e tenerne copia presso la sede di svolgimento;
- utilizzare locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi;
- fermo restando quanto previsto ai fini dell'accreditamento degli organismi di formazione, tutte le sedi utilizzate per la realizzazione del Progetto informativo approvato devono risultare adeguate e conformi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi.

Nel caso di uso di sedi non accreditate, lo stesso sarà disciplinato da apposita convenzione d'uso. Per gli eventi svolti in esterno (ad esempio in campo) deve essere presente apposita convenzione semplificata. Copia della convenzione deve essere trasmessa ad AVEPA con la documentazione di chiusura dell'attività informativa.

(Gli incontri tecnici, data la loro natura tecnico-pratica, possono essere svolti anche in azienda. Il beneficiario deve comunicare ad AVEPA il luogo di svolgimento.)

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancato rispetto della normativa pertinente all'impegno; mancata stipula della copertura assicurativa; locali e attrezzature non conformi; utilizzo di sedi non accreditate prive di convenzione d'uso.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il progetto.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di rilevamento di inosservanza, l'organismo pagatore comunica la sospensione delle attività di consulenza e richiede di porre rimedio all'inosservanza entro 30 gg solari. Trascorso tale termine in assenza di rimedio, l'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alta". In tal caso, ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Comunicazione di attivazione

L'Organismo di formazione presenta ad AVEPA, entro il 15 del mese precedente al loro avvio, la comunicazione di attivazione con l'elenco delle singole azioni informative che intende avviare.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Ritardo o mancanza di comunicazione di attivazione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le azioni informative interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	l'inosservanza si considera sempre di entità "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1



Gravità:	l'inosservanza si considera sempre di gravità "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata: valutata in base ritardo di comunicazione (si considera il caso di ritardo più elevato tra quelli rilevati)	Comunicazione assente o con ritardo superiore a 5 giorni lavorativi	Alta: 5
	Comunicazione con ritardo da 2 a 5 giorni lavorativi	Media: 3
	Comunicazione con ritardo fino a 2 giorni lavorativi	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento

Comunicazione di avvio

Almeno 2 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'azione informativa deve essere fornita ad AVEPA comunicazione di avvio mediante l'applicativo regionale Monitoraggio Allievi web corredata dalla documentazione specificata dal bando, utilizzando i modelli e le modalità definiti da AVEPA. In ogni caso, non vengono riconosciute le attività iniziate prima della consegna della documentazione per l'avvio del corso di formazione

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Ritardo o mancanza di comunicazione di avvio.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le azioni informative interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di esecuzione di attività formative anteriormente ai termini previsti per la comunicazione di avvio, non vengono riconosciute le attività (corsi) ai fini del pagamento.

Comunicazione di chiusura

Alla conclusione dell'azione informativa deve essere presentata, entro 30 giorni lavorativi, la documentazione di chiusura dell'iniziativa, utilizzando i modelli e le modalità definiti da AVEPA (inclusa la dichiarazione di chiusura in A39).

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Ritardo nella comunicazione di chiusura.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le azioni informative interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza si considera sempre di entità "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	l'inosservanza si considera sempre di gravità "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1



Durata: valutata in base ritardo di comunicazione (si considera il caso di ritardo più elevato tra quelli rilevati)	Comunicazione con ritardo superiore a 10 giorni lavorativi	Alta: 5
	Comunicazione con ritardo da 6 a 10 giorni lavorativi	Media: 3
	Comunicazione con ritardo fino a 5 giorni lavorativi	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento

Variazioni nella gestione (*seminari/workshop/webinar/incontri tecnici*)

Variazioni nella gestione delle attività: sono oggetto di preventiva comunicazione mediante l'Applicativo "Monitoraggio Allievi Web", con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, le variazioni rispetto a quanto originariamente comunicato relative a:

- sede, data e orario di svolgimento delle azioni informative, modalità di svolgimento FaD (Webinar)/presenza;
- sospensione o annullamento.

Per cause imprevedibili, adeguatamente documentate, relative alla indisponibilità del docente/relatore e/o della sede, in via eccezionale potrà derogarsi al termine temporale sopra indicato.

Eventuali variazioni relative a docenti/relatori e partecipanti, successive alla comunicazione di avvio dell'azione informativa, andranno indicate nel registro presenze prima del suo inizio.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: variazioni non comunicate entro i termini previsti e senza giustificazione documentata, relative a sedi, date e orari, modalità, sospensioni o annullamento di lezioni e/o relative a docenti non annotati nel registro. Non determinano sanzione inosservanze che riguardino, cumulativamente, non oltre il 10% delle ore totali previste per l'azione informativa interessata.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le azioni informative interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di inosservanze che riguardino, cumulativamente, oltre il 10% delle ore totali previste per l'azione informativa interessata, non vengono riconosciute le azioni ai fini del pagamento.

Assenza di conflitto d'interessi

Garantire l'assenza di conflitto di interesse nelle attività realizzate. Al fine del rispetto dell'impegno, il materiale didattico utilizzato e distribuito durante le "Iniziative di confronto" ed i prodotti informativi non devono contenere alcun riferimento specifico a nomi o a marchi commerciali di prodotti o mezzi tecnici, se non all'interno di elenchi o liste che ne comprendono altri;

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: apposizione di marchi o riferimenti commerciali a scopo pubblicitario, non giustificati da finalità informative/dimostrative (per esempio, la fotografia di un'attrezzatura non si considera inosservanza).

Ambito di applicazione della riduzione: importo erogato per le azioni informative interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "basse". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 1% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".



Registro presenze (*seminari/workshop/webinar/incontri tecnici*)

Al fine della registrazione delle presenze dei partecipanti alle azioni informative, nello stesso termine previsto per la comunicazione di avvio (almeno 2 giorni lavorativi prima dell'avvio di ciascuna azione di informazione), il Registro presenze deve essere presentato, per la sua vidimazione, presso una delle sedi AVEPA.

(...)

In caso di smarrimento del Registro presenze, l'organismo di formazione deve darne tempestiva comunicazione all'AVEPA, tramite Posta Elettronica Certificata, mediante formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente relativa all'attività svolta (allievi, relatori, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari e dagli operatori interessati, ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve comprendere la ricostruzione del percorso formativo effettuato.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancanza del registro presenze e contestuale mancanza di comunicazione PEC in caso di smarrimento, secondo i termini e le indicazioni del bando. Non conformità del registro presenze

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le attività informative interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Assenza del registro presenze e mancanza di comunicazione PEC con dichiarazione sostitutiva	Alta: 5
	Non conformità del registro presenze	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	Assenza del registro presenze e mancanza di comunicazione PEC con dichiarazione sostitutiva	Alta: 5
	Non conformità del registro presenze	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	L'inosservanza si considera sempre di durata "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento

Orario delle attività (*seminari/workshop/webinar/incontri tecnici*)

L'attività non potrà iniziare prima delle ore 8.00 e terminare oltre le 22.00 e deve svolgersi in giorni feriali, escluso il sabato, fatte salve eventuali deroghe espressamente autorizzate. Non viene stabilita una durata minima delle iniziative, essendo funzionale alle specifiche finalità informative, mentre viene stabilita una durata massima di n. 7 ore.

Per gli "incontri tecnici", la durata deve essere compresa tra le 2 e le 4 ore, nella stessa giornata.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancato rispetto dei limiti di orario.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le attività informative interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Ai fini dell'applicazione dell'aiuto a costo unitario, non vengono riconosciute le ore in eccesso rispetto durata massima indicata.

Relativamente al rispetto dell'orario giornaliero, l'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "medie". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Procedure specifiche per modalità FaD (webinar)

In merito alle azioni informative svolte a distanza (FaD), ovvero on-line in modalità sincrona attraverso lo strumento della classe virtuale, deve essere presente un sistema di preregistrazione in grado di raccogliere tutte le informazioni previste per l'implementazione di A39 da parte dell'Ente.

La comunicazione dell'Organismo di Formazione (OdF) ad AVEPA dell'azione informativa che si svolgerà in modalità FaD, deve essere inserita nel software gestionale A39 e in particolare nel calendario lezioni del campo INDIRIZZO SEDE DEL CORSO/SEDE DELLA LEZIONE, con la dicitura "Formazione a distanza" e indicazione nel campo COMUNE SEDE DEL CORSO/SEDE DELLA LEZIONE dell'indirizzo della sede formativa dell'OdF.

Deve avvenire il contestuale invio via PEC all'AVEPA di un prospetto descrittivo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FaD. Tale documento deve contenere anche web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte di AVEPA, nonché il recapito telefonico del tutor o di un referente dell'OdF a cui AVEPA può riferirsi in caso di problemi di collegamento

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata compilazione dei campi in A39; mancata trasmissione del prospetto descrittivo, delle credenziali di accesso e di un contatto telefonico all'AVEPA

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le attività informative interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	mancata compilazione dei campi in A39	Alta: 5
	mancata trasmissione del prospetto descrittivo, delle credenziali di accesso e di un contatto telefonico all'AVEPA	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	mancata compilazione dei campi in A39	Alta: 5
	mancata trasmissione del prospetto descrittivo, delle credenziali di accesso e di un contatto telefonico all'AVEPA	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza si considera sempre di durata "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento



Tutor e tecnici specializzati

- Rientrano in questa categoria i laureati, i diplomati o esperti di settore, che saranno utilizzati come supporto alla docenza e/o alla gestione del Progetto Informativo e delle singole iniziative informative, e che possono svolgere anche il ruolo di docente, se in possesso delle competenze necessarie, disposte dalla normativa di settore. Il tutor garantisce un costante coordinamento e supporto operativo ai partecipanti durante il corso di formazione. Garantisce una adeguata presenza in aula, comunque superiore al 25% delle ore di durata del corso, documentata mediante l'apposizione della relativa firma nel registro d'aula. Il tutor è altresì responsabile della compilazione, nel registro d'aula, dei totali giornalieri e progressivi relativi alle presenze degli allievi e alle ore di lezione svolte.
- *(solo per gli incontri tecnici)* Incontri Tecnici: prevedono necessariamente la presenza di almeno un tecnico specializzato con una comprovata expertise su una particolare tecnologia o macchinario, specifiche tecniche produttive o gestionali, adeguatamente descritta nella "Scheda dati del tecnico"

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: presenza in aula di un tutor in possesso dei requisiti indicati dal bando per un numero di ore inferiore alla percentuale minima indicata dal bando; negli incontri tecnici, assenza di un tecnico specializzato con le caratteristiche indicate nella "scheda dati del tecnico".

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le attività informative interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza relativa al tutor si considera sempre di gravità "media", e di entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 10% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

L'inosservanza relativa al tecnico specializzato si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione". Pertanto non vengono riconosciuti aiuti per incontri tecnici in assenza di un tecnico specializzato con le caratteristiche indicate nella "scheda dati del tecnico".

Sportelli informativi

- L'orario minimo di apertura è di tre ore giornaliere per un giorno alla settimana, nel corso di massimo 12 mesi, anche non continuativi, nel periodo di realizzazione dell'operazione.
- L'ufficio, adibito a sportello informativo, deve possedere una superficie minima di almeno 12 mq ed un arredamento minimo (con almeno una scrivania e due sedie dedicate agli utenti) per consentire un agevole ricevimento degli utenti.
- La dotazione strumentale minima dello Sportello, telefonica ed informatica, deve consentire il pieno e tempestivo soddisfacimento delle istanze pervenute via telefono o via email, ovvero l'invio e la ricezione di documenti on line e l'espletamento di collegamenti on-line.
- Per consentire il monitoraggio dell'indicatore di risultato R1, l'ente di formazione è tenuto a tracciare il numero di utenti che si rivolgono allo sportello, costituendo un *data base* recante le informazioni indicate dal bando

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: lo sportello non possiede tutte le caratteristiche indicate.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le azioni informative interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione". Pertanto non sono riconosciuti pagamenti per sportelli che non presentano le caratteristiche richieste dal bando.



SRH05 – Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e i territori rurali*Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
I soggetti richiedenti che si qualificano Enti di formazione accreditati devono essere iscritti o essere titolari di istanza di accreditamento alla Direzione regionale Formazione e istruzione, all'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per l'ambito di attività di formazione continua, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2022 e s.m.i.; L'accREDITamento deve essere in qualsiasi caso ottenuto entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando.	Il mancato ottenimento dell'accREDITamento entro il termine indicato è considerato inosservanza. Pertanto, non sono ammissibili al pagamento i corsi realizzati in assenza di accREDITamento.
Può essere presentata dal medesimo soggetto una sola domanda di aiuto per graduatoria. La domanda di aiuto deve essere corredata dal Progetto di Iniziative dimostrative (PID), come da modello riportato nell'Allegato tecnico 12.1. Il bando non finanzia attività dimostrative collegate alle domande di aiuto per progetti di cooperazione di cui all'intervento SRG09.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto
L'operazione deve essere realizzata su UTE o siti dimostrativi collocati nel territorio regionale.	Sono inammissibili all'aiuto le iniziative dimostrative realizzate fuori dal territorio regionale.
Le operazioni previste per il regime di aiuti agricolo devono essere rivolte a imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, coadiuvanti, partecipi familiari di cui all'art. 230 bis del Codice Civile e dipendenti di aziende agricole con almeno una UTE nel territorio regionale del Veneto. Le operazioni per il regime di aiuti forestale devono essere rivolte a proprietari/gestori di aree forestali e loro dipendenti, nonché dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale ("imprese iscritte nel registro di cui all'art. 8 della L. n. 580/1993 che esercitano prevalentemente attività di gestione forestale, eseguendo lavori e fornendo servizi in ambito forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi") con almeno una sede operativa nel territorio regionale del Veneto.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto e si applica anche alla realizzazione delle azioni dimostrative.

Impegni

- **Responsabilità esclusiva e collaborazioni**
- **Rispetto di norme applicabili**
- **Assenza di conflitto d'interesse**
- **Relazione annuale**
- **Partecipazione agli incontri convocati**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)
- **Comunicazione di avvio**
- **Comunicazione di attivazione**
- **Comunicazione di chiusura**



- Orario delle esercitazioni/attività di accompagnamento
- Registro presenze
- Tutor

Responsabilità esclusiva

assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione delle attività dimostrative indicate dal PID (Progetto di Iniziative dimostrative) presentato. Per gestione in proprio s'intende l'attivazione diretta di tutte le fasi della realizzazione delle attività, attraverso personale dipendente, ivi compreso personale distaccato, o mediante ricorso ad apposite collaborazioni/prestazioni professionali individuali o acquisizioni di servizi, comprese da imprese agricole private, senza possibilità di delegare l'attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi. In ogni caso, i suddetti rapporti devono risultare esplicitamente previsti e dichiarati nell'ambito del PID, nonché supportati da apposita documentazione;

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: evidenza di delega di attività; collaborazioni/prestazioni professionali/acquisizione di servizi non dichiarate nel PID.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il progetto.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Rispetto di norme applicabili

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni), per le iniziative di confronto, avendo cura di conservare presso la propria sede legale la relativa documentazione probatoria e tenerne copia presso la sede di svolgimento;
- utilizzare, per le azioni dimostrative, locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi;
- le attività dimostrative devono essere realizzate in aziende agricole sperimentali di enti ricerca o in aziende agricole private convenzionate. Tutte le sedi utilizzate per la realizzazione degli interventi approvati devono risultare adeguate e conformi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi.

Copia della convenzione con l'impresa agricola deve essere trasmessa ad AVEPA con la documentazione di chiusura del PID.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancato rispetto della normativa pertinente all'impegno; mancata stipula della copertura assicurativa; locali e attrezzature non conformi; attività dimostrative effettuate in aziende agricole in assenza di convenzione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per il progetto.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di rilevamento di inosservanza, l'organismo pagatore comunica la sospensione delle attività di consulenza e richiede di porre rimedio all'inosservanza entro 30 gg solari. Trascorso tale termine in assenza di rimedio, l'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". In tal caso, ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".



Assenza di conflitto d'interessi

Garantire l'assenza di conflitto di interesse nelle attività realizzate. Al fine del rispetto dell'impegno, tutte le informazioni relative alle attività dimostrative, veicolate in particolare durante le attività di accompagnamento (visite, open day, seminari, ecc.), anche attraverso la distribuzione di materiale informativo, tramite mass media, canali social, non devono contenere alcun riferimento specifico a nomi o a marchi commerciali di prodotti o mezzi tecnici, se non all'interno di elenchi o liste che ne comprendono altri.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: apposizione di marchi o riferimenti commerciali a scopo pubblicitario, non giustificati da finalità informative/dimostrative (per esempio, la fotografia di un'attrezzatura non si considera inosservanza).

Ambito di applicazione della riduzione: importo erogato per le attività interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "basse". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 1% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Relazione annuale

Presentare entro il 30 giugno di ogni anno la Relazione annuale delle attività svolte nei dodici mesi precedenti;

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: In caso relazione non presentata entro il termine del 30 giugno, l'organismo pagatore richiede al beneficiario di porre rimedio entro 30gg successivi alla richiesta (art. 2 e art. 15 del D.M. MASAF 93348 del 26 febbraio 2024). Trascorso il nuovo termine in assenza di rimedio, l'inosservanza è conteggiata per il calcolo della sanzione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo erogato per le attività interessate dall'inosservanza (attività dimostrative oggetto di relazione annuale).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "medie". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Partecipazione agli incontri convocati

Il beneficiario è tenuto a partecipare agli incontri convocati dalla Regione del Veneto - Direzione Agroalimentare finalizzati alla verifica dello stato di avanzamento del Progetto dimostrativo.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata partecipazione agli incontri convocati.

Ambito di applicazione della riduzione: importo erogato per le azioni dimostrative interessate dall'inosservanza (attività dimostrative oggetto della successiva relazione annuale).

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "basse". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 1% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Partecipanti alle attività di accompagnamento

- garantire il libero accesso alle attività di accompagnamento a tutti i potenziali destinatari;
- il numero minimo dei partecipanti alle attività è uguale a 20.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: il numero di partecipanti ammissibili è inferiore al 90% del numero minimo di partecipanti indicato dal bando (percentuali pari o superiori al 90% non determinano sanzione). Accesso dei potenziali destinatari limitato con criteri discriminatori

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le attività interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di accesso limitato in modo discriminatorio, l'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "medie. Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

In caso di numero di partecipanti ammissibili inferiore al minimo, L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Percentuale (p) di partecipanti $p < 60\%$ del numero minimo.	Alta: 5
	Percentuale (p) di partecipanti $80\% > p \geq 60\%$ del numero minimo.	Media: 3
	Percentuale (p) di partecipanti $90 > p \geq 80\%$ del numero minimo.	Bassa: 1
Gravità:	Percentuale (p) di allievi (in possesso dei requisiti e che hanno raggiunto la frequenza minima) $p < 70\%$ del numero minimo.	Alta: 5
	Percentuale (p) di partecipanti $80\% > p \geq 70\%$ del numero minimo.	Media: 3
	Percentuale (p) di partecipanti $90\% > p \geq 80\%$ del numero minimo.	Bassa: 1
Durata:	l'inosservanza si considera sempre di durata "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento



Orario delle esercitazioni/ attività di accompagnamento

Le attività non potranno iniziare prima delle ore 8.00 e terminare oltre le 22.00. L'orario giornaliero non potrà superare le 10 ore.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancato rispetto dei limiti di orario.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le attività interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Ai fini dell'applicazione dell'aiuto a costo unitario, non vengono riconosciute le ore in eccesso rispetto durata massima indicata.

Relativamente al rispetto dell'orario giornaliero, l'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "medie". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 3% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Comunicazione di avvio*Attività dimostrative*

Almeno 2 giorni lavorativi prima dell'inizio della singola attività deve essere fornita ad AVEPA comunicazione di avvio.

Attività di accompagnamento/esercitazioni

Almeno 2 giorni lavorativi prima dell'inizio della singola attività deve essere fornita ad AVEPA comunicazione di avvio mediante l'applicativo regionale Monitoraggio Allievi web corredata dalla seguente documentazione, utilizzando i modelli e le modalità definiti da AVEPA:

- calendario completo di orario, delle tematiche trattate e della sede di svolgimento;
- personale coinvolto (scheda docenti tutor e personale amministrativo);

In ogni caso, non vengono riconosciute le attività iniziate prima della consegna della documentazione per l'avvio.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Ritardo o mancanza di comunicazione di avvio.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le attività interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di esecuzione di attività dimostrative e/o di accompagnamento/esercitazione anteriormente ai termini previsti per la comunicazione di avvio, non vengono riconosciute le attività ai fini del pagamento.

Comunicazione di attivazione (attività di accompagnamento/esercitazioni)

Prima dell'avvio delle esercitazioni e delle attività di accompagnamento, entro il 15 del mese precedente al loro avvio, il beneficiario deve comunicare ad AVEPA l'elenco delle singole attività che intende avviare. La comunicazione mensile di attivazione deve essere presentata utilizzando i modelli e le modalità definiti da AVEPA e deve essere corredata dalle seguenti informazioni minime:

- titolo dell'azione informativa;
- durata (n. ore).

In ogni caso, non vengono riconosciute in fase di rendicontazione le azioni dimostrative iniziate prima della consegna della documentazione per la loro attivazione.



Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Ritardo o mancanza di comunicazione di attivazione.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le attività interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	l'inosservanza si considera sempre di entità "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	l'inosservanza si considera sempre di gravità "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata: valutata in base ritardo di comunicazione (si considera il caso di ritardo più elevato tra quelli rilevati)	Comunicazione assente o con ritardo superiore a 5 giorni lavorativi	Alta: 5
	Comunicazione con ritardo da 2 a 5 giorni lavorativi	Media: 3
	Comunicazione con ritardo fino a 2 giorni lavorativi	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento

Comunicazione di chiusura (attività di accompagnamento/esercitazioni)

Alla conclusione della singola attività deve essere presentata, entro 30 giorni lavorativi, la documentazione di chiusura dell'attività, comprensivo dell'elenco dei partecipanti, utilizzando i modelli e le modalità definiti da AVEPA (inclusa la dichiarazione di chiusura in A39)

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: Ritardo nella comunicazione di chiusura.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le attività interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	n.a.	Alta: 5
	l'inosservanza si considera sempre di entità "media"	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	l'inosservanza si considera sempre di gravità "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata: valutata in base ritardo di comunicazione (si considera il caso di ritardo più elevato tra quelli rilevati)	Comunicazione con ritardo superiore a 10 giorni lavorativi	Alta: 5
	Comunicazione con ritardo da 6 a 10 giorni lavorativi	Media: 3
	Comunicazione con ritardo fino a 5 giorni lavorativi	Bassa: 1



Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento

Variazioni nella gestione

Sono oggetto di preventiva comunicazione mediante l'Applicativo "Monitoraggio Allievi Web", con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, le variazioni rispetto a quanto originariamente comunicato relative a:

- sede, data e orario di svolgimento;
- sospensione o annullamento dell'attività.

Per cause imprevedibili, adeguatamente documentate, relative alla indisponibilità del docente e/o della sede, in via eccezionale potrà derogarsi al termine temporale sopra indicato.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: variazioni non comunicate entro i termini previsti e senza giustificazione documentata, relative a sedi, date e orari, modalità, sospensioni o annullamento di attività. Non determinano sanzione inosservanze che riguardino, cumulativamente, non oltre il 10% delle ore totali previste per l'attività interessata.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le attività interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di inosservanze che riguardino, cumulativamente, oltre il 10% delle ore totali previste per l'attività interessata, non vengono riconosciute le attività ai fini del pagamento.

Registro presenze

Al fine della registrazione delle presenze alle esercitazioni ed alle attività di accompagnamento, nello stesso termine previsto per la comunicazione di avvio (almeno 2 giorni lavorativi prima dell'avvio di ciascuna attività), il Registro presenze deve essere presentato, per la sua vidimazione, presso una delle sedi AVEPA.

(...)

In caso di smarrimento del Registro presenze, l'organismo di formazione deve darne tempestiva comunicazione all'AVEPA, tramite Posta Elettronica Certificata, mediante formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente relativa all'attività svolta (allievi, relatori, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari e dagli operatori interessati, ai sensi della normativa vigente.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancanza del registro presenze e contestuale mancanza di comunicazione PEC in caso di smarrimento, secondo le indicazioni del bando. Non conformità del registro presenze.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le attività interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	Assenza del registro presenze e mancanza di comunicazione PEC con dichiarazione sostitutiva	Alta: 5
	Non conformità del registro presenze	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1



Gravità:	Assenza del registro presenze e mancanza di comunicazione PEC con dichiarazione sostitutiva	Alta: 5
	Non conformità del registro presenze	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	l'inosservanza si considera sempre di durata "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento

Tutor

rientrano in questa categoria i laureati, i diplomati o esperti di settore, che saranno utilizzati come supporto alle attività di accompagnamento e che possono svolgere anche il ruolo di docente, se in possesso delle competenze necessarie, disposte dalla normativa di settore. Il tutor garantisce un costante coordinamento e supporto operativo ai partecipanti durante le attività di accompagnamento. Garantisce una adeguata presenza documentata mediante l'apposizione della relativa firma nel registro.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: assenza del tutor o presenza di un tutor privo dei requisiti.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per le attività interessate dall'inosservanza.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza relativa al tutor si considera sempre di gravità "media", e di entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 10% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".



ATTUAZIONE DI SRG06 AZIONE A – INTERVENTI SPECIFICI LEADER (ISL)*ISL 01 - Azioni di accompagnamento GAL**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
GAL riconosciuti con DGR n. 1510 del 4 dicembre 2023.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Attivazione nell'ambito di un Progetto di Comunità, individuato nel PSL e validato con DGR n. 1510/2023.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto. Si veda anche l'impegno: "Operatività del progetto di comunità"
Adozione da parte del GAL dell'atto che approva l'attivazione esecutiva del Progetto di Comunità (ai sensi del par. 9 del documento "Procedure attuative LEADER 2023-2027").	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
L'operazione è attivata sulla base di una relazione progettuale elaborata secondo lo schema ed i riferimenti previsti dal bando GAL che descriva le attività di animazione territoriale che saranno svolte sul territorio e i soggetti coinvolti.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Realizzazione conforme alla relazione progettuale**
- **Operatività del progetto di comunità**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Realizzazione conforme alla relazione progettuale Attivare e completare le iniziative previste dalla relazione progettuale.
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato. Ambito di applicazione della riduzione: operazione.
Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione <u>In caso di rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.</u>



Operatività del Progetto di comunità

Attivare il Progetto di comunità nel cui ambito è inserito l'intervento di accompagnamento, attraverso la pubblicazione di almeno un bando per la selezione dei beneficiari del Progetto.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: non è pubblicato alcun bando relativo al Progetto di comunità nel periodo di programmazione.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



*ISL 02 - Avviamento di attività extra agricole**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
La data di attribuzione del numero di partita IVA oggetto dell'intervento non può essere antecedente di più di 6 mesi dalla data di apertura del bando GAL. La costituzione della nuova impresa non deve derivare dalla cessione di ramo di un'azienda preesistente.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Il sostegno non è concesso ai beneficiari che siano titolari di trattamento di quiescenza.	
All'interno della stessa impresa è possibile richiedere, da parte degli eventuali titolari, un solo premio di avvio della stessa.	
L'attività oggetto di intervento deve essere riconducibile ad uno dei codici ATECO riportati in allegato al bando GAL. Si fa riferimento al solo codice ATECO principale risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio.	Si veda l'impegno "Mantenimento dell'attività".
L'attività oggetto di intervento non può essere svolta esclusivamente online. <i>Condizione di ammissibilità applicabile a partire dai bandi GAL approvati e pubblicati nell'annualità 2025.</i>	Si veda l'impegno "Mantenimento dell'attività".
La domanda di sostegno deve essere corredata da una "Relazione" sulle attività che si intendono svolgere per lo sviluppo dell'attività extra agricola (riferita ai 3 anni successivi alla data di presentazione della domanda), predisposta secondo lo schema di cui all'allegato tecnico al bando GAL. La "Relazione" deve inquadrare la situazione di partenza, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intendono raggiungere.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
L'operazione non è oggetto di analoga domanda di aiuto a somma forfettaria presentata a valere sui fondi del PR Veneto FESR 2021-2027.	
I beneficiari devono avere o prevedere di attivare almeno una unità locale/operativa riferita all'attività oggetto dell'intervento nell'ambito territoriale di cui al par. 2 del bando GAL.	Si veda l'impegno "Mantenimento dell'attività".

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Avvio per richiedenti "Persone fisiche"**
- **Avvio per richiedenti "Microimpresa o piccola impresa"**
- **Mantenimento dell'attività**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)



Avvio per richiedenti “Persone fisiche”

Il richiedente “persona fisica” entro 6 mesi dalla data di concessione dell’aiuto (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell’aiuto da parte dell’AVEPA) deve:

- acquisire la partita IVA;
- provvedere all’iscrizione alla Camera di Commercio come micro o piccola impresa con il codice ATECO principale corrispondente a quello dichiarato nella domanda di aiuto
- presentare la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA), fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 4 bis del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. In quest’ultimo caso è necessaria l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane istituito presso la Camera di Commercio, competente per territorio (ai fini dell’individuazione della data di iscrizione fa fede la data risultante dalla visura camerale).

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancato o ritardato completamento delle attività di avvio entro il termine indicato dal bando GAL.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell’operazione e della presentazione della domanda di pagamento.

Avvio per richiedenti “Microimpresa o piccola impresa”

Il richiedente “Microimpresa o piccola impresa” entro 6 mesi dalla data di concessione dell’aiuto (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell’aiuto da parte dell’AVEPA) deve presentare la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA), nel caso in cui l’attività non fosse già avviata al momento della presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 4 bis del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. In quest’ultimo caso è necessaria l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane istituito presso la Camera di Commercio, competente per territorio (ai fini dell’individuazione della data di iscrizione fa fede la data risultante dalla visura camerale).

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancato o ritardato completamento delle attività di avvio entro il termine indicato dal bando GAL.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell’operazione e della presentazione della domanda di pagamento.

Mantenimento dell’attività

Assicurare il rispetto dei vincoli previsti al paragrafo 4.7 bando GAL: la “Microimpresa o piccola impresa” deve mantenere per almeno i 3 anni successivi alla data di pagamento del saldo l’attività riferita al codice ATECO dichiarato in domanda di aiuto).

Per i bandi GAL pubblicati nell’annualità 2024 il periodo di mantenimento decorre dalla data di finanziabilità (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell’aiuto da parte dell’AVEPA).

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: attività non mantenuta o cambiamento del codice ATECO.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.



Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'aiuto è ridotto delle percentuali individuate secondo la valutazione delle inosservanze secondo lo schema di seguito rappresentato per ciascun impegno o gruppo di impegni.

Criterio	Valutazione inosservanza	punteggio criterio
Entità:	l'inosservanza si considera sempre di entità "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Gravità:	l'inosservanza si considera sempre di gravità "alta"	Alta: 5
	n.a.	Media: 3
	n.a.	Bassa: 1
Durata:	Inosservanza rilevata entro il primo anno successivo al pagamento del saldo	Alta: 5
	Inosservanza rilevata il 2° anno successivo al pagamento del saldo	Media: 3
	Inosservanza rilevata il 3° anno successivo al pagamento del saldo	Bassa: 1

Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento.



*ISL 03 - Investimenti extra agricoli in aree rurali**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
I beneficiari non devono esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.	I criteri di ammissibilità dei devono essere mantenuti fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.
I beneficiari devono avere almeno una unità locale/operativa nell'ambito territoriale di cui al par. 2 del bando GAL.	
I beneficiari devono possedere la partita IVA riportante il codice ATECO relativo a una delle attività previste dall'intervento, di cui all'allegato tecnico 12.1 "Elenco codici ATECO ammissibili" del bando GAL.	
I beneficiari devono essere iscritti al Registro delle Imprese in CCIAA nello stato di "impresa attiva".	
Presenza dei requisiti di cui alla raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Sono ammissibili gli investimenti da realizzare esclusivamente nell'ambito territoriale di applicazione indicato al par. 2 del bando GAL.	
La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento secondo lo schema riportato in allegato al bando GAL.	
Nel caso di investimenti su immobili, la domanda di sostegno deve essere corredata da un "progetto di recupero e riqualificazione degli immobili" completo delle relative autorizzazioni necessarie.	
Gli immobili oggetto dell'investimento devono essere in proprietà, in affitto o in comodato d'uso in forma scritta e registrata da parte del soggetto richiedente, secondo le forme previste dalla legge e sulla base, comunque, di apposito titolo di durata almeno pari a quella prevista dal periodo di stabilità delle operazioni. Per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva deve essere esibita l'autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del proprietario degli immobili, ad eseguire l'intervento ed in merito alla conseguente assunzione degli impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento.	
Gli investimenti proposti devono fare riferimento ad una attività riconducibile ad uno dei codici ATECO riportati in allegato al bando GAL, coerentemente con quanto previsto dalla propria partita IVA.	
Gli investimenti proposti non sono oggetto di analoga domanda di aiuto presentata a valere sui fondi del PR Veneto FESR 2021-2027.	



Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Attività non agricola**
- **Realizzazione conforme al Piano/progetto finanziato**
- **Stabilità dell'operazione** (si veda il paragrafo 3 del presente documento relativamente agli investimenti produttivi)
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Attività non agricola

Non esercitare attività agricole nel periodo di stabilità dell'operazione

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: il beneficiario svolge attività agricola nel periodo di stabilità dell'operazione

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'assenza di attività agricola costituisce elemento di stabilità dell'operazione.

Si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento.

Realizzazione conforme al Piano/progetto finanziato

Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con il bando e a quanto indicato nel Piano Aziendale e/o nel Progetto di investimento approvato.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al Piano/progetto finanziato.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.



*ISL 04 - Investimenti non produttivi nelle aree rurali**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Enti pubblici ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1. È ammessa l'associazione tra enti pubblici quando costituita nelle forme previste dalla legge, con individuazione di un ente capofila, sulla base di apposita convenzione che regola i rapporti tra i singoli soggetti interessati, anche per quanto riguarda la correlata partecipazione finanziaria. Nell'ambito del singolo bando ogni ente pubblico può presentare una sola domanda di aiuto, come singolo ente oppure aderendo ad un'unica associazione che presenta domanda di aiuto	La condizione relativa all'ammissibilità del soggetto richiedente in forma associata deve essere mantenuta fino al termine previsto per la conclusione dell'operazione.
Sono ammesse Fondazioni e associazioni costituite ai sensi del Libro I, Capo II e Capo III del Codice civile (art. 14 ss.). Fondazioni e associazioni devono essere senza scopo di lucro ai sensi del proprio statuto.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Non sono mai ammesse le associazioni sportive. <i>Condizione di ammissibilità applicabile a partire dai bandi GAL approvati e pubblicati nell'annualità 2024.</i>	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
L'operazione proposta viene descritta in un Piano redatto secondo il modello allegato al bando GAL e con i contenuti minimi elencati nel bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Gli investimenti sono ammissibili solo se finalizzati all'attivazione/implementazione di un servizio di base per la popolazione residente così come descritto dal bando GAL.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Nel caso di investimenti su immobili, la domanda di sostegno deve essere corredata un "progetto di recupero e riqualificazione degli immobili" completo delle relative autorizzazioni necessarie.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Gli immobili oggetto dell'investimento devono essere in proprietà, in affitto o in comodato d'uso in forma scritta e registrata da parte del soggetto richiedente, secondo le forme previste dalla legge e sulla base, comunque, di apposito titolo di durata almeno pari a quella prevista dal periodo di stabilità delle operazioni. Per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva deve essere esibita l'autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del proprietario degli immobili, ad eseguire l'intervento ed in merito alla conseguente assunzione degli impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento.	



Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Realizzazione conforme al Piano/progetto finanziato**
- **Attivazione del servizio previsto**
- **Stabilità dell'operazione e Mantenimento del servizio**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Realizzazione conforme al Piano/progetto finanziato

Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione dell'aiuto

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al Piano finanziato.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.

Attivazione del servizio previsto

Attivare il servizio previsto nel Piano entro i termini di conclusione previsti dal bando GAL.

Il servizio si intende attivato quando è fruibile da parte dell'utente destinatario.

È possibile presentare la domanda di pagamento del saldo a seguito dell'attivazione del servizio.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata o ritardata attivazione del servizio.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.

Stabilità dell'operazione e Mantenimento del servizio

La durata del periodo di stabilità degli investimenti è disciplinata dal bando e dal paragrafo 2.8.1 della Sez. II degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR.

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: si veda il paragrafo 3 del presente documento. È incluso il caso in cui il servizio connesso all'operazione finanziata è definitivamente cessato durante il periodo di stabilità dell'operazione.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento (investimenti non produttivi).



*ISL 05 - Informazione per la fruibilità dei territori rurali**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Enti locali ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articolo 2. È ammessa l'associazione tra enti locali, quando costituita nelle forme previste dalla legge, con individuazione di un ente capofila, sulla base di apposita convenzione che regola i rapporti tra i singoli soggetti interessati, anche per quanto riguarda la correlata partecipazione finanziaria. Nell'ambito del bando GAL l'ente può aderire ad un'unica associazione che presenta domanda di aiuto. GAL riconosciuti con DGR n. 1510 del 4 dicembre 2023	La condizione relativa all'ammissibilità del soggetto richiedente in forma associata deve essere mantenuta fino al termine previsto per la conclusione dell'operazione
L'operazione è attivata sulla base di un Piano di attività elaborato secondo lo schema ed i riferimenti previsti dal bando GAL.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
L'attività informativa deve essere coerente con le esigenze dell'ambito territoriale di riferimento e con la competenza del soggetto richiedente; nel caso di enti locali, tale coerenza è valutata anche in relazione ad eventuali competenze specifiche derivanti da accordi/convenzioni sottoscritte tra più enti.	
L'intervento non può essere attivato a favore del GAL nell'ambito di un Progetto di comunità che preveda l'intervento ISL01 "Azioni di accompagnamento GAL".	
Non sono ammesse iniziative che abbiano finalità di promozione turistica o di promozione di prodotti agricoli e agroalimentari.	

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Realizzazione delle iniziative**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Realizzazione delle iniziative Attivare e completare le iniziative previste dal relativo Piano di attività.
Tipologia di controllo: amministrativo. Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al Piano finanziato. Ambito di applicazione della riduzione: operazione.
Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione <u>In caso di rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al Piano finanziato</u> , si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.



*ISL 06 - Investimenti agricoli non professionali in area montana**Condizioni di ammissibilità*

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
Agricoltori non in possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Soglie di dimensione aziendale in termini di produzione standard: Minima 2.000 euro – Massima 15.000 euro.	
L'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503, oggetto dell'intervento, deve essere ubicata all'interno dei Comuni elencati al par. 2 del bando GAL e ricadenti in zona montana. L'elenco dei comuni montani o parzialmente montani è contenuto nell'"Appendice zonizzazioni" del CSR 2023-2027.	
Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.	
Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati all'interno dei Comuni elencati al par. 2 del bando GAL e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente nell'ATD del GAL. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) nell'ATD del GAL della/e coltura/e interessata/e all'investimento	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di una Relazione descrittiva dell'operazione proposta, redatta secondo lo schema allegato al bando GAL, volta a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Gli <u>interventi di miglioramento dell'efficienza energetica</u> dei fabbricati devono assicurare un risparmio energetico pari o superiore alle soglie indicate nel bando GAL, dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato. Condizione indispensabile per l'ammissibilità dell'investimento è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, come documentato dalla iscrizione in catasto o dal certificato di agibilità. Non sono oggetto di contributo, quindi, gli interventi effettuati su immobili in corso di costruzione. Gli edifici, inoltre, devono essere dotati, nella situazione ante investimento, di sistema di climatizzazione.	
Gli <u>interventi di bonifica dell'amianto/cemento amianto</u> non devono derivare da prescrizione emessa da autorità pubblica.	



Per le operazioni di <u>trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali</u> , almeno il 51% del prodotto trasformato e commercializzato deve essere di derivazione aziendale, e il 100% del prodotto trasformato e commercializzato deve essere compreso nell'Allegato I al TFUE.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Con riferimento all'adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione, questi non devono avere già efficacia vincolante per il richiedente o devono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 73, comma 5, del Reg. UE 2021/2115 per il quale può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare i nuovi requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Realizzazione conforme alla Relazione approvata**
- **Mantenimento della conduzione dell'azienda**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Realizzazione conforme alla Relazione approvata

Realizzazione dell'operazione conformemente a quanto definito con il bando e a quanto indicato nella Relazione approvata.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al Piano finanziato.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al Piano finanziato, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.

Mantenimento della conduzione dell'azienda

Condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo.

Per i bandi GAL pubblicati nell'annualità 2024 il periodo di mantenimento decorre dalla data di finanziabilità (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte dell'AVEPA).

Tipologia di controllo: ex post.

Inosservanza: abbandono della conduzione dell'azienda, salvo casi di cessione e/o subentro disciplinati dagli Indirizzi procedurali Generali del CSR 2023-2027.

Ambito di applicazione della riduzione: operazione.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

Nel caso in cui alla cessazione della conduzione comprometta la stabilità dell'operazione, si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento.

Nel caso di cessione d'azienda e di subentro nell'impegno (oppure di non-subentro) si applica quanto previsto dal paragrafo 2.8.4, lettera D, degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027.



ISL 07 - Cooperazione GAL interterritoriale e transnazionale
Azione a) preparazione e realizzazione del progetto

Condizioni di ammissibilità

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche
GAL riconosciuti con DGR n. 1510 del 4 dicembre 2023.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Attivazione nell'ambito di un Progetto di cooperazione nazionale/transnazionale programmato nel paragrafo 6 del PSL	
Attivazione sulla base dei contenuti del progetto di cooperazione, elaborato secondo lo schema ed i riferimenti previsti dall'allegato tecnico 12.1 del presente bando, che deve: - essere conforme a quanto programmato nel paragrafo 6 del PSL; - riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati effettivamente misurabili mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi; - prevedere la realizzazione di un'azione comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne la vitalità e la durata nel tempo e a ricercare la complementarità con altri strumenti programmatici; - dimostrare di apportare un valore aggiunto rispetto alle azioni attuate in modalità non di cooperazione in termini di miglioramento della competitività economica e sociale del territorio, dei risultati/prestazioni dei prodotti /servizi realizzati, della divulgazione di informazioni, buone pratiche e know-how	
<u>Per i progetti di cooperazione interterritoriale:</u> prevedere il coinvolgimento di almeno un altro GAL italiano selezionato nell'ambito dell'intervento SRG06 del PSN PAC; quando non siano coinvolti GAL di altre Regioni, il progetto deve prevedere il coinvolgimento di almeno 4 GAL selezionati dalla Regione del Veneto con DGR n. 1510/2023.	
<u>Per i progetti di cooperazione transnazionale:</u> prevedere il coinvolgimento di almeno un GAL selezionato da uno Stato membro dell'UE.	Eventuali successive modifiche al progetto devono essere autorizzate da AVEPA e possono riguardare, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando, esclusivamente: • i partner del progetto; • il capofila.
Sottoscrizione di una convenzione denominata "Accordo di cooperazione", secondo lo schema ed i riferimenti previsti dal bando GAL, che individui il partner capofila e gli elementi utili ad assicurare una chiara e concreta definizione dei compiti e degli impegni reciproci. Il GAL capofila detiene la responsabilità complessiva del progetto, mentre ciascun partner è impegnato a svolgere le attività definite all'interno del progetto e nell'Accordo di cooperazione, delle quali risponde sia alla propria AdG che agli altri partner.	



Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Attivazione operativa del progetto**
- **Attivazione finanziaria dell'azione attuativa comune**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Attivazione operativa del progetto

Attivazione operativa del progetto, comprensiva:

- i. dell'approvazione del progetto di cooperazione di almeno uno dei partner che hanno sottoscritto l'accordo, da parte della relativa AdG;
- ii. dell'approvazione di un bando relativo all'azione attuativa comune da parte del GAL titolare della domanda ammessa e finanziabile

La domanda di pagamento di acconto può essere presentata solo successivamente all'approvazione del progetto di cooperazione di almeno uno dei partner di altre Regioni che hanno sottoscritto l'accordo da parte della relativa AdG e successivamente alla data di pubblicazione sul BUR del primo bando relativo all'azione attuativa comune del progetto di cooperazione (ISL07, azione b).

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: assenza di almeno un atto di approvazione del progetto da parte di un'AdG partner; assenza di almeno un bando approvato relativo all'azione attuativa comune (ISL07-B), entro i termini fissati dal bando.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, fatte salve spese ammissibili fino a un massimo di 10.000 euro.

Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

L'inosservanza si considera sempre di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

Attivazione finanziaria dell'azione attuativa comune

Approvazione, da parte del GAL titolare della domanda ammessa e finanziabile, di almeno una domanda di aiuto nei confronti dei relativi soggetti beneficiari.

Il GAL non deve approvare il primo bando relativo all'azione attuativa comune prima di aver acquisito la documentazione comprovante l'avvenuta approvazione del progetto di cooperazione di almeno uno dei partner che hanno sottoscritto l'accordo, da parte della relativa AdG.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro i termini previsti per la conclusione dell'operazione e comunque successivamente alla chiusura di tutte le operazioni finanziate dal GAL nell'ambito dell'azione attuativa comune.

Tipologia di controllo: amministrativo.

Inosservanza: mancata approvazione di almeno una domanda di aiuto entro il termine di conclusione dell'operazione; approvazione del primo bando anteriormente all'approvazione del progetto di cooperazione da parte di uno dei partner; ritardo nella chiusura di tutte le operazioni finanziate dal GAL nell'ambito dell'azione attuativa comune.

Ambito di applicazione della riduzione: importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, fatte salve spese ammissibili fino a un massimo di 10.000 euro.



Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione

In caso di mancata approvazione di almeno una domanda di aiuto entro il termine di conclusione dell'operazione, l'inosservanza è valutata di gravità, entità e durata "alte". Ai sensi dell'allegato 5 del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 e s.m.i., la riduzione è determinata al 100% secondo il metodo trasversale riportato al capitolo 2.2 del presente documento, da applicare secondo quanto riportato alla voce "Ambito di applicazione della riduzione".

In caso di ritardo nella chiusura di tutte le operazioni finanziate dal GAL nell'ambito dell'azione attuativa comune rispetto al termine di conclusione dell'operazione stabilito dal GAL richiedente, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.



2.2 Calcolo delle riduzioni

Calcolo della riduzione ordinaria

Per ciascun impegno o gruppo di impegni, le inosservanze sono valutate come descritto nel Capitolo 2.1, ottenendo un punteggio per ciascuno dei tre criteri *gravità*, *entità* e *durata*.

Nel caso di riduzione calcolata per singolo impegno oggetto di inosservanza, si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri (**entità, gravità e durata**). Il punteggio medio ottenuto è impiegato per ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella “Determinazione della riduzione in base al punteggio”.

Nel caso di riduzione calcolata per gruppi di impegni, si applica lo schema dell’Allegato 5 del Decreto MASAF del 26 febbraio 2024: per ciascun impegno oggetto di inosservanza si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri (entità, gravità e durata). I punteggi ottenuti per ciascun impegno oggetto di inosservanza sono sommati. La somma risultante è impiegata per ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella “Determinazione della riduzione in base al punteggio”.

**DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE
IN BASE AL PUNTEGGIO**

Punteggio medio p (media delle valutazioni dei criteri Entità, gravità e durata)	Percentuale di riduzione
$1 \leq p < 3$	1 %
$3 \leq p < 4$	3 %
$4 \leq p < 5$	10 %
$p = 5$	100%

Le percentuali si applicano all’importo spettante secondo le indicazioni riportate nel Capitolo 2.1 per lo specifico impegno o gruppo di impegni (es. all’importo spettante per l’operazione o per il gruppo di colture o per la razza d’allevamento), determinando così il valore degli importi delle riduzioni. Le riduzioni per inosservanze rispetto a ciascun impegno o gruppo di impegni vengono sommate, comunque fino al limite massimo pari al 100% dell’importo spettante.



3 STABILITÀ DELLE OPERAZIONI (Art. 15 del D. lgs. n. 42/2023).

Il principio di Stabilità delle operazioni garantisce il carattere durevole degli investimenti e previene la produzione di vantaggi indebiti.

Le **operazioni relative a investimenti produttivi, investimenti non produttivi e investimenti in infrastrutture** devono rispettare il periodo di stabilità delle operazioni definito al Capitolo 10 del CSR 2023-2027, salvo indicazioni specifiche delle schede intervento. Tale periodo decorre dal pagamento del saldo ed è soggetto a controlli ex post ai sensi dell'art. 7 del D.M. MASAF 4 agosto 2023.

Nei casi in cui venga riscontrato:

- la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del territorio regionale, e/o
- il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e/o
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per l'intervento,

si applica un recupero parziale o totale dell'aiuto erogato. L'aiuto erogato non è rimborsato quando avvenga la cessazione dell'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

In particolare, in applicazione dell'art. 15, comma 3, del D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024, i criteri di valutazione entità e durata sono considerati sempre di livello massimo e il criterio di durata è misurato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Si individuano pertanto le seguenti percentuali di recupero dell'aiuto erogato per le differenti casistiche di periodo di stabilità presenti nel CSR 2023-2027.

Disciplina generale

Investimenti in attrezzature e dotazioni, o investimenti non produttivi (periodo di stabilità di 3 anni)

Anno del periodo di stabilità in cui è rilevata l'interruzione	1° anno	2° anno	3° anno
Rimborso da applicare all'aiuto erogato	100%	60%	30%

Investimenti produttivi in strutture, beni immobili o in infrastrutture (periodo di stabilità di 5 anni)

Anno del periodo di stabilità in cui è rilevata l'interruzione	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Rimborso da applicare all'aiuto erogato	100%	80%	60%	40%	20%



Disciplina specifica per interventi forestali

SRD05.1 – Imboschimento naturaliforme su superfici agricole
SRD5.2 – impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo su superfici agricole
(periodo di stabilità di 15 anni)

Anno del periodo di stabilità in cui è rilevata l'interruzione	dal 1° al 3° anno	dal 4° al 6° anno	Dal 7° al 9° anno	Dal 10° al 12° anno	Dal 13 al 15° anno
Rimborso da applicare all'aiuto erogato	100%	80%	60%	40%	20%

SRD05.2: Impianto di arboricoltura a ciclo breve su superfici agricole
SRD05.3 – Impianto di sistemi agroforestali su superfici agricole
(periodo di stabilità di 8 anni)

Anno del periodo di stabilità in cui è rilevata l'interruzione	1° - 2° anno	3° - 4° anno	5° - 6° anno	7° - 8° anno
Rimborso da applicare all'aiuto erogato	100%	80%	60%	40%

SRD11 – Investimenti non produttivi forestali
SRD12 – Investimenti per la prevenzione e il ripristino dei danni alle foreste
(periodo di stabilità di 5 anni)

Anno del periodo di stabilità in cui è rilevata l'interruzione	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Rimborso da applicare all'aiuto erogato	100%	80%	60%	40%	20%

